COMENTARIO

SULLA

LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

DE' 29 MAGGIO 1817.

Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge.

OPERA

Compilata nella Real Segreteria di Stato e Ministero di Grazia e Giustizia.

TOMO II.

NAPOLI
Nella Stamperia Reale
1818.

COMENTARIO

SULLA

LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

DE' 29 MAGGIO 1817.

TITOLO IV.

De' Tribunali civili.

ARTICOLO XLVII.

Per ogni provincia vi sarà un Tribunale civile: le residenze saranno le seguenti:

PROVINCIE.	RESIDENZE.
Napoli.	Napoli.
Terra di lavoro	S. Maria di Capoa.
Principato citeriore	Salerno.
Principato ulteriore	Avellino.
Contado di Molise.	Campobasso.
1. Abruzzo ulteriore.	Teramo.
2. Abruzzo ulteriore.	Aquila.
Abruzzo citeriore..	Chieti.

*

PROVINCIE.	RESIDENZE.
Capitanata.	Lucera.
Basilicata	Potenza.
Calabria citeriore.	Cosenza.
1. Calabria ulteriore.	Reggio.
2. Calabria ulteriore.	Catanzaro.
Terra di Bari	Trani.
Terra d' Otranto.	Lecce.

OSSERVAZIONI.

I. Le residenze designate in questo articolo sono anche le residenze delle primarie autorità provinciali degli ordini amministrativo, finanziere, e militare; tranne le provincie di Terra di lavoro, Capitanata, e Terra di Bari, per le quali la residenza di queste autorità è fissata in Capoa, in Foggia, ed in Bari.

ARTICOLO XLVIII.

Ogni Tribunale civile sarà composto di un Presidente, e di tre Giudici; avrà un Proccuratore Regio, ed un Cancelliere, salvo il disposto nell' articolo seguente.

OSSERVAZIONI.

I. *Vedi* l' art. 210 sulla incompatibilità per parentela o affinità.

II. Uno de' tre giudici del tribunale civile esercita le funzioni di giudice istruttore nel distretto in cui risiede il tribunale (*articolo 94.*)

ARTICOLO XLIX.

I Tribunali civili delle provincie di Napoli, e di Terra di lavoro saranno composti nel seguente modo :

1. Il Tribunale civile della provincia di Napoli sarà composto di un Presidente, di tre Vice-Presidenti, e di dodici Giudici, di un Regio Proccuratore, di tre Sostituti, di un Cancelliere, e di tre Vice-Cancellieri. Il Tribunale sarà diviso in quattro camere.

2. Il Tribunale civile di Terra di lavoro sarà composto di

un Presidente, di un Vice-Presidente, e di sei Giudici, di un Regio Proccuratore, di un Sostituto, di un Cancelliere, e di un Vice-Cancelliere. Il Tribunale sarà diviso in due camere.

OSSERVAZIONI.

I. A ciascuna delle quattro camere del tribunale di Napoli, oltre il numero de' giudici fissato nel n. 1. del presente articolo, è aggregato un altro giudice pel disimpegno delle funzioni di giudice istruttore.

II. Presso di ogni tribunale civile vi è;

1. un determinato numero di uscieri: *Vedi articoli 179 e seguenti, e le osservazioni.*

2. un determinato numero di patrocinatori: *Vedi art. 172 e seguenti e le osservazioni*:

3. un determinato numero d'impiegati nella cancelleria, e nella officina del procuratore regio: *Vedi art. 158 e seguenti, e le osservazioni*:

4. un numero di uomini armati pel buon ordine delle udienze: e pel servizio del tribunale: *Vedi art. 43 del decreto de' 18 Settembre 1816, art. 5 del decreto de' 10 Novembre dello stesso anno, art. 6 del decreto de' 3 Febbrajo 1817, e la circolare de' 27 Giugno dello*

stesso anno, riportata nelle osservazioni agli articoli 73, 74, e 75.

III. Quanto ai doveri ed attribuzioni del presidente, del regio procuratore, e de' sostituti; e quanto alla distribuzione delle cause nelle varie camere, ed alla distribuzione del servizio tra i sostituti ed i regj procuratori : *Vedi gli art. 143 e seguenti, e le osservazioni.*

IV. Quanto alla precedenza nelle sedute : *Vedi art. 184 e le osservazioni corrispondenti.*

ARTICOLO L.

Se la mole degli affari farà conoscere il bisogno di aumentare di una camera il Tribunale civile di qualche provincia, o di un Sostituto al Regio Proccuratore, ci riserbiamo di provvedervi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

ARTICOLO LI.

Nel caso di assenza, di man-

canza, o di altro legittimo impedimento di qualche Giudice del Tribunale civile, così che manchi il numero legale per deliberare, le funzioni ne saranno adempite dal Giudice di circondario che risiede nel capo luogo della provincia, o, questo impedito, dal suo Supplente. Nella città di Napoli nella quale vi sono più Giudici di circondario, il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, destinerà tra essi quelli che dovranno prestare il servizio in qualità di Supplenti nelle camere del Tribunale civile.

OSSERVAZIONI.

I. Nelle provincie di Terra di lavoro, di Capitanata, e di Terra di Bari la mancanza del giudice del tribunale civile è supplita nel modo prescritto nel seguente decreto.

DECRETO DE' 22 LUGLIO 1817.

Art 1. *Ne' tribunali civili residenti in Santamaria, Lucera, e Trani, per compiere il numero legale de' votanti ne' casi dell' art. 51 della legge organica giudiziaria de' 29 Maggio 1817, interverranno i rispettivi giudici di circondario, o i loro supplenti. Essi ancora ne' casi dell' art. 99. della medesima legge, suppliranno i giudici istruttori residenti ne' detti comuni.*

2. *I giudici degli enunciati tre circondarj, poichè sono incaricati delle dette funzioni, apparterranno alla prima classe.*

3. *La disposizione dell' articolo precedente non deroga, per rispetto a' giudici de' circondarj di Capoa, Foggia, e Bari, al disposto nell' articolo 19 della suddetta legge. Essi poichè risiedono in capoluoghi di provincia, saranno ancora di prima classe.*

ARTICOLO LII.

Nel Tribunale civile di Napoli, non ostante che vi sieno dodici Giudici di circondario, nella stessa sentenza non potrà votare più di un Giudice di circondario.

ARTICOLO LIII.

I Tribunali civili pronunzieranno le loro sentenze col numero per lo meno di tre Giudici votanti.

OSSERVAZIONI.

I. Ove avvenga che nella discussione della causa intervengano quattro giudici; può emettersi la sentenza con tre voti ? Il seguente rescritto risolve il dubbio per l' affermativa.

REAL RESCRITTO DE' 30. AGOSTO 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Ho proposto a Sua Maestà il dubbio, se le cause portate all' udienza del tribunale civile, mentre eran presenti quattro votanti, possano poi esser giudicate coll' intervento di soli tre ;

La Maestà Sua si è degnata dichiarare, che possono le dette cause decidersi con tre votanti.

II. Le norme per riunire le opinioni sono segnate ne' seguenti articoli del codice di procedura civile.

ESTRATTO DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Art. 116. Le sentenze si pronunziano a pluralità di voti all' istante, i giudici però possono ritirarsi nella camera del consiglio per maturare la loro deliberazione, e raccogliere i voti; possono altresì prorogare la causa ad una delle prossime udienze e per pronunciar la sentenza.

117. Se accade che vi siano fra giudici più di due opinioni differenti, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni che hanno avuto maggior numero di voti; quest' accessione però non ha luogo che dopo un secondo sperimento di votazione.

118. In caso di parità di voti, la causa sarà di nuovo arringata, chiamato un altro giudice per togliere la parità; in mancanza di giudice, un supplente, (1) in mancanza di questo, un avvocato matricolato (o laureato); ed in mancanza, un patrocinatore, secondo il rispettivo ordine d'anzianità.

ARTICOLO LIV.

I Tribunali civili giudicheran-

---

(1) Nell' attual sistema non vi è altro supplente che il giudice del circondario dove risiede il tribunale. (*Vedi art.* 51.)

no in prima istanza tutte le cause personali, reali, e miste, eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite a' Giudici di circondario, o ad altri Tribunali.

OSSERVAZIONI.

I. Vedi gli articoli 12, 21, 22, 66, e 69, dove sono determinate le materie attribuite alla conoscenza de' conciliatori, de' giudici di circondario, e de' tribunali di commercio.

II. È anche attribuita ai tribunali civili la facoltà di rilasciare alle curie ecclesiastiche i documenti della pertinenza e della libertà de' fondi, che debbono costituire il patrimonio sacro (*articolo 21 del concordato*)

Il seguente rescritto determina il modo col quale i tribunali debbono esercitare questa attribuzione.

REAL RESCRITTO DE' 27 GIUGNO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' articolo 21 del concordato di recente conchiuso tra Sua Maestà e la Santa Sede, prescrive che i tribunali civili delle provincie debbano rilasciare alle curie ecclesiastiche i documenti

della pertinenza e della libertà del fondo, che costituir dee il patrimonio sacro di coloro, che ascendono agli ordini sacri. I tribunali non possono ricusare questi documenti.

Sua Maestà volendo provvedere alla regolare ed esatta esecuzione dell' indicato articolo, si è compiaciuta ordinare.

1. Che il certificato sulla libertà e pertinenza del fondo da costituirsi in patrimonio, debba essere spedito dal tribunale civile delle rispettive provincie, ad istanza dell'ordinando, ed in contraddizione del ministero pubblico.

2. Che il tribunale prima di spedirlo dee verificare 1. la legittimità del titolo con cui si costituisce il patrimonio sacro: 2. la capienza e la libertà del fondo sul quale si costituisce: 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità di beni su' quali costituisce il patrimonio.

3. Che il certificato, che sarà spedito dal tribunale, debba esser trascritto ne' registri delle ipoteche della provincia, in cui sono siti i beni soggetti al peso del patrimonio sacro.

4. Che il regio procuratore debba particolarmente curare l' esecuzione di ciò che è disposto nel numero precedente prima di consegnarsi il certificato all' ordinando.

5. Che lo stesso regio procuratore debba di ogni certificato che sarà spedito, dar conto alla real segreteria e ministero di stato di gra-

zia e giustizia, dalla quale ne sarà dato avviso a quella degli affari ecclesiastici.

III. È nato il dubbio — se trascritto al registro delle ipoteche l' atto costitutivo il patrimonio sacro, per effetto del quale vi è traslazione di proprietà, debba trascriversi altresì la sentenza del tribunale? — Questo dubbio è stato risoluto dalla seguente ministeriale.

MINISTERIALE DE' 24 SETTEMBRE 1818.

(Dipartimento della Giustizia)

La trascrizione del certificato ha per oggetto di evitare l' alienazione o l' ipoteca del fondo, onde assicurare l' integrità del sacro patrimonio. Quindi allorchè trovasi provveduto all' oggetto colla trascrizione dell' atto della donazione, si può dispensare alla trascrizione del certificato.

Articolo LV.

L' appellazione delle sentenze de' Giudici di circondario in materia civile si apparterrà a' Tribunali civili in ultima istanza (1)

---

(1) *Vedi* codice di procedura civile, lib. III. titolo unico delle appellazioni.

Articolo LVI.

I Tribunali civili giudicheranno inoltre della competenza tra i Giudici di circondario compresi nella loro giurisdizione, e delle ricuse prodotte avverso i medesimi (1)

Osservazioni.

I. Questa facoltà accordata ai tribunali civili è limitata alle sole quistioni di competenza, ed alle sole ricuse in materia civile: quelle in materia penale sono giudicate dalle gran corti criminali a' termini del seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 24 OTTOBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' articolo 56 della legge organica de' 29 Maggio 1817, attribuisce al tribunale civile la facoltà di pronunciare sulle quistioni di competenza tra' giudici di circondario compresi nella sua giurisdizione, e sulle ricuse che saranno contro di essi prodotte.

---

(1) *Vedi* tit. IX, lib: I. del codice di procedura civile.

È surto il dubbio, se la disposizione dell'indicato articolo comprenda indistintamente le quistioni di competenza, e le ricuse, che hanno luogo ne' giudizj civili e penali, ovvero si limiti a quelle che han luogo ne' primi soltanto.

Sua Maestà sulla considerazione che le quistioni di competenza e le ricuse sono incidenti accessorj della causa principale, ha ordinato, che producendosi ne' giudizj penali, debbano pronunciare sulle medesime le gran corti criminali, alle quali è confidata l'amministrazione della giustizia penale (1).

Articolo LVII.

Avverso le sentenze profferite dal Tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l'appello innanzi

---

(1) Questo sovrano rescritto è stato promosso dal ministro di grazia e giustizia. E' in questa guisa che il ministero di grazia e giustizia, sottoponendo alla conoscenza del legislatore le imperfezioni delle leggi, e promovendo sovrani rescritti o decreti „ fa riempiere i „ voti delle leggi, e supplire alle disposizioni obbliate. „

Non altrimenti bisogna intendere le ultime espressioni qui sopra segnate, che si leggono nel Discorso preliminare, al principio della pag. 38.

a quella Gran Corte civile, nella cui giurisdizione è compreso il Tribunale suddetto. Per tutte le altre sentenze de' Tribunali civili non competerà che il ricorso nella Corte Suprema di giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. I giudici de' tribunali civili possono essere attaccati in via civile di *presa e parte* (1): essi sono giudicabili, ove ciò avvenga, dalle gran corti civili (*art.* 106). Possono essere dati a sospetto : in questo caso si debbono osservare le norme prescritte nel tit. XXI. lib. II. del codice di procedura. Possono finalmente essere imputati di reati in uffizio: il giudizio di tali imputazioni appartiene alla suprema corte di giustizia (*artic.* 139.); ma deve però precedere l'autorizzazione sovrana, a' termini della legge de' 19 Ottobre 1818 (*Vedi l'articolo 139 e le osservazioni*).

---

(1) *Vedi* art. 505 del Codice di procedura civile.

Articolo LVIII.

Nelle provincie, nelle quali non sarà stabilito alcun Tribunale di commercio, il Tribunale civile ne eserciterà le funzioni, colle regole e colle forme, che saranno prescritte pe' Tribunali commerciali.

Osservazioni.

I. L' articolo 70 richiede l' intervento, almeno di *cinque* voti nelle sentenze de' tribunali di commercio: l' articolo 53 ne richiede *tre* nelle sentenze de' tribunali civili. Nasce il dubbio se, quando questi tribunali assumono il carattere di tribunali di commercio, in forza del presente articolo, possono emettere le loro sentenze con tre voti? Non vi è finora alcuna disposizione legislativa che risolve questo dubbio; ma la giurisprudenza de' tribunali del regno lo ha risoluto per l' affermativa.

II. La disposizione contenuta in questo articolo sulle regole e forme che i tribunali civili debbono seguire ne' giudizj commerciali non porta veruna alterazione all' esercizio delle funzioni del pubblico ministero presso tai tribunali. Sebbene l' art. 64 attribuisce ne' tribunali di com-

mercio, all' ultimo giudice le funzioni del ministero pubblico, nulladimeno presso i tribunali civili, anche negli affari di commercio, sono gli agenti ordinarj di questo ministero che ne assumono l' esercizio (*Ministeriali del dipartimento della giustizia de' 20 Agosto 1817, e de' 18 Aprile 1818*).

Articolo LIX.

I Notaj, e le camere notariali, per quanto concerne le loro funzioni, saranno sottoposte a' Tribunali civili.

Osservazioni.

I. Questo articolo contiene una modificazione al regolamento de' 5 Gennajo 1809 sul notariato, col quale i notaj e le camere notariali erano state poste nella dipendenza de' tribunali d' appello, oggi gran corti civili.

TITOLO V.

De' Tribunali di commercio.

ARTICOLO LX.

Vi sarà un Tribunale di commercio in ciascun de' luoghi che saranno da Noi designati.

OSSERVAZIONI.

I. Nelle sole provincie di Napoli e Capitanata è stato istituito un tribunale di commercio: quello della provincia di Napoli risiede in Napoli; quello della provincia di Capitanata risiede in Foggia (*Decreti de' 20 Giugno, e de' 29 Luglio 1817.*

II. Nelle altre provincie le funzioni del tribunale di commercio sono attribuite al tribunale civile: (*art.* 58.)

III. Ad oggetto di provvedere con maggiori mezzi alle prosperità del commercio, è stata, col decreto degli 11. Marzo 1818, istituita una autorità mediatrice tral governo ed i commercianti. Questa autorità porta da un lato alla conoscenza del governo i bisogni del commercio, e richiede gli opportuni provvedimenti onde sod-

disfarli; e porta dall' altro ai commercianti quei lumi e di quelle istruzioni che il governo nella estensione delle sue vedute, e nelle sue relazioni politiche cogli altri stati, può utilmente somministrare.

I fondi necessarj al mantenimento di questa istituzione si attingono dalle operazioni de' tribunali di commercio, secondo le norme segnate nel citato decreto che si trascrive.

DECRETO DEGLI 11 MARZO 1818.

1. Vi sarà in Napoli una camera consultiva di commercio sotto la dipendenza del nostro segretario di stato ministro degli affari interni.

2. Sarà essa composta di nove negozianti, oltre l' intendente della provincia, che ne sarà il presidente, e di un segretario perpetuo da noi nominato, col soldo di ducati quattrocento ottanta annui.

3. Il consiglio provinciale formerà in ogni anno una lista del triplo numero de' negozianti che dovranno prescegliersi per membri di detta camera. Essi dovranno essere nostri sudditi naturali o da noi naturalizzati, e che abbiano una casa attiva di commercio in questa capitale.

4. Essi membri saranno cambiati per terzo in ogni anno. I membri che sortono potranno essere a nostro piacimento rieletti.

5. Avrà detta camera un vice presidente tra i suoi membri, il quale presederà in assenza dell' intendente. La sua elezione sarà fatta a voti segreti da essi membri in ogni anno. Niuno potrà essere eletto se non sia stato in essa camera almeno da un anno precedentemente.

6. La predetta camera di commercio avrà la facoltà di proporre ciò che crederà conveniente alla prosperità del nostro nazionale commercio, oltre quegl' incarichi che le saranno dati da noi o da' nostri ministri segretari di stato.

7. Pel bisognevole al mantenimento di essa camera, sarà percepito in tutte le sentenze che proferirà il tribunale di commercio residente in Napoli, un dritto graduale come siegue, escluse le sentenze il cui valore principale non ecceda ducati quarantanove:

Da ducati cinquanta fino a ducati cento, grana venti;

Da ducati cento uno fino a ducati dugento, grana quaranta;

Da ducati dugento uno fino a ducati seicento, grana sessanta;

Da ducati seicento uno fino a ducati mille dugento, ducato uno e grana venti;

Da ducati mille dugento uno a ducati duemila, ducati due e grana quaranta;

Da ducati due mila uno in sopra ducati tre;

8. Questo dritto si pagherà nelle mani del

cancelliere del detto tribunale nell' atto della consegna della spedizione, e da costui sarà passato in ciascun mese ad un cassiere che la camera destinerà annualmente a voti segreti, il quale, terminata la sua gestione, dovrà renderne regolare conto.

9. Il cancelliere di esso tribunale terrà di questa esazione un separato registro, che in ciascun mese sarà verificato dal presidente del tribunale.

IV. I tribunali di commercio sono sotto la vigilanza de' procuratori generali presso le gran corti civili, e della corte suprema di giustizia (*articoli* 112, e 165).

V. Sono comuni ai tribunali di commercio le disposizioni contenute nel codice di procedura civile sulla remissione delle cause ad altro tribunale per titolo di parentela o affinità, sulla sospicione, e sull' azione civile contra i giudici. *Vedi art. 106 della presente legge*; *tit. XX. e XXI. lib. II., e tit. III. lib. IV. del codice di proced. civile.*

VI. I giudici de' tribunali di commercio sono risponsabili presso la giustizia penale de' reati in uffizio. Per tali reati sono giudicabili dalla suprema corte di giustizia (*art.* 139); ma al giudizio deve precedere l'autorizzazione sovrana a termini della legge de' 19 Ottobre 1818: *Vedi l' art.* 139 *e le osservazioni.*

VII. Le norme che regolano i giudizj de' tribunali di commercio sono fissate nel codice di

procedura civile e nel codice di commercio. Riguardo ai testimoniali debbono seguirsi quelle stabilite nel seguente decreto.

DECRETO DE' 28 APRILE 1818.

Volendo dare una uniformità di disposizioni agli articoli 224 e 225 del codice di commercio, all' articolo 377 della legge del 1 di giugno 1817, ed agli articoli 68 e 69 del decreto del 1. Agosto 1816.

Considerando che per la formazione de' testimoniali è più conducente al bene del servizio di presciegliere i periti tra gli uffiziali, piloti, o sindaci marittimi della real marina, come quelli che solamente sono idonei a giudicar di tali materie, e di escluderne qualunque altra persona; tuttocchè impiegata in altri rami di dipendenza del detto real corpo:

Sulla proposizione de' nostri segretarj di stato ministri delle finanze e della marina:

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. I testimoniali ne' nostri dominj al di quà del Faro saranno fatti nel primo luogo di approdo de' bastimenti innanzi al tribunale di commercio: e se questo non vi sia, innanzi al giudice del circondario del medesimo luogo.

2. Il tribunale di commercio o il giudice di

circondario sceglierà i periti fra i soli uffiziali, piloti, o sindaci marittimi della real marina; escludendo ogni altra persona. I medesimi esamineranno la perdita ed i danni sofferti dal bastimento, e manifesteranno il di loro parere

3. Ne' nostri dominj al di là del Faro, i testimoniali saranno fatti nel primo luogo di approdo del bastimento, presso del giudice locale, e questi sarà egualmente tenuto di scegliere i periti tra gli uffiziali, piloti, o sindaci marittimi della real marina, a norma di quanto si è disposto nell' articolo precedente.

Qualora nel luogo dell' approdo non si trovassero uffiziali, piloti, o sindaci marittimi della real marina, in questo caso il giudice locale sceglierà i periti nel modo che è stato finora praticato, facendo esprimere nel testimoniale la mancanza di detti uffiziali, piloti o sindaci marittimi.

4. Ne' paesi stranieri, i testimoniali saranno fatti innanzi a' nostri consoli o viceconsoli ivi da noi destinati.

Articolo LXI.

Ogni Tribunale di commercio sarà composto di un Presidente e di quattro Giudici, di tre Supplenti e di un Cancelliere.

Osservazioni.

I. I decreti de' 6 Agosto 1817 e de' 4 Agosto 1818 aumentano sino a cinque il numero de' supplenti de' tribunali di commercio di Napoli e di Foggia.

II. Il cancelliere è assistito nell' esercizio delle sue funzioni da sostituti e da commessi. Riguardo ai fondi dai quali costoro ritraggono il loro stipendio e su tutto ciò che ha rapporto al servizio della cancelleria, *Vedi art. 168 e seguenti, e le osservazioni.*

III. Presso ciascun tribunale di commercio è stabilito un determinato numero di uscieri, per le citazioni e per gli altri atti attribuiti dalla legge a questi uffiziali ministeriali. A costoro sono comuni le disposizioni relative agli uscieri degli altri tribunali: *Vedi art. 179 e seguenti, e le osservazioni.*

IV. Il ministero de' patrocinatori che la legge richiede nelle procedure presso gli altri tribunali collegiali, è vietato in quella presso i tribunali di commercio. Ecco ciò che su questo oggetto è prescritto dall' articolo 414. del codice di procedura civile, e dall'art. 13. tit. 1. lib. IV. del codice di commercio.

ESTRATTO DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Art. 414. Le procedure davanti i tribunali di

commercio si fanno senza il ministero di patrocinatori.

ESTRATTO DAL CODICE DI COMMERCIO.

Art. 13. Il ministero de' procuratori forensi è interdetto ne' tribunali di commercio, in conformità dell' articolo 414 del codice di procedura civile; niuno potrà parlare per una parte avanti questi tribunali, se la parte presente all' udienza non lo autorizzi, o se non sia munito di una procura speciale: questa procura, che potrà esser fatta appiè dell' originale o della copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima della chiamata della causa, e da lui sarà cifrata senza niente esigere.

V. Come presso i tribunali di commercio non vi è un agente perpetuo del ministero pubblico, così la corrispondenza cui dà luogo l' amministrazione della giustizia commerciale, è attribuita al presidente. Allo stesso presidente sono anche attribuite le funzioni di disciplina e di ordine accordate ai presidenti de' tribunali civili: *Vedi gli articoli 143 e seguenti, e le osservazioni.*

VI. L'art. 57 della legge de' 30 Giugno 1817 impone ai giudici del tribunale di commercio il seguente dovere:

ESTRATTO DALLA LEGGE DE' 30 GIUGNO 1817.

Art. 57. I giudici de' tribunali di commercio i

sindaci o altri che invece di essi devono cifrare i libri de' negozianti, a termine del codice di commercio, dovranno per l' epoca medesima (per tutto il mese di Marzo 1817) sotto pena della multa di ducati sei per ogni contravvenzione, rivelare al ricevitore del registro del loro domicilio, le qualità, e quantità de' libri da essi cifrati, il numero de' fogli, e la persona cui appartengono; e lo stesso praticheranno ogni qualvolta ne cifreranno de' nuovi, dandone avviso nel mese in cui li avranno cifrati.

ARTICOLO LXII.

Il Presidente, i Giudici, ed i Supplenti saranno eletti da Noi del ceto de' negozianti.

OSSERVAZIONI.

I. Anche il cancelliere è nominato da Sua Maestà (*art. 217*). Il decreto che segue determina lo stipendio del cancelliere del tribunale di commercio di Napoli. Il cancelliere del tribunale di commercio di Foggia percepisce lo stesso stipendio, ma lo riceve dal comune di Foggia, non già dalla tesoreria generale. (*Rescritto de' 25 Novembre 1817*.

DECRETO DE' 4 LUGLIO 1817.

Art. 1. Il soldo del cancelliere del tribunale

di commercio residente in Napoli, è fissato ad annui ducati quattrocento, pagabili dalla tesoreria generale in rate mensuali, e senza altra deduzione che quella stabilita per lo monte delle vedove.

2. Assegniamo al suddetto tribunale di commercio la somma di annui ducati 300 per le minute spese, pagabili anche in rate mensuali dalla tesoreria generale, a contare dalla istallazione del tribunale medesimo.

II. Risguardo al metodo di elezione, *Vedi l' art. 206.*

Articolo LXIII.

I Giudici ed i Supplenti saranno biennali. Il Presidente sarà annuale: ma potrà essere confermato.

Osservazioni.

I. Ciascuno di essi però deve continuare, anche dopo questo termine, nell' esercizio delle sue funzioni, fintantochè non viene nominato ed istallato il nuovo giudice o presidente che deve rimpiazzarlo.

Articolo LXIV.

Nelle cause di competenza de' Tribunali commerciali, nelle quali la legge richiede l'intervento del Ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall'ultimo Giudice in ordine di nomina.

Osservazioni.

I. L'esercizio delle funzioni del ministero pubblico presso i tribunali di commercio è occasionale, non permanente come presso gli altri tribunali collegiali: esso ha luogo ne' casi indicati negli articoli 151 e 161 della presente legge.

È appunto per la mancanza d' un agente del governo presso tai tribunali, che la legge attribuisce la vigilanza sull' amministrazione della giustizia commerciale presso i tribunali di commercio, immediatamente ai procuratori generali presso le gran-corti-civili; e che la corrispondenza per lo servizio della stessa amministrazione ha luogo per mezzo del presidente. Ed è per effetto dello stesso principio, che presso i tribunali civili, dove esiste permanentemente un uffiziale del pubblico ministero, anche ne'

giudizj commerciali, ne esercita le funzioni il regio procuratore, non già l'ultimo giudice (*Ministeriale de' 20 Agosto 1817 riportata nelle osservazioni all' art. 57*).

ARTICOLO LXV.

Tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, così di terra che di mare, saranno di competenza de' Tribunali di commercio.

OSSERVAZIONI.

I. I seguenti articoli del codice di commercio determinano quali sono gli atti di commercio.

ESTRATTO DAL CODICE DI COMMERCIO.

Art. 18, tit. II. lib. IV. *La legge reputa atti di commercio qualunque compra di derrate, e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera, o anche per affittarne semplicemente l' uso;*

Ogn' impresa di manifattura, di commissione, di trasporto, per terra, o per acqua;

Ogn' impresa di somministrazione, di agenzia, di officine, di affari, di stabilimento, di vendite all' incanto, di spettacoli pubblici;

Ogni operazione di cambio, banca, e senseria;

Tutte le operazioni di banche pubbliche;

Tutte le obbligazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri;

Le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

Art. 19. tit. II. lib. IV. *La legge reputa parimente atti di commercio;*

Ogn'impresa di costruzione, ogni compera, vendita, e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore, ed esteriore;

Qualunque spedizione marittima;

Ogni compera, o vendita di attrezzi, arredi, e vettovaglie;

Qualunque noleggio, imprestito a cambio marittimo; qualunque assicurazione, ed altri contratti riguardanti il commercio di mare;

Qualunque accordo, e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio;

Qualunque arrollamento di gente di mare per lo servizio de' bastimenti di commercio.

Articolo LXVI.

I Tribunali di commercio giudicheranno in prima ed in ultima istanza,

1. tutte le dimande, il di cui oggetto non eccederà il valore di dugento ducati:

2. tutte quelle, in cui le parti, prevalendosi de' loro diritti, avranno dichiarato per iscritto di volere esser giudicate definitivamente, e senza appellazione.

Osservazioni.

I. Avverso questi giudizj inappellabili, le parti possono co' mezzi ordinarj, ricorrere per annullamento presso la corte suprema di giustizia.

Articolo LXVII.

Le altre sentenze de' Tribunali di commercio saranno appellabili. L'appello si produrrà presso quella Gran Corte civile, nella di cui giurisdizione si trova il Tribunale di commercio, che ha profferita la sentenza (1).

(1) Vedi Lib. III. del Codice di procedura civile.

Articolo LXVIII.

Ogni sentenza profferita in prima istanza da un Tribunale di commercio sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del Tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata.

Osservazioni.

I. Questa disposizione è uniforme a quella contenuta nell' articolo 439 del codice di procedura civile: l' articolo 440 dello stesso codice determina il modo col quale tale cauzione debba riceversi.

II. I tribunali di commercio non conoscono della esecuzione delle loro sentenze. (*art.* 442 *del codice di procedura civile.*)

Articolo LXIX.

I Tribunali di commercio giudicheranno parimente, a' termini de' tre precedenti articoli, le cause che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere, e mercati, salve le disposizioni contenute nel numero 16 dell' articolo 22 della presente legge.

Osservazioni.

I. A termini del n.° 16 dell'art. 22 la conoscenza delle cause di questa natura appartiene a' giudici di circondario, quando le medesime non solamente risguardano contratti seguiti nelle pubbliche fiere o mercati, ma di più insorgono durante il corso della stessa fiera o mercato.

Articolo LXX.

I Giudici ne' Tribunali di commercio pronunzieranno almeno col numero di cinque.

*

OSSERVAZIONI.

I. I tribunali civili quando assumono la qualità di tribunali di commercio, possono pronunziare col numero di voti prescritto dall'art. 53 : *Vedi quell' articolo , e le osservazioni all' art.* 58.

II. Sul modo onde riunire le opinioni : *Vedi le osservazioni all'art. 53.*

ARTICOLO LXXI.

Le funzioni de' Giudici di commercio saranno meramente onorifiche.

OSSERVAZIONI.

I. I giudici de' tribunali di commercio, facendo parte della gerarchia giudiziaria, sono togati.

II. Sebbene i giudici de' tribunali di commercio in virtù di questo articolo non percepiscano soldo, pure la legge accorda ad essi un'indennità in ragione del loro intervento nelle udienze: *Vedi la Parte I. del Trattato sulle spese giudiziarie, posto in fine al titolo XV. della presente legge.*

TITOLO VI.

Delle Gran Corti criminali.

ARTICOLO LXXII.

Vi sarà una Gran Corte criminale in ogni provincia: avrà la stessa residenza del Tribunale civile.

OSSERVAZIONI.

I. La residenza de' tribunali civili è fissata nell' articolo 47.

ARTICOLO LXXIII.

Ogni Gran Corte criminale sarà composta (salvo ciò che sarà detto ne' due articoli seguenti) di un Presidente, di sei Giudici, di un Regio Proccuratore generale, e di un Cancelliere.

ARTICOLO LXXIV.

Nelle provincie di Napoli e di

Terra di lavoro ogni Gran Corte criminale sarà composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di dodici Giudici, di un Regio Proccurator generale, di due Sostituti, di un Cancelliere, e di un Vice-Cancelliere. Ciascuna delle indicate Gran Corti criminali sarà divisa in due camere.

Articolo LXXV.

Nelle Gran Corti criminali delle provincie di Salerno, Avellino, e Lucera vi sarà un Sostituto del Proccuratore generale.

Osservazioni.

I. Quanto alla distribuzione del servizio nelle varie camere; alla distribuzione del servizio tra' procuratori regj ed i sostituti; ai doveri ed attribuzioni de' presidenti e degli agenti del ministero pubblico: *Vedi* l'art. 143 e seguenti, e le osservazioni. Quanto alla precedenza nelle se-

dute: *Vedi* l'art. 184 e seguenti e le corrispondenti osservazioni.

II. Pel servizio dell' amministrazione della giustizia penale nelle gran corti criminali, è attribuito tanto alla regia procura generale quanto alla cancelleria un determinato numero d' impiegati, i quali ricevono stipendio dal pubblico erario: *Vedi* gli art. 168 e seguenti e le osservazioni; e *Vedi* il Trattato sulle spese giudiziarie posto in fine al tit. XV. della presente legge.

III. È stabilito presso le gran corti criminali un determinato numero di uscieri per la esecuzione degli atti attribuiti dalla legge a questi uffiziali ministeriali: *Vedi* art. 179 e seguenti e le osservazioni, dove sono riunite tutte le disposizioni che risguardano la nomina e la disciplina di questi agenti della giustizia.

IV. È inoltre stabilito un determinato numero di patrocinatori: *Vedi* art. 172 e seguenti e le osservazioni, dove sono raccolte le varie disposizioni che risguardano i patrocinatori e gli avvocati.

V. La gendarmeria reale, prima della riforma subita col decreto de' 18 Settembre 1816, somministrava la forza necessaria pel servizio delle udienze e per tutte le altre operazioni della giustizia penale. L'art. 4 del citato decreto de' 18 settembre, e l'art. 3 del decreto de' 10 novembre dello stesso anno, han sostituito i fucilieri reali alla gendarmeria. Finalmente il decreto de' 3 febbrajo 1817 sgrava i fucilieri reali d' una par-

te di tale servizio e lo attribuisce alle sezioni di fucilieri veterani. Fintanto che queste sezioni di veterani non saranno compiutamente organizzate, colla seguente circolare si è provveduto al modo onde supplire alla loro mancanza.

CIRCOLARE DE' 27 GIUGNO 1818.
Diretta a procuratori generali criminali.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Ad evitare i disordini, che per la mancanza della forza pubblica potrebbero risultare in danno della giustizia, il supremo comando militare ha disposto, che fino a che le sezioni de' fucilieri veterani non sono portate al completo, i fucilieri reali, ed in loro mancanza le riserve de' corpi stazionati nelle diverse provincie, forniscano ai tribunali, provvisoriamente e compatibilmente cogli altri servizj che devono disimpegnare, il dippiù della forza, che occorre per provvedere al servizio della giustizia.

Le signorie loro si metteranno d' accordo co' comandanti delle rispettive riserve, e co' sotto ispettori de' fucilieri reali, per chiedere a' medesimi quella forza, che necessita per la custodia de' rei, e per tutt' altro che ha rapporto agli affari giudiziarj.

VI. Per la esecuzione delle condanne vi è presso ciascuna gran corte criminale un esecu-

tore di giustizia ed un ajutante. Questi strumenti della giustizia penale possono, a norma di disposizioni ministeriali, essere scelti tra quei detenuti per reati, la cui pena irrogata o da irrogarsi non sia perpetua, e che vogliano accettarne le funzioni. La scelta si fa dalla gran corte criminale sulla requisitoria del ministero pubblico, ed è sottoposta all' approvazione del ministro di grazia e giustizia. Il soldo degli esecutori di giustizia è di docati otto al mese: quello de' loro ajutanti di docati cinque. Questa spesa è a carico dell'erario pubblico, e fa parte delle spese di giustizia a termini dell' art. 51 della legge de' 13 Gennajo 1817. *Vedi questa legge riportata nel Trattato sulle spese giudiziarie, posto in fine al tit. XV. della presente legge.*

Articolo LXXVI.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se conoscerà esservi bisogno di un Sostituto al Regio Proccurator generale nelle Gran Corti criminali delle altre provincie non indicate ne' due articoli precedenti,

ce ne farà la proposizione, o vi spedirà egli stesso un Sostituto di una di quelle provincie, ove possa farsene a meno.

Articolo LXXVII.

Le Gran Corti criminali giudicheranno in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale.

Osservazioni.

I. Il presente articolo nel fissare la competenza delle gran corti criminali impiega la voce *alto criminale*. Questa parola non è del linguaggio dell'attuale legislazione, ma è stata tolta dalle leggi estere ed introdotta nel regno. Sotto il nome di cause di *alto criminale* vengono compresi tutti quei reati che sono punibili con *pene criminali* e che la legge chiama *misfatti*. (*Vedi le leggi penali*)- Sono queste cause che le gran corti criminali giudicano in prima ed ultima istanza, salvo il ricorso alla suprema corte di giustizia (*Vedi l'art.* 114).

II. Le gran corti criminali oltre i reati che portano a pene criminali, sono anche compe-

tenti a procedere in prima ed ultima istanza.

1. Per alcuni misfatti che portano a pene correzionali perchè commessi involontariamente, o perchè accompagnati da qualità scusanti:

2. Pe' delitti di vagabondità:

3. Pe' delitti di negligenza per parte de' custodi nell' evasione de' detenuti affidati alla loro cura.

(*Vedi* relativamente ai reati compresi in questi tre numeri le circolari riportate nelle osservazioni all' articolo 57).

4. Pronunciano anche in quei reati che sebbene sieno portati alla loro conoscenza come misfatti, pure dopo la pubblica discussione perdono i caratteri che li qualificavano misfatti, e risultano o delitti o contravvenzioni (*art.* 82).

5. Pronunciano la pena stabilita dalla legge contra i testimonj contumaci ai loro ordini, a' termini del seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 29 AGOSTO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' art. 236 del codice penale, provvisoriamente in vigore sanziona un' ammenda, e la prigionia di sei giorni a due mesi contra i testimonj, che chiamati in giudizio non compariscono, allegando false scuse.

È surto il dubbio se la gran corte criminale sia competente a profferire sul conto de' te-

stimonj contumaci a'suoi ordini, ovvero se il loro giudizio debba rimettersi a' regj giudici di circondario.

Sua Maestà, cui ho proposto il dubbio ha determinato, che in tal caso spetta alla gran corte criminale di pronunziare contra i testimonj contumaci la pena sanzionata nell'indicato articolo.

III. Le gran corti criminali giudicano inoltre i reati in officio de' giudici di circondario e degli agenti del ministero pubblico presso di essi, non essendo questi magistrati compresi nelle disposizioni dell'art. 139 della presente legge: *Vedi* il decreto de' 22 Ottobre 1817, riportato nelle osservazioni all' art. 139.

IV. Pronunciano la competenza nelle cause speciali (*Ministeriale de' 17 Luglio 1818* riportata nelle osservazioni all' art. 88).

V. Giudicano le quistioni di competenza tra' giudici di circondario, e le ricuse contro di essi prodotte ne' giudizj penali (*Vedi* Rescritto de' 24 Ottobre 1818, riportato nelle osservazioni all'art. 56).

VI. Le gran corti criminali cessano di procedere ne' casi preveduti dalla legge de' 12 Febbrajo 1817: *Vedi* l' art. 154 e le osservazioni, dove sono sviluppate tutte le disposizioni relative all' azione pubblica.

VII. Pel giudizio degl' imputati di reati compressi parte ne' dominj al di quà del Faro, e parte ne' dominj oltre il Faro, le gran corti criminali devono uniformarsi alle norme contenute nella seguente legge de' 4 Luglio 1817, la quale

oltre queste norme indica il modo onde elevare e dirimere i conflitti giurisdizionali.

LEGGE DE' 4 LUGLIO 1817.

Art. 1. L'imputato di reati commessi ne' nostri dominj al di quà del Faro, o commessi, ne' nostri dominj al di là del Faro, sia egli reo principale o complice, sarà giudicato dall' autorità nel cui territorio sono stati commessi i reati. Se i reati sono stati commessi nel Faro, procederà l' autorità del territorio più vicino al luogo de' reati.

2. L' imputato di più reati, de' quali parte sia stata commessa ne' dominj al di quà del Faro, e parte ne' dominj al di là del Faro, sarà per tutti i reati giudicato dall' autorità nel cui territorio è stato commesso il reato punibile con pena più grave, a' termini delle leggi. Dall' autorità medesima sarà giudicato ancora ogni correo o complice del reato men grave, nel caso che trovandosi presente al giudizio, può essere giudicato contemporaneamente all' imputato del reato più grave. Nel caso che non può essere tradotto allo stesso giudizio, avrà luogo la competenza territoriale, a' termini dell' articolo primo.

3. Se i reati commessi ne' dominj al di quà del Faro, e i reati commessi ne' dominj al di là del Faro, sono di egual gravezza, l' imputato sarà giudicato per tutti i reati da

quell' autorità che ha prevenuto l' altra nell' arrestarlo o tenerlo presente al giudizio in altro modo permesso dalla legge. Per lo correo o complice in uno de' reati vale la regola dell' articolo precedente.

4. Se l' autorità de' nostri dominj al di quà del Faro crede esser competente a procedere in un giudizio pel quale sta procedendo una autorità de' nostri dominj al di là del Faro, o viceversa, esporrà in una ragionata dichiarazione i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell' uffiziale del pubblico ministero all' autorità che crede incompetente. Se quest' autorità non cede alla dichiarazione che l' è stata comunicata, n' esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare tra otto giorni, e la invierà alla prima autorità.

Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione tra le due autorità. L' effetto del conflitto è di sospendere il procedimento presso ambedue le autorità, dalla contestazione della lite in poi, fino a che l' autorità superiore non dirimerà il suddetto conflitto.

VIII. Nel caso di reati commessi in officio da pubblici funzionarj, le gran corti criminali non possono procedere a giudizio, nè spedire mandato senza l' autorizzazione prescritta dalla legge de' 19 Ottobre 1818: *Vedi* art. 139, e le osservazioni.

IX. Non appartiene alle gran corti criminali di profferire sulle tasse de' difensori che hanno

agito presso delle medesime. I motivi di questa disposizione si contengono nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 30 MAGGIO 1811.

(Ministero di Giustizia)

Qualche corte criminale ha adottato il sistema di pronunciare sulle tasse de' difensori nelle cause di sua competenza.

La legge organica de' 20 Maggio 1808 ha separato nel modo il più positivo i giudizj criminali da' civili, ha attribuito alla cognizione delle corti criminali ed inappellabilmente i primi; ed ha confidato a tribunali di prima istanza ed alle corti di appello in doppio grado di giurisdizione i secondi. I giudizj di tassa, sia qualunque la natura della causa patrocinata, sono giudizj meramente civili. Non vi è alcuna contravvenzione alle leggi penali; si tratta di una domanda di mercede per opere prestate. Le corti criminali non debbono occuparsi di altre cure che di quelle tendenti ad evitare coll'esempio delle pene, ogni attentato all' ordine stabilito dalle leggi: distratte da oggetti stranieri, la loro azione, per questa importante parte della garentia de' diritti sociali, verrebbe a rallentarsi.

Alla legge generale sulla competenza criminale e civile, è stata portata, soltanto per di-

sposizione positiva dell' art. 207 del regolamento de' 20 Maggio 1808 e degli articoli 3 e 4 del decreto de' 23 Ottobre 1809, una eccezione per l' azione civile risultante da danni ed interessi cagionati dal reato; azione che può promuoversi contemporaneamente alla pubblica; ed innanzi agli stessi giudici, e può secondo la norma generale intentarsi nella via civile ordinaria.

Questa eccezione è stata comandata da due forti motivi: 1. per non lasciar sospesa l' azione civile sino al termine definitivo del giudizio criminale: 2. per non dar luogo a due giudizj differenti per uno stesso fatto.

Questa unica eccezione di cui ho parlato serve a confermar la regola, che toglie alle corti criminali la cognizione di qualunque azione civile. Egli è vero che un tribunale civile non sempre può conoscere il merito del patrocinio prestato presso una corte criminale, ma i tribunali civili in simili occasioni si conformeranno alle disposizioni degli articoli 5 e 10 del decreto de' 15 Luglio 1809 sulla organizzazione delle camere degli avvocati. Queste camere composte di avvocati periti nella ragion criminale come nella civile, e che conoscono il merito di ciascuna difesa, e per la qualità del difensore, e per la natura dell' affare, saranno sempre a portata di rischiarare col loro avviso i giudici che debbono pronunziare; tanto più che possono procurarsi agevol-

mente presso la corte criminale tutti i rischiarimenti che debbono servir di fondamento al loro avviso. E dove le camere degli avvocati non sono istallate, possono i tribunali civili richiedere un parere di tre avvocati di loro fiducia.

X. Quanto alla procedura ne' giudizj delle gran corti criminali, *Vedi gli art.* 215 e 222.

XI. Quando nel corso della pubblica discussione viene attaccato di falso un atto dell' istruzione deve sospendersi il dibattimento? La circolare de' 29. Ottobre 1817 risponde per la negativa: *Vedi* questa circolare nelle Osservazioni all' art. 86.

XII. Ne' giudizj penali gli atti sono esenti dalla formalità del registro (1), e del bollo (2) Questa esenzione comprende anche il mandato di consegna, e di cauzione (3). Sul dubbio se la esenzione dalla formalità del registro e del bollo abbia luogo anche nel caso che interviene nel giudizio penale la parte civile è stata presa la risoluzione contenuta nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 13 DICEMBRE 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Si è proposto il dubbio se i processi crimina-

---

(1) Art. 18 n. 10 della legge de' 25 Dicembre 1806.
(2) Art. 28 n. 15 della legge de' 30 Gennajo 1817.
(3) Rescritto de' 19 Settembre 1818.

li e correzionali, quando vi è in giudizio parte civile debbano essere scritti in carta bollata. Il sig. ministro delle finanze mi manifesta su di ciò di aver risoluto questo dubbio negativamente, poichè le leggi de' 25 Dicembre 1816 art. 18 n. 10, e de' 3 Gennajo 1817 art. 28 n. 15 sul registro e sul bollo, esentano da queste due formalità tutti gli atti relativi alla persecuzione de' reati, senza distinguere se siano formati ad istanza del ministero pubblico, o se vi sia in giudizio parte civile.

XIII. Nella istruzione de' processi per falsità ne' biglietti della lotteria reale, commesse fuori della giurisdizione della gran corte criminale di Napoli, le gran corti criminali debbono uniformarsi alle disposizioni contenute nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DEGLI 11 NOVEMBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Per la pruova della falsità ne' biglietti de lotti, oltre le perizie su i bolli, e su di altri oggetti della lotteria, bisogna spesso la testimonianza degl' impiegati nell' amministrazione de' lotti.

Allorchè per questo reato si procede nelle provincie, sarebbe assai imbarazzante se dovessero inviarsi da Napoli i bolli e gl' indicati oggetti; ed inoltre nuocerebbe al servizio della

lotteria se gl' impiegati nella medesima dovessero sempre conferirsi nella gran corte criminale, che procede.

Per allontanare questo inconveniente ha ordinato Sua Maestà, che ove i giudizj di tal natura si trattino presso le gran corti criminali delle provincie, debbano esse inviare alla gran corte criminale in Napoli le carte per la perizia su i bolli, e gli oggetti della lotteria: e che per mezzo della stessa gran corte criminale di Napoli debbono riceversi le deposizioni degl' impiegati nell' amministrazione de' lotti; purchè allo sviluppo della verità sieno sufficienti le loro dichiarazioni scritte, e la gran corte che procede non creda necessario di esaminarsi i medesimi nella pubblica discussione.

Articolo LXXVIII.

Apparterrà ancora alle medesime la decisione dell' appello, che ne' casi stabiliti dalla legge potrà essere prodotto avverso le sentenze profferite da' Giudici di circondario ne' giudizj correzionali o di semplice polizia.

OSSERVAZIONI.

I. Quanto alle norme che regolano la produzione, la discussione, e gli effetti dell' appello ne' giudizj correzionali e di semplice polizia, *Vedi* gli art. 34 e seguenti, e le osservazioni.

ARTICOLO LXXIX.

Ne' reati correzionali o di semplice polizia le Gran Corti criminali pronunzieranno le loro decisioni con quattro giudici.

OSSERVAZIONI.

I. Nella disposizione del presente articolo non è compreso il caso preveduto nell' art. 82.

ARTICOLO LXXX.

In tutte le altre cause di loro competenza, esse pronunzieranno le decisioni col numero di sei giudici, astenendosi, ove sieno

tutti presenti, l'ultimo tra essi in ordine di nomina.

OSSERVAZIONI.

I. Sebbene le gran corti criminali profferiscano le loro decisioni col numero di sei voti, pure è utile che nella discussione di cause gravi e di lunga durata intervengano sette votanti. Può infatti avvenire che nel corso della discussione alcuno de' giudici divenga impedito e non possa perciò votare nella decisione della causa; in questo caso, mancando il numero di sei votanti, dovrebbe chiamarsi un supplente, e dovrebbero ripetersi gli atti del dibattimento: ciò che, tra molti altri inconvenienti, porterebbe ritardo ne' giudizj penali, darebbe luogo all'alterazione delle prove, ed accrescerebbe il dispendio del real tesoro.

ARTICOLO LXXXI.

In parità di voti sarà seguita l' opinione più favorevole al reo.

OSSERVAZIONI.

I. Le norme per riunire le opinioni sono segnate ne' seguenti articoli della legge de' 20 Mag-

gio 1818, i quali sono tuttavia in vigore perchè non derogati da altra legge posteriore.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DE' 20 MAGGIO 1808

Art. 9. La pluralità assoluta de' voti, calcolata sul numero de' giudici presenti alla discussione, è necessaria a formar la decisione in qualunque tribunale.

In caso che niuna delle opinioni abbia ottenuta la pluralità assoluta, i giudici dopo due pruove sono tenuti a riunirsi per ottenerla nel modo seguente.

10. Se due opinioni avranno ottenuta la pluralità relativa sulle altre, o che questa pluralità sia eguale o ineguale, le dette due opinioni saranno messe alle voci, e tutti i giudici voteranno per l' una, o per l' altra.

11. Se vi sieno più di due opinioni, che abbiano una eguale pluralità relativa sulle altre, due di queste opinioni, qualunque sieno, saranno messe alle voci per sapere quale dovrà essere esclusa. Quella che sarà stata esclusa con tale scrutinio, non sarà più messa in quistione, e tutti i giudici voteranno per l' una o per l' altra delle due opinioni restanti. Lo stesso metodo si terrà se tutte le opinioni abbiano ciascuna per se un numero eguale di giudici.

12. Se vi sieno per accidente più di tre opinioni, che abbiano ottenuta una eguale pluralità relativa, due di queste opinioni, qualun-

que sieno, saranno messe alle voci, per sapere qual deve essere esclusa. Quella che non sarà stata esclusa sarà messa di nuovo alle voci con una delle opinioni restanti, qualunque sia, per sapere se l' una o l' altra deve essere eliminata, e così di seguito, finchè le dette opinioni sieno ridotte a due, nel qual caso tutti i giudici voteranno definitivamente per l' una, o per l' altra.

13. Se una sola opinione avrà ottenuta la pluralità relativa, le opinioni, che dopo questa avranno ottenuto il maggior numero di voti eguali, saranno mese alle voci col metodo indicato negli articoli 10, 11, per sapere quali debbono essere escluse, e ciò finchè sieno ridotte ad una, la quale sarà messa alle voci coll' opinione che ha primitivamente riunita la pluralità relativa. Ed in quest' ultimo scrutinio tutti i giudici voteranno definitivamente per l' una o per l' altra.

II. Le norme che regolano la redazione di quelle decisioni che non sono profferite a voti uniformi, sono indicate nella seguente ministeriale.

MINISTERIALE DEGLI 8 MAGGIO 1813.

(Dipartimento della Giustizia)

Si è trovata la relazione di alcune decisioni molto difettosa, dal perchè si veggono in esse notate non solo le opinioni de' giudici che han

formato la decisione, ma quelle ancora de' giudici discordanti. In questa gara ciascuna parte si sforza di sostenere il suo assunto, e ciò produce incertezza, ed altera quel religioso rispetto che deve circondare i giudicati.

Per allontanare questi inconvenienti saranno per l'avvenire osservate le seguenti norme:

Nelle decisioni prese a pluralità o a parità di voti, debbonsi soltanto addurre gli argomenti dell'opinione vittoriosa, senza far menzione di quei dell'opinione succombente. La legge vuole che le decisioni sieno ragionate per porre un freno all'arbitrio illimitato de' giudici, e per rompere quel misterioso silenzio nel quale anticamente venivano involte le loro sentenze. I giudici obbligati a dar ragione del loro sentimento sono esposti alla censura del pubblico, ed alla vigilanza superiore. Se dunque è la decisione quella che dev'esser giustificata, non debbon mai entrare a calcolo i sentimenti di quei giudici che non vi han contribuito: e sarebbe inutile, anzi pericoloso, il riunire in un medesimo sito opinioni opposte e discordanti. Resterebbe così molto indebolita la prevenzione di giustizia che dee accompagnare i giudicati.

La vigilanza che il governo deve esercitare su i giudici, e la conoscenza del merito de' loro voti, si ottiene col registro de' voti, ove saranno annotati i sentimenti che non sono prevaluti.

Articolo LXXXII.

Se nel corso della procedura una Gran Corte criminale conoscerà che l' accusato sia colpevole di un delitto punibile con pena di semplice polizia o correzionale, senza ridursi al numero di quattro, dovrà pronunziarla.

Osservazioni.

I. Le ultime parole di questo articolo — *senza ridursi al numero di quattro* — spiegano il vero senso dell' espressione — *nel corso della procedura* — posta al principio dello stesso articolo. Perchè la gran corte criminale possa pronunciare sopra un delitto che avea le apparenze di misfatto, bisogna che le circostanze dalle quali il delitto prendeva il carattere di misfatto svaniscano *nel corso del dibattimento*. In questo solo caso la gran corte, sotto i cui occhi sono state discusse le prove, e che ha acquistato tutti gli elementi di convizione, pronuncia sul destino dell' accusato, sebbene l' imputazione appartenga alla giurisdizione correzionale. Ma ove tale trasformazione avvenga in qualunque altro perio-

do della istruzione, la gran corte deve rinviare la causa al giudice competente.

Articolo LXXXIII.

I votanti che mancheranno presso una Gran Corte criminale, saranno suppliti da' Giudici del Tribunale civile, i primi nell'ordine di nomina.

Articolo LXXXIV.

In una decisione della Gran Corte criminale non potranno in alcun caso intervenire da votanti più di due Giudici del Tribunale civile.

Articolo LXXXV.

Avverso lo decisioni delle Gran Corti criminali non competerà altro rimedio, che il solo ricorso nella Corte Suprema di giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. Nelle cause correzionali o di semplice polizia, i condannati ad una pena che li privi di libertà non saranno ammessi a ricorrere nella corte suprema, se non sieno in istato di arresto, o se non abbiano data cauzione. *Vedi* i decreti de' 19 e 26 novembre 1812.

II. Quando il ricorso per annullamento si produce avverso la competenza, non si debbono inviare alla suprema corte i processi, ma debbono rimettersi i soli atti enunciati nel decreto de' 25 settembre 1813. *Vedi* questo decreto nelle osservazioni all' art. 135.

TITOLO VII.

Delle Gran Corti speciali.

Articolo LXXXVI.

Le Gran Corti criminali assumeranno ne' casi stabiliti dalla legge il titolo di Gran Corti speciali, e procederanno nel modo dalla legge medesima prescritto.

Osservazioni.

I. I casi attribuiti dalla legge alla cognizione delle gran corti speciali, ed il modo di procedimento, attualmente sono determinati ne' decreti del primo Luglio 1809, de' 23 Gennajo, 3 Luglio e 27 Dicembre 1810, nell' art. 13 del decreto de' 14 Febbrajo 1812, e nel rescritto de' 25 Ottobre 1815 dove è stabilito che contra gli amnistiati i quali si allontanano dal luogo fissato per loro domicilio, senza permesso dell' autorità, sono per questa trasgressione giudicati dalle gran corti speciali, e condannati a tre anni di prigionia.

II. Il complice in un reato speciale è anch' esso sottoposto alla giurisdizione speciale? Il re-

scritto de' 21 Dicembre 1816 risolve questo dubbio per l' affermativa. I motivi di tale soluzione sono esposti nel seguente rapporto presentato a Sua Maestà dal ministro di grazia e giustizia.

SIRE

Ne' fatti criminosi alla cui esecuzione concorrono più persone, l'assoluto autore del reato essendo il numero collettivo di tutti gl' individui, le cui azioni riunite han prodotto l' avvenimento, è bisognato distinguere col nome di complici *tutti que'* coagenti, *i quali han renduto efficace la causa immediata del reato, e sono concorsi coll'* agente principale *a consumarla. La denominazione dunque di* complice *indica la comunione della imputabilità in un atto punibile. A questo modo la voce* complice *in giurisprudenza è stata adottàta per comodo del linguaggio, onde esprimere con una sola parola un' idea complessa, e di relazione.*

Poichè i complici sono anch' essi i rei del fatto prodotto dalle loro azioni riunite; e poichè non può attribuirsi simultaneamente a diversi giudici la conoscenza dello stesso fatto; così niuna legislazione ha mai scisso il giudizio de' compagni del medesimo reato; ed il giudice di uno di essi fu sempre il giudice di tutti gli altri. In fatti l' esistenza della trasgressione, essendo il primo oggetto delle ricerche del magistrato; e la ricerca del trasgressore essen-

do subordinata e connessa alla medesima, l'attribuire a' diversi giudici questa seconda, è lo stesso che discutere in varj giudizj la esistenza di un fatto unico: mostruosità che porterebbe spesso contraddizione ne' giudizj, e produrrebbe la più pericolosa diffidenza sull' amministrazione della giustizia.

Non ostante la evidenza di questo principio stabilito in tutte le legislazioni e rispettato nelle innumerevoli variazioni alle quali esse sono state soggette; debbo io oggi parlare a Vostra Maestà di una decisione della corte suprema di giustizia, la quale ha rimandato a due giudizj diversi la cognizione d' uno stesso fatto.

Un tale Francesco Sforza alla testa di una banda di uomini perduti, per più anni fù il terrore della provincia di Bari. Questa gente perversa, che si era renduta celebre per le sue rapine, arricchita delle spoglie di una intera provincia, e provveduta di mezzi per isfuggire la persecuzione della forza pubblica, non senza molta fatica cadde in poter della giustizia a diverse riprese.

Allorchè i primi masnadieri furono arrestati, la corte speciale, cui è attribuita la cognizione de' fatti che più direttamente sovvertono l' ordine pubblico, si è occupata del loro destino. Essi per allontanar la pena dovuta a' loro misfatti, opposero la incompetenza del giudice; ma la corte suprema rigettò i ricorsi, ed il poter della legge colpì le loro teste.

Tra gli ultimi arrestati vi è un tal Pappalettere imputato di complicità con questa masnada: vi è lo stesso capo della comitiva, Francesco Sforza, e diversi altri suoi complici. Tutti, per differire il giudizio, hanno anche opposto l' incompetenza della corte speciale presso la corte suprema; e questa corte, ha inviato il Pappalettere alla corte ordinaria. Un tal principio, oltre di sottrarre all' azione della giustizia uno di quei malfattori, senza il cui ajuto non potrebbero reggere le comitive de' ladroni in opposizione alla forza pubblica; produrrebbe un danno generale facendo cessare i salutari risultati, che si ritraggono dalla istituzione delle corti speciali. Ove questo principio avesse luogo, i rei de' misfatti che minacciano l' ordine sociale, avrebbero il campo di aggirarsi in tutti i tortuosi giri di una procedura stabilita pe' fatti, la cui verità ha bisogno di esser meglio rischiarata, e dove la sicurezza individuale richiede maggiori presidj.

III. La evasione dal luogo della pena afflittiva, che il decreto del 1.° Luglio 1809 attribuisce alla competenza speciale, è giudicata da quella gran corte speciale, nella cui giurisdizione trovasi il luogo in cui la evasione è avvenuta. (*Parere* dell' abolito consiglio di stato de' 18 Settembre 1815.)

IV. Ove nel pubblico dibattimento un atto dell' istruzione è impugnato di falso, deve la gran corte speciale sospendere il procedimento?

A questo quesito risponde la seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 29 OTTOBRE 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Allorchè nelle pubbliche discussioni un atto del processo, è impugnato di falso, i giudici alla cui prudenza è abbandonato il calcolo de' fatti, potendo desumere la loro convizione dal complesso e da' rapporti de' diversi elementi di prova, e da altre dilucidazioni ch' essi possono all' uopo raccogliere nella stessa pubblica discusionse, dovranno pronunciare sul giudizio principale; essi riserberanno ad altro giudizio la dedotta falsità, nel modo stesso che si pratica, quando la dichiarazione d' un testimonio nella pubblica descussione è arguita di falso.

Articolo LXXXVII.

Nelle decisioni che dovranno essere pronunziate in tempo della pubblica discussione ne' giudizj di rito speciale, interverranno otto Giudici votanti. Questo numero si formerà, aggiungendo a' Giudici criminali il Presidente,

ed ove occorra uno o due Giudici del Tribunale civile della provincia.

OSSERVAZIONI.

I. Nelle gran corti speciali di Napoli e di Terra di lavoro il numero de' votanti si compie nel modo prescritto dal seguente decreto, il quale provvede anche al caso in cui manchi il presidente del tribunale civile per compiere il numero de' votanti nelle gran corti speciali delle altre provincie.

DECRETO DE' 22 LUGLIO 1817.

1. L' articolo 87 della legge del dì 29 di Maggio, riguardante il modo come dee completarsi il numero de' votanti nelle gran corti speciali, non è applicabile a quelle delle provincie di Napoli e di Terra di lavoro, ove le gran corti sono composte di due camere.

Nell' enunciate due gran corti speciali, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una camera all' altra i giudici che occorrono, secondo l' ordine con cui seggono nella rispettiva camera, (1) cominciando dal presidente della medesima.

---

(1) Risguardo all' ordine col quale i giudici seggono, *vedi* art. 184 e le osservazioni.

2. *Nelle gran corti speciali delle altre provincie, quando manchi, o sia legalmente impedito il presidente del tribunale civile, sarà chiamato in sua vece quel giudice dello stesso tribunale che lo segue in ordine di rango.*

ARTICOLO LXXXVIII.

Al procedimento straordinario dovrà sempre precedere la dichiarazione di competenza speciale da farsi con sei voti. Questa dichiarazione non potrà spiegarsi che contra un imputato presente, a danno del quale sia stata ammessa l'accusa, a' termini di ciò che sarà stabilito nel codice di procedura criminale.

OSSERVAZIONI.

I. Poichè la dichiarazione di competenza speciale dee farsi con sei voti, è alla gran corte criminale ch' è attribuita la facoltà di pronunciarla? Le altre decisioni che precedono la pubblica discussione debbon pronunciarsi parimente dalla gran corte criminale?

Il seguente rescritto risolve questi dubbj.

REAL RESCRITTO DE' 24 SETTEMBRE 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' art. 88 della legge organica de' 29 Maggio ultimo prescrive, che al procedimento straordinario debba precedere la dichiarazione speciale da farsi con sei voti.

Sua Maestà, alla quale ho presentato varj dubbj sulla intelligenza di questa disposizione, ha dichiarato, che nella sola decisione da pronunziarsi in tempo della pubblica discussione debbano necessariamente intervenire otto giudici votanti, a' termini dell' art. 87 della stessa legge. Che tutte le altre decisioni, le quali si profferiscono prima del dibattimento, inclusa la dichiarazione di competenza speciale enunciata nel suddetto art. 88, debbano esser pronunciate dalla gran corte criminale con sei giudici votanti secondo il consueto: in caso di parità debba questa risolversi a favor dell' imputato.

II. La seguente circolare, che contiene disposizioni superiori, determina quali notizie debbono enunciarsi nelle dichiarazioni di competenza speciale.

CIRCOLARE DE' 22 APRILE 1815.
Che contiene disposizioni superiori.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Uno de' maggiori ostacoli alla celerità de'

giudizj delle corti speciali sorge dal non essersi ancora ben distinto quali notizie sia necessario comprendere nelle dichiarazioni di competenza. Mentre alcune corti pubblicano intempestivamente il processo istruttorio, altre omettono di dar le notizie più essenziali sulla natura del reato; dal che avviene, che la corte di cassazione è spesso nell' obbligo di chiedere schiarimenti, e sospendere intanto la decisione.

Per aversi una norma, onde distinguere i fatti de' quali si deve far menzione nelle dichiarazioni di competenza, dai fatti che non debbono esservi inclusi, bisogna stabilire le due seguenti quistioni.

1. Concorrono nel reato i caratteri preveduti dalla legge per essere sottoposto alla competenza speciale?

2. Vi sono pruove sufficienti, che gl' imputati abbiano essi commesso questo reato?

La prima quistione dev' essere sviluppata nelle dichiarazioni di competenza speciale. Le corti debbono comprendervi le notizie le più essenziali, che facciano rilevare i caratteri preveduti dalle leggi perchè un reato possa esser sottoposto ad un procedimento speciale. Questi caratteri debbono essere fissati con chiarezza, senza però nuocere alla segretezza del processo istruttorio. La corte di cassazione, quando non troverà in tali dichiarazioni ben distinti i caratteri della specialità, è nel dovere di

chiedere migliori schiarimenti, e provvedersi delle notizie necessarie per dare la definizione legale al reato.

Definito una volta il reato e trovando esser questo per la sua indole compreso tra i reati giudicabili col rito speciale, non debbono le corti diffondersi in dettagli sulla seconda quistione; nè debbono comprendere nelle dichiarazioni le pruove raccolte contro de' prevenuti, e molto meno i fonti dai quali esse sono desunte, altrimenti si pubblicherebbe il processo prima del tempo fissato dalla legge. Essendo il calcolo delle pruove riserbato esclusivamente ai giudici che han dichiarato la competenza, questi dettagli, oltre di essere nocivi alla giustizia, sarebbero anche superflui.

Le dichiarazioni dunque di competenza speciale, bisogna che sieno distinte in due quistioni. Alla prima, cioè se nel reato concorrono i caratteri che il rendono di competenza speciale, la corte risponderà con un sillogismo, dimostrando nelle sue considerazioni il concorso di questi caratteri; citando la legge che in tal concorso ordina il procedimento speciale, e conchiudendo col dichiarare che il reato di cui si tratta è della sua competenza. Alla seconda quistione, cioè se vi sono pruove che l' imputato sia egli l' autore di questo reato speciale, la corte con una dichiarazione generale, e senza svelare le pruove raccolte, risponderà che essendovi contra l' imputato suddetto sufficienti

argomenti di reità, si dichiara competente a procedere contro di lui in un giudizio di rito speciale.

III. Qual atto dell' attuale procedura penale equivale all' ammissione di accusa di cui si fa cenno in questo articolo ?

Il seguente rescritto risponde a questa domanda.

REAL RESCRITTO DEGLI 8 SETTEMBRE 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' articolo 88 della legge organica de' 29 Maggio ultimo ordina, che la dichiarazione di competenza speciale non possa spiegarsi che contra un imputato presente, a danno del quale sia stata ammessa l'accusa, a' termini di ciò che sarà stabilito nel codice di procedura criminale.

Or come manca nel rito attuale il giudizio di ammissibilità d' accusa, è indispensabile durante l' intervallo che ci separa dal nuovo codice, fissare una norma che equivaglia a tal atto.

Ha perciò Sua Maestà determinato che debba considerarsi ammessa l' accusa contra un imputato, quando la gran corte ha spedito contro di esso il mandato d' arresto, o ha dichiarato nello stato legittimo di arresto l'uomo che trovavasi già arrestato.

Questo mandato dunque o questa dichiarazione, supplirà all' atto richiesto dal citato articolo 88 della legge organica.

IV. Le gran corti speciali debbono nella stessa dichiarazione di competenza speciale enunciare la circostanza di essersi spedito contra l' imputato il mandato di arresto, o sia di essersi ammessa l' accusa ai termini del sopra riportato rescritto (*Circolare de' 14 Gennajo* 1818.)

Articolo LXXXIX.

Le dichiarazioni di competenza speciale potranno impugnarsi col ricorso presso la Corte Suprema di giustizia.

Osservazioni.

I. Il ricorso contra la dichiarazione di competenza speciale non arresta il corso del procedimento, ad eccezione del dibattimento che resta sospeso (*Decreto de' 24 Gennajo 1811.*)

II. Per la discussione de' ricorsi avverso le dichiarazioni di competenza speciale, è vietato l'invio degli atti dell' istruzione. Debbono trasmettersi alla corte suprema la copia autentica della prova generica, la dichiarazione della gran corte criminale per la competenza speciale, il ricorso per

annullamento, e le osservazioni del pubblico ministero: *Vedi* il decreto de' 25 Settembre 1813 riportato nelle osservazioni all' art. 135.

Articolo XC.

L'articolo 81 del titolo precedente sarà applicabile ancora alle Gran Corti speciali.

Osservazioni.

I. Cioè che nel caso di parità di voti, prevale l' opinione più mite.

II. Sul modo di riunire i voti, *Vedi* le osservazioni all' art. 81.

Articolo XCI.

Le decisioni delle Gran Corti speciali non saranno soggette nè ad appello, nè a ricorso alla Corte Suprema di giustizia. Le condanne però alla morte, o a pene perpetue profferite senza l' uniformità di sei voti, saranno sotto-

poste alla revisione, che di officio la Corte Suprema di giustizia dovrà farne sugli atti stessi delle cause.

OSSERVAZIONI.

I. Han portato importanti dilucidazioni al presente articolo i due reali rescritti che seguono.

REAL RESCRITTO DE' 14 FEBBRAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' articolo 91 della legge organica de' 29 Maggio 1817 sottopone alla revisione di officio le condanne a pena di morte o a pena perpetua, pronunciate dalle gran corti speciali, senza il concorso di sei voti uniformi.

Sull' intelligenza di questa disposizione è surto il dubbio se tal revisione debba aver luogo soltanto nel caso in cui la discordanza dei voti nasca nell' applicazione della pena, o pure anche nel caso in cui avvenga nella dichiarazione del fatto.

Secondo l' attuale sistema di rito penale il giudizio si compone di due parti interamente separate e distinte:

1. La dichiarazione del fatto;

2. L' applicazione della sanzione penale che vi corrisponde.

La legge attribuisce la prima di queste dichiarazioni al giudice del fatto, e la seconda al giudice del dritto; e sebbene le gran corti criminali, e speciali riuniscano nelle loro facoltà i poteri dell' uno e dell' altro giudice, pure le loro dichiarazioni sulle due quistioni sono talmente distinte e separate, che dopo di essersi nella prima quistione del fatto stabilita la reità dell' accusato con tutte le sue circostanze, qualunque sia stata in essa l' opinione del minor numero de' votanti, tutti nuovamente costituendosi in giudice del dritto, pronunciano sull' applicazione della pena che corrisponde a quel fatto, ch' è stato dichiarato e determinato dal maggior numero. Per la qual cosa può benissimo avvenire, che la dichiarazione della reità sia pronunciata a maggioranza, e l' applicazione della pena ad unanimità di voti.

Sua Maestà cui ho sottoposto questo dubbio, ha risoluto, che la revisione di ufficio stabilita dall' articoto 91, sarà solamente fatta allorchè non concorrono sei voti nell' applicazione della pena: per la discordanza nella prima quistione sul fatto, non deve aver luogo la revisione.

Oltre questo dubbio n' è surto un secondo sull' intelligenza dello stesso articolo.

Un condannato alla pena perpetua senza il concorso di sei voti, si acquieta alla sua condanna: dovrà contro la sua volontà aver luogo la

revisione di officio?

Come la disposizione di cui è proposito non ha per oggetto che la maggior sicurezza delle persone; e come il condannato a pena perpetua che non vuol valersi del beneficio della revisione teme d' incontrare nel secondo giudizio una pena più grave: così Sua Maestà ha risoluto, che la revisione delle condanne a pena perpetua debba solamente aver luogo quando il condannato suddetto vi acconsente.

REAL RESCRITTO DE' 14 FEBBRAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' articolo 91. della legge organica de' 29 Maggio 1817 ordina il rinvio di uficio alla revisione della suprema corte di quelle condanne a pena di morte o a pena perpetua, che le gran corti speciali pronunciano senza il concorso di sei voti.

Questa disposizione ha dato luogo al seguente dubbio:

Nel caso, che lo stesso giudizio comprenda più accusati, de' quali alcuni vengono condannati col concorso di sei o più voti, e gli altri senza il concorso di sei voti; dovendosi per questi ultimi dar luogo alla revisione, deve farsi lo stesso esame anche per gli altri?

Il citato articolo 91 stabilisce un' eccezione al principio generale, che sottrae i giudizj delle gran corti speciali all' esame della suprema

corte di giustizia ; ed affinchè questa eccezione possa aver luogo , l' articolo suddetto espressamente ordina , che le condanne debbano contenere pena di morte o pena perpetua , e che inoltre debbano essere pronunciate senza il concorso di sei voti .

Or è chiaro , che quando contra un condannato non si verificano queste circostanze , la eccezione non deve aver luogo , poichè è segno allora , che nel giudizio vi è tale evidenza , che non lascia dubbio sulla giustizia della pena.

Di più ciascun correo può essere incolpato di un fatto proprio , o di una circostanza aggravante che lo faccia soggiacere ad una pena diversa da quella dell' altro correo : sarebbe assurdo , che il principio liberale , che stabilisce un secondo esame di quel giudizio in cui la discordanza de' giudici mostra essere discutibile un' articolo di legge , si estenda anche al caso in cui il concorso nella stessa opinione elimina qualunque dubbiezza.

Sua Maestà , alla cui decisione ho sottoposto questo dubbio , in considerazione de' sopraccennati motivi , ha determinato , che nel caso in quistione debba eseguirsi la condanna pronunciata colla maggioranza di sei o più voti , sebbene nella stessa decisione si contenga la condanna di altri accusati soggetta a revisione , perchè pronunciata senza il concorso di sei voti.

II. Poichè a norma del sopra riportato rescritto, i giudizj speciali , che nel solo caso preveduto

nel presente articolo sono sottoposti alla revisione della corte suprema, non possono venir annullati che per solo errore nell' applicazione della pena, così la corte suprema non potrà mai portare il suo esame sul rito osservato in tali giudizj: e rimane per conseguenza, anche in questo caso fermo il principio che gli atti del procedimento speciale, tranne la dichiarazione di competenza, non sono soggetti a revisione.

III. È surto il dubbio, se l' eccezioni di amnistia ne' giudizj speciali sieno sottoposte all' esame della corte suprema. Questo dubbio è stato risoluto per la negativa. I motivi di tale soluzione trovansi enunciati nelle osservazioni all' art. 113.

Articolo XCII.

Se dopo di essersi proceduto ad un giudizio col rito speciale, svanisse in seguito del dibattimento il reato speciale, o la circostanza che avea fatto procedere con questo rito, e ciò non ostante rimanesse luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, o per lo stesso reato,

benchè spogliato di quella circostanza ; la Gran Corte speciale assumerà il carattere di Gran Corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena. A tal effetto farà ritirare dal suo consesso quelli tra i giudici che l' erano stati aggiunti per formare il numero di otto votanti.

Osservazioni.

I. Il seguente rescritto stabilisce le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute in questo articolo.

Circolare de' 25 aprile 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Essendo surto qualche dubbio sul modo da eseguirsi la disposizione contenuta nell' articolo 92 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817, ho creduto opportuno fissare le seguenti norme.

Ne' giudizj speciali le gran corti speciali dopo la pubblica discussione dovranno decider

sempre sulla prima quistione se l' accusato sia colpevole del fatto che costituisce il reato speciale: Se tal decisione fa svanire la specialità del reato, perchè il reato stesso vien meglio definito e spogliato di quelle circostanze che lo rendevano speciale, in tal caso la gran corte speciale dichiara di assumere il carattere di gran corte criminale. Fatta questa dichiarazione, i due giudici ch' erano intervenuti come giudici speciali, si ritireranno, ed i rimanenti sei giudici decideranno le quistioni elevate tanto sull' eccezioni perentorie, quanto sull' applicazione della pena corrispondente al reato definito nella prima quistione di fatto.

Nel caso medesimo, se l' accusato si trovava tradotto al giudizio speciale per altro reato ordinario, gli stessi sei giudici ordinarj pronunzieranno tanto sulla quistione di fatto, che sull' applicazione della pena.

II. Secondo il disposto nel presente articolo, perchè la condanna contra l' accusato di reato speciale cumulato con altro reato non speciale possa pronunciarsi dalla gran corte criminale, bisogna che svanisca, o il reato speciale, o le circostanze che gli davano la specialità: nasce or il dubbio se la dichiarazione di *non costa* pel reato speciale sia sufficiente a produrre questo effetto? La soluzione di questo dubbio si trova nella seguente circolare

CIRCOLARE DE' 25 MARZO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Da qualche magistrato essendosi elevato il dubbio se la dichiarazione di non costa *ne' reati speciali produca il passaggio del giudizio dalla gran corte speciale alla gran corte criminale, a norma dell' articolo 92 della legge organica giudiziaria de' 29 Maggio 1817, l' ho risoluto affermativamente. Il* non costa *non dando esistenza all' imputazione speciale, non può produrre gli effetti, che la legge attribuisce a questa circostanza.*

ARTICOLO XCIII.

Le Gran Corti speciali, dopo di aver profferito la condanna, potranno raccomandare, per motivi gravi, i condannati alla Nostra sovrana clemenza per mezzo del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. Non solo queste raccomandazioni, ma qua-

lunque domanda per grazia, sono proposte a Sua Maestà dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia, e vengono discusse nel consiglio de' ministri, a' termini del decreto de' 17 Luglio 1815, e dell' art. 3, n. 11. del decreto de' 2. Maggio 1817.

La grazia si pubblica con decreto, e la comunicazione si fa dallo stesso segretario di stato ministro di grazia e giustizia, inviandone copia alla gran corte criminale di quella provincia dove il condannato si trova in arresto, qualunque sia il tribunale che ha profferita la condanna. La gran corte in pubblica udienza ne dà lettura all' aggraziato, cui si consegna il decreto di grazia. Di tal decreto se ne prende registro nella cancelleria e nel processo: dell' atto della lettura se ne fa processo verbale in doppio originale; uno per restare negli archivj della gran corte, e l' altro per inviarsi al ministro di grazia e giustizia.

TITOLO VIII.

De' Giudici d' istruzione.

Articolo XCIV.

In ogni distretto vi sarà un Giudice d'istruzione. Risederà nel capoluogo del distretto; ed avrà alla sua immediazione un Cancelliere, ed un Usciere.

Nel distretto capoluogo delle provincie le funzioni di Giudice d' istruzione verranno disimpegnate da uno de' Giudici del Tribunale civile, che sarà disegnato dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Nella città di Napoli vi sarà un Giudice d' istruzione per ogni quartiere. La carica di Commessario di polizia sarà annessa a quella di Giudice d' istruzione,

secondochè è stato enunciato nel n.° 4 dell' articolo 20 della presente legge. Gl' Ispettori-Commessarj residenti ne' distretti della provincia di Napoli eserciteranno ne' loro distretti le funzioni di Giudici istruttori.

Osservazioni.

Essendo nuova la istituzione de' giudici istruttori, le disposizioni della legge organica sono state in questa parte ampliate, modificate, ristrette, dilucidate, con decreti, con rescritti, con regolamenti, con circolari. Riporteremo per esteso sotto ciascun articolo i cangiamenti portati, onde il lettore possa formarsene una idea compiuta.

I. I distretti ne' quali sono divise le varie provincie sono fissati nella legge de' 10 Maggio 1816 sulla circoscrizione de' reali dominj al di quà del Faro.

II. Ad ogni giudice d' istruzione è assegnato un locale a spese pubbliche per la sua officina. Questi giudici, del pari che i loro cancellieri, possono in tai locali stabilire anche la loro abitazione, purchè si uniformino a quant è prescritto nella seguente circolare.

*

CIRCOLARE DE' 6 AGOSTO 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il ministro degli affari interni, premurato da me per lo stabilimento de' locali da assegnarsi alle officine de' giudici istruttori nel capoluogo de' distretti, mi ha fatto osservare esser cosa utile di darsi ne' locali medesimi l' abitazione ai giudici istruttori, ed ai loro cancellieri, qualora questi funzionarj lo vogliano; a condizione però, ch' essi paghino la rata della pigione convenuta, in proporzione del locale che ciascun di loro occuperà.

Siccome questo metodo può far l' utile del servizio, e il comodo anche degli enunciati funzionarj, così i procuratori generali criminali si porranno d' accordo cogl' intendenti, per istabilire l' occorrente, secondo i casi particolari; nell' intelligenza, che rimane sempre in piena libertà degl' istruttori, e de' cancellieri di abitare o no ne' locali loro assegnati.

Essendo surte discussioni sulla rata della pigione che dev' essere a carico de' giudici istruttori e de' loro cancellieri, a' termini della sopra enunciata circolare, i ministri di giustizia, e degli affari interni, l' hanno fissata nelle seguenti proporzioni.

CIRCOLARE DE' 13 MAGGIO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Quando nel medesimo locale vi è l' uffizio, e l' abitazione del giudice istruttore e del cancelliere, la pigione si pagherà per un terzo dall' amministrazione civile, e per due altri terzi dal giudice e dal cancelliere, con quella proporzione che converranno tra loro, avuto riguardo alla maggiore o minore estensione e comodo del locale, che ciascuno di essi occuperà.

Allorchè poi nel locale vi abita il solo giudice, o il solo cancelliere, la pigione si pagherà metà dall' amministrazione, e metà dal funzionario che vi abita.

Questo metodo si deve serbare ancora pe' locali de' giudicati di circondario, quando in essi domiciliano i giudici, ed i cancellieri.

Tutto ciò non reca alcuna novità a quanto trovasi stabilito con la circolare de' 6 Agosto 1817, cioè che rimane sempre in arbitrio de' detti funzionarj di abitare ne' locali ove sono i loro uffizj, ovvero di procurarsi altra abitazione particolare, che più convenga alle loro rispettive circostanze.

III. La disposizione del presente articolo che assegna un giudice istruttore per ogni quartiere della capitale, e che dà a tali giudici le funzioni di commissario di polizia, è stata rivocata col seguente decreto.

DECRETO DE' 3. DICEMBRE 1817.

Volendo che nelle persone de' giudici istruttori della città e distretto di Napoli non si cumuli altra carica, acciocchè non siano distratti dalle molte e gravi loro funzioni;

Volendo inoltre che il sistema organico di tai magistrati in detta città e distretto sia regolato in modo uniforme a quello delle altre provincie de' nostri reali dominj al di quà del Faro;

Veduto l'articolo 94 della nostra legge de' 29 maggio ultimo circa l'ordine giudiziario;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare *e* decretiamo *quanto siegue:*

Art. 1. *I giudici istruttori della città di Napoli non cumuleranno nella loro persona la carica di commessario di polizia; e le funzioni di questa carica saranno esercitate esclusivamente, come prima di detta legge, dagli uffiziali della polizia ordinaria.*

2. *I commessarj di polizia ordinaria della città di Napoli continueranno per le prime indagini ad essere uffiziali di polizia giudiziaria; e per questa parte continueranno ad essere nella dipendenza della gran corte criminale e del proccuratore generale presso la me-*

desima, come lo eran prima della mentovata legge de' 29 maggio ultimo.

3. Ciascuna delle quattro camere del tribunale civile della provincia di Napoli sarà aumentata di un giudice. Tra' giudici di detto tribunale ne saranno destinati quattro, prendendone uno da ciascuna camera, ad esercitare le funzioni di giudici istruttori nella città di Napoli, e nel distretto che ha per capoluogo la medesima.

La designazione di costoro, e la destinazione de' quartieri o circondarj a ciascuno di essi, sarà fatta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

4. Tutte le precedenti disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

IV. Il seguente decreto è un appendice di quello de' 3 Dicembre 1817, riportato nella precedente osservazione.

DECRETO DE' 10 DICEMBRE 1817.

Avendo noi con altro decreto de' 3 del corrente mese disposto, che la carica di giudice d' istruzione, attribuita colla nostra legge de' 29 maggio di quest' anno a' commessarj di polizia nella città di Napoli, non sia più cumulata negli stessi funzionarj;

Considerando che questa nostra determinazione dà maggiori facilitazioni a' commessarj

di polizia di occuparsi degli oggetti di polizia ordinaria ed amministrativa;

Considerando che i tre commessarj di polizia del porto e marina, delle prigioni, e de' giuochi di azzardo, possono per ora essere impiegati ne' quartieri della capitale, ed occuparsi ancora delle funzioni annesse a que' commissariati;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro della polizia generale:

Abbiamo risoluto di decretare *; e* decretiamo *quanto siegue:*

Art. 1. Vi saranno nella città di Napoli dodici commessarj di polizia, ciascuno de' quali sarà addetto ad un quartiere.

2. *I commessarj di polizia del porto e marina, delle prigioni, e de' giuochi di azzardo restano per ora aboliti. Le attribuzioni di questi tre commissariati saranno distribuite come siegue:*

1. *Quelle del commissariato del porto e marina saranno disimpegnate dal commessario del quartiere Porto;*

2. *Quelle della delegazione delle prigioni, dal commessario del quartiere Vicaria;*

3. *Quelle del commissariato de' giuochi di azzardo, dal commessario del quartiere S. Ferdinando.*

4. *Gl' ispettori ed altri agenti di polizia, che sono addetti agli enunciati tre commissariati, saranno sotto la dipendenza im-*

mediata de' commessarj de' quartieri Porto, Vicaria e S. Ferdinando.

V. Il decreto de' 7 Gennajo 1818, che anch'esso serve di appendice al menzionato decreto de' 3 Dicembre 1817, estende le disposizioni contenute nell'articolo 1. di questo decreto anche a' giudici istruttori di Casoria, Castellammare, e Pozzuoli.

VI. I giudici istruttori, ed i loro cancellieri quando per affari del loro ufficio escono dalla residenza, hanno diritto alle indennità fissate nel rescritto de' 17 Gennajo 1818. Anche agli uscieri, ed anche ai periti e testimonj chiamati a deporre avanti i giudici istruttori la legge accorda delle indennità: *Vedi* la Parte III. § 1. del Trattato sulle spese giudiziarie posto in fine al titolo XV delle presente legge.

VII. Secondo le disposizioni del presente articolo, ne' distretti del capoluogo delle provincie, le funzioni di giudice istruttore vengono disimpegnate da un giudice del tribunale civile scelto dal ministro di grazia e giustizia.

È surto il dubbio, qual parte debba prendere negli affari civili il giudice destinato a far da istruttore? Questo dubbio è stato risoluto colla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 14 FEBBRAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Mi si è chiesto qual parte i giudici de' tribunali civili destinati alle funzioni d' istruttore, debban prendere negli affari del tribunale di cui sono membri.

Come la principale occupazione di tai magistrati dev' esser quella d' istruire i processi ; così non se ne debbono punto distrarre fuori del caso di assoluto bisogno.

Quando dunque nel tribunale civile il numero legale di tre votanti si può compiere , o con tre giudici ordinarj o col giudice di circondario o col suo supplente , gl' istruttori non debbono intervenire nel detto tribunale. Il solo caso in cui vi saran chiamati è quando il numero legale di tre votanti non si possa compiere in alcuno de' due modi sopraindicati. Ed anche in questo caso il presidente, ed il procuratore regio civile esamineranno col regio procuratore generale criminale, se convenga al bene della giustizia distrarre l' istruttore dagli affari di cui trovasi occupato. L' istruttore seguirà l' avviso di questi tre magistrati quando sian concordi , e quello del regio procuratore generale criminale quando vi sia disparere. L' uffizio poi dell' istruttore quando interviene nel tribu-

nale civile è limitato a compiere il numero de' votanti: egli non dev' esser in verun modo nè destinato relatore, nè delegato ad alcun atto d' istruzione.

VIII. È nato il dubbio, chi debba supplire i cancellieri de' giudici istruttori in caso d' impedimento, o mancanza? la soluzione si trova nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 25 FEBBRAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Sua Maestà ha ordinato, che i cancellieri de' giudici istruttori, ne' casi di mancanza o impedimento, sieno suppliti, pe' distretti di residenza de' tribunali, da uno degl' impiegati nella cancelleria della gran corte criminale, che sarà a ciò destinato; negli altri distretti dal cancelliere del giudice di circondario ove risiede l' istruttore.

IX. I plichi che pervengono ai giudici istruttori per mezzo della posta godono la franchigia, giusta le disposizioni del ministro delle finanze comunicate ai procuratori generali criminali colla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 18 MARZO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il ministro delle finanze, ha disposto, che i giudici istruttori ne' limiti del rispettivo distretto, godano la franchigia sotto fascia, a' termini dell' art. 4 del decreto degli 11 Marzo 1809 provvisoriamente in vigore, per tutte le lettere e plichi di uffizio, che loro vengono diretti da' giudici di circondario, e da tutte le autorità e funzionarj del distretto medesimo per affari di servizio; non che per la corrispondenza uffiziale co' procuratori generali presso le gran corti criminali da cui dipendono. Ha disposto inoltre, che nello stesso modo, cioè sotto fascia contro-segnata, sieno ammesse a franchigia le lettere e plichi di uffizio, che i giudici istruttori dirigono alle altre autorità: nel caso però ch' essi debbano corrispondere con autorità fuori del proprio distretto, la detta franchigia ha luogo soltanto quando le lettere sotto fascia e contrasegnate sono dirette per mezzo de' regj procuratori generali delle rispettive provincie.

X. Risguardo al rango che devono occupare i giudici istruttori nelle pubbliche cerimonie, vedi il rescritto degli 11 aprile 1818, riportato nelle osservazioni all' articolo 184.

XI. Si è chiesto, qual vigore debbano avere

gli atti d'istruzione compilati dai giudici istruttori coll'assistenza di persone private, prima che arrivassero nella residenza i cancellieri. A questo quesito risponde il seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 15 APRILE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Taluni giudici istruttori, essendosi posti in attività pria che giungessero i rispettivi loro cancellieri, hanno proceduto ad atti d'istruzione, autorizzando particolarmente delle persone ad assisterli con la qualità di cancelliere, mentre tale autorizzazione non era nelle loro facoltà.

Il Re, considerando che ciò avrebbe potuto dare occasione ad attaccare di nullità gli sopra enunciati atti, e considerando d'altronde, che la parte essenziale degli atti d'istruzione è la presenza del giudice istruttore, si è degnata accordare la sanatoria alle irregolarità alle quali han dato luogo gl'istruttori, facendosi assistere da persone non legittimamente autorizzate a funzionar da cancelliere presso di loro.

XII. I giudici istruttori nella città di Napoli sono presidenti della commissione creata col rescritto de' 17 Giugno 1818 (1) pel giudi–

(1) Questo rescritto è riportato nelle osservazioni all' art. 1.

zio degli autori delle disfide e delle pugne a pietre nella capitale e suoi subborghi. Quanto al giorno, ed al luogo in cui tali commissioni debbono riunirsi, dee avere esecuzione il disposto nella seguente ministeriale.

MINISTERIALE DE' 3 OTTOBRE 1818.

(Dipartimento della giustizia)

Per togliere l'incertezza che potrebbe sorgere sul giorno e sul luogo in cui debbono tenersi le sedute della commissione creata col rescritto de' 17 Giugno 1818, per la repressione delle disfide e delle pugne a pietre nella capitale e suoi subborghi, ho stabilito che tai sedute debbano tenersi nel primo giorno feriale, dopo che ciascun affare sarà in istato di esser giudicato; e che quanto al luogo della seduta, la commissione debba riunirsi ne' locali de' giudicati di circondario de' seguenti quartieri, cioè:

Nel giudicato di S. Ferdinando pe' quartieri S. Ferdinando, Montecalvario, e Chiaja:

Nel giudicato di Porto, pe' quartieri Porto, Pendino, e S. Giuseppe:

Nel giudicato di Vicaria, pe' quartieri Vicaria, Mercato, e S. Lorenzo:

Nel giudicato di Stella, pe' quartiere Stella, Avvocata, e S. Carlo all' Arena.

Articolo XCV.

I Giudici d' istruzione saranno Uffiziali della polizia giudiziale: in questa qualità raccoglieranno le pruove de' reati, e proccureranno la scoverta e l' arresto de' rei, istruendo i processi, e perseguitando i colpevoli nel modo permesso dalla legge.

Osservazioni.

I. Le seguenti istruzioni contenute nel regolamento de' 18 Novembre 1817 approvato da Sua Maestà, determinano con precisione il modo col quale i giudici istruttori debbono esercitare le loro funzioni. Ad oggetto di far conoscere lo spirito di ciascun articolo del regolamento riporteremo inoltre il rapporto fatto a Sua Maestà dal ministro di grazia e giustizia nel sottoporre alla sovrana approvazione il suddetto regolamento.

REGOLAMENTO PE' GIUDICI ISTRUTTORI

Napoli 18 Novembre 1817.

Il Consigliere e Segretario di stato Ministro di grazia e giustizia.

Visti gli articoli 94 e 95 della legge organica de' 29 maggio ultimo, ne' quali vien creata la istituzione de' giudici istruttori rivestiti delle funzioni di polizia giudiziaria : volendo definire le facoltà di questi nuovi funzionarj , e i loro rapporti cogli altri agenti di polizia giudiziaria ;

Determina quanto siegue :

Art. 1. I giudici istruttori dipenderanno da' regj procuratori generali presso le gran corti criminali , i quali sono i primi agenti della polizia giudiziaria di ogni provincia , incaricati per lo scovrimento de' reati , e per la investigazione de' rei.

2. I giudici istruttori , come principali agenti di polizia giudiziaria del distretto , eserciteranno tutte le facoltà accordate dalla legge a' funzionarj di polizia giudiziaria : essi avranno sotto la loro dipendenza i regj giudici di circondario , e gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria nella detta qualità.

3. I regj giudici di circondario ne' casi di delitti e di contravvenzioni , compileranno le pruove necessarie , e procederanno fino alla sentenza a norma delle leggi.

4. *I giudici istruttori vigileranno sulla condotta de' regj giudici di circondario nell' amministrazione della giustizia correzionale e di semplice polizia, e ne faranno rapporto a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali. Per effetto di questa vigilanza potranno i giudici istruttori ne' casi particolari, ordinare ai giudici di circondario il disbrigo di cause correzionali o di semplice polizia, e chieder conto dell' andamento e dell' esito delle medesime, senza sospenderne il corso; ma non potranno però farsene trasmettere gli atti. Finite tali cause, i regj giudici di circondario, anche quando non vi sia appello delle loro sentenze, dovranno trasmettere tutti gli atti a' regj procuratori generali, i quali osserveranno diligentemente qual sia stata in esse la condotta de' regj giudici di circondario, e ne faranno rapporto al ministero di grazia e giustizia.*

5. *I regj giudici di circondario, ne' casi di misfatti raccoglieranno la prova generica, e le prime tracce sul delinquente. I giudici istruttori proseguiranno essi le istruzioni dei processi ne' casi gravi, e negli altri le commetteranno ai regj giudici di circondario del loro distretto.*

6. *In ogni caso di concorrenza dei giudici istruttori co' giudici di circondario o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre preferiti nella compilazione anche*

degli atti generici. I giudici istruttori però, istituiti dalla legge con funzioni superiori, eviteranno queste concorrenze ove non vi fossero indotti da urgenti motivi, e l' eviteranno soprattutto se dovessero uscire dalla loro residenza.

7. Ciascun regio giudice di circondario farà al giudice istruttore del distretto, ed al regio procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia, i rapporti settimanili di tutti i reati commessi nel suo circondario, e pervenuti a sua notizia nel corso della settimana. In affari di grande urgenza, potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile. In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti, e in un terzo le contravvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l' articolo di legge penale che corrisponde a ciascun reato, e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciato. Se il giudice istruttore o il regio procuratore generale, troverà di essersi riportato in un rapporto un reato che apparteneva ad un altro, ne istruirà il regio giudice di circondario per rettificarsi l' errore.

8. I giudici istruttori si serviranno de' rapporti circa i delitti e le contravvenzioni per esercitare la loro vigilanza su' giudici di circondario, a norma dell' articolo 4: si serviranno del rapporto sui misfatti per commetterne le istruzioni o ritenerle a' termini dell' articolo 5.

Nel caso che i giudici istruttori riterranno per loro le istruzioni, richiameranno gli atti dai regj giudici di circondario, i quali fino a che non avranno tale ordine d' invio, proseguiranno essi le istruzioni.

9. I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al regio procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia dei fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni che han commesse, o si han riserbate nel corso della settimana. Il regio procuratore generale potrà ordinare ai giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al regio procuratore generale senza attendere il periodo del rapporto settimanile.

10. I giudici istruttori anche dopo aver commesso le istruzioni de' misfatti a' regj giudici di circondario, vigileranno sulla loro condotta, e potranno all' uopo comunicare a' medesimi le norme da seguirsi per lo scovrimento de' rei, potranno ancora avocare a loro le istruzioni commesse, semprecchè crederanno utile alla giustizia questa misura; e ne informeranno il regio procurator generale presso la gran corte criminale. I regj giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giudice istruttore dello stato delle istruzioni loro commesse.

11. Le gran corti criminali, dopo una requisitoria de' regj procuratori generali presso

le medesime, potranno per urgenti motivi chiedere l' autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia perchè l' istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procuratore generale e la gran corte a chiedere tale autorizzazione, e dev' essere enunciato l' altro giudice cui si vuol delegare la istruzione.

12. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su' reati non riferiti da' giudici di circondario. Sono anche particolarmente incaricati a vigilare sulla osservanza delle sovrane istruzioni de' 22 Gennajo di questo anno, e ad inquirere sugli arresti illegali o illegittime escarcerazioni, e su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie che si commettono nel loro distretto.

13. In ogni settimana i regj giudici di circondario faranno un rapporto al giudice istruttore ed al regio procurator generale presso la gran corte criminale, di tutti gli arresti delle persone, avvenuti nel circondario per qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj per causa di esperimento ne' casi permessi dalle leggi. Un simile rapporto settimanile si farà da' giudici istruttori pel loro distretto al suddetto regio procurator generale. In questi rapporti debbono essere dettagliati i motivi dell' arresto, affinchè il regio procurator

generale e la gran corte criminale diano le disposizioni a norma delle leggi.

14\. *I giudici istruttori, nel caso che avranno bisogno di testimonj residenti fuori il loro distretto, ma nella stessa provincia, li chiederanno direttamente a' rispettivi regj giudici di circondario. Pe' testimonj fuori provincia, si dirigeranno a' rispettivi giudici istruttori. La stessa norma sarà seguita da' regj giudici di circondario pe' testimonj residenti fuori del loro circondario. Gli uni e gli altri promuoveranno gli ufficj superiori quando ne sarà il bisogno.*

15\. *I giudici istruttori saranno in corrispondenza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte le notizie opportune per lo scovrimento de' reati, e per proccurar l'arresto de' rei.*

16\. *I giudici istruttori potranno uscire dalla loro residenza per il distretto semprecchè negli affari d'importanza il bene del servizio ne li consiglierà. Prima però di abbandonar la residenza, ne dovranno dar parte al regio procurator generale presso la gran corte criminale, indicandogli il luogo per dove si dirigeranno; ma potranno partire senza attendere il riscontro.*

17\. *I giudici istruttori avranno sotto la loro immediata ed esclusiva dipendenza una sufficiente forza pubblica destinata ad eseguire tutti i loro ordini e le loro disposizioni, secondo verrà fissato dalle leggi e da' regolamenti. Tutti i depositarj della forza pubblica sono inol-*

tre tenuti a prestar mano forte alle loro disposizioni.

18. Nella città di Napoli non essendo i regj giudici di circondario rivestiti della polizia giudiziaria, sarà questa esercitata da' giudici istruttori. Le carte compilate in materia penale saranno nel termine fissato dalla legge trasmesse al regio procurator generale presso la gran corte criminale, dal quale saranno poi inviate pel giudizio ai regj giudici de' quartieri quelle che risguardano i delitti e le contravvenzioni.

19. I giudici istruttori della città di Napoli saranno nell' obbligo di fare in ogni giorno al regio procurator generale i rapporti indicati negli articoli 7. 13.

20. I regj giudici di circondario dovranno tenere i loro registri per notarvi le contravvenzioni, i delitti, e i misfatti; le notizie delle istruzioni a loro commesse, e l' andamento delle cause di loro competenza.

21. I giudici istruttori avranno un registro di misfatti, nel quale saranno notate tutte le notizie risguardanti il corso delle istruzioni. Presso i giudici istruttori di Napoli vi sarà anche il registro de' delitti e delle contravvenzioni.

22. Dovendo i regj procuratori generali presso le gran corti criminali esercitare la loro vigilanza su' regj giudici di circondario e su' giudici istruttori, esigeranno da questi ultimi in ogni mese uno stato di tutte le istruzioni com-

pletate nel corso del mese, e di tutte quelle che rimangono pendenti, colle indicazioni de' motivi del ritardo e del funzionario che n' era incaricato del disbrigo.

Questo regolamento è stato presentato all'approvazione sovrana dal ministro di grazia e giustizia col seguente rapporto.

SIRE

Il regolamento che io presento a Vostra Maestà vien richiesto dalla nuova istituzione de' giudici istruttori creata colla legge organica de' 29 Maggio ultimo sul potere giudiziario.

Negli articoli di questo regolamento non troverà la Maestà Vostra alcuna norma che riguardi il rito con cui debbono compilarsi le pruove generiche e specifiche de' reati, o spedirsi i mandati contra coloro che ne son prevenuti. Questa parte di procedimento è regolata dalle leggi provvisoriamente in vigore, e formerà un oggetto del nuovo codice di rito criminale, che spero di presentar tra poco a Vostra Maestà.

Non si trattava dunque dopo la creazione di questa nuova magistratura, che di dover fissare i suoi primi doveri, le sue facoltà, e i suoi rapporti colle magistrature esistenti: e ciò è precisamente l' oggetto delle presenti istruzioni.

Nell' art. 1 *vien fissata la dipendenza de' giudici istruttori da' regj procuratori generali presso le gran corti criminali, che sono i primi agenti di polizia giudiziaria nelle provincie. Questa disposizione è uniforme all' art. 96 della suddetta legge organica.*

Nell' art. 2 *si stabilisce la dipendenza che in materie di polizia giudiziaria avranno i giudici di circondario, e gli agenti inferiori da' giudici d' istruzione. Questa disposizione è uniforme all' art. 42 della legge organica.*

In forza degli esposti due articoli viene ad assegnarsi il luogo che questa nuova magistratura occupa nella catena de' funzionarj di polizia giudiziaria. Un giudice istruttore forma dunque il secondo anello di questa catena: egli dipende dal regio procuratore generale, ed ha per suoi dipendenti tutti gli altri funzionarj incaricati dalla legge di questa interessante parte della giustizia penale.

L' art. 3 *dispone che i regj giudici de' circondarj ne' casi di delitti e di contravvenzioni, compilino le pruove necessarie, e procedano fino alla sentenza a norma delle leggi.*

Questo articolo fu dettato nella mira di non occupare i giudici d' istruzione ne' reati minori, onde possano meglio rivolgere tutto il loro zelo e la loro energia su quei fatti che colpiscono più fortemente l' ordine sociale, e che richiedono nell' inquisitore maggior fermezza e sagacità. D' altronde ne' reati correzionali e di

semplice polizia, ne' quali è soprattutto da desiderarsi la celerità del procedimento, bisognava render facile e spedito l'andamento della istruzione; ed abbandonarla a quel giudice istesso in cui la legge ripone la sua fiducia, fino a commettergli la facoltà de' giudizj.

L' art. 4 dispone che i giudici istruttori vigilino su' regj giudici di circondario per l' amministrazione della giustizia correzionale, e di semplice polizia; ed indica quali sieno i mezzi di tale vigilanza. Dispone oltre a ciò che i giudici di circondario, spedite le cause correzionali e di semplice polizia, debbano trasmettere i processi a' regj procuratori generali, ancorchè non vi sia appello delle loro sentenze.

La legge organica ha grandemente esteso il potere de' regj giudici di circondario, rivestendoli della facoltà di pronunziar sentenze nelle cause correzionali; laddove prima non erano autorizzati che ad un semplice voto consultivo.

Quindi è surto il bisogno di trovar de' mezzi onde vigilare sulla condotta che i regj giudici di circondario serberanno in questa parte della giustizia penale. I giudici istruttori che son con essi in contatto, che percorrendo spesso il distretto trovano la opportunità di attingere sul luogo le veridiche notizie sulla condotta di questi funzionarj, sono i loro primi invigilatori: ma questa vigilanza non doveva inceppare il corso della giustizia correzionale e di semplice polizia; è per ciò che in questo

articolo vien limitata la facoltà de' giudici istruttori a quella di poter in tali cause ordinare il disbrigo, chiederne conto dell' andamento e del risultato, e sulle osservazioni raccolte farne rapporto al procurator generale presso la gran corte criminale. A questa vigilanza de' giudici istruttori si accoppia quella de' regj procuratori generali, i quali l' esercitano con un mezzo assai semplice, cioè, osservando i processi che i regj giudici di circondario sono nel dovere d' inviar sempre a' medesimi. Il ministero della giustizia sarà per mezzo di costoro informato se i regj giudici di circondario corrispondono bene a tanta fiducia che in essi la legg ha riposta.

Gli enunciati espedienti, senza violare le facoltà de' regj giudici di circondario, saranno utili come un freno atto a prevenir gli abusi, come un mezzo a scovrirli se sono stati commessi, e come un mezzo ancora per conoscere e premiare coloro che adempiono bene i loro doveri.

L' art. 5 dispone che ne' casi di misfatti la pruova generica e le prime tracce sulla specifica, si raccolgano da' regj giudici di circondario: i giudici istruttori ne proseguiranno essi l' istruzione, o la commetteranno a' regj giudici di circondario. Queste disposizioni sono uniformi agli art. 42 e 97 della legge organica.

Era di necessità dare a' regj giudici di circondario la facoltà di compilar la pruova ge-

nerica, e le prime tracce sul delinquente, poichè il giudice istruttore che risiede nel capoluogo del distretto, non potrebbe accorrere ne' diversi circondarj per la raccolta delle pruove, con quella prontezza che il bisogno esige per non farle smarrire.

Era egualmente necessità, che ne' misfatti men gravi avessero i giudici istruttori la facoltà di delegarne l' istruzione a' regj giudici di circondario. Per tal guisa essi avran più agio di occuparsi degli affari di maggiore urgenza com' è il voto dell' art. 97 della legge organica.

L' art. 6 *dispone, che nella concorrenza de' giudici istruttori co' regj giudici di circondario, o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, i primi sieno sempre preferiti anche nella compilazione della pruova generica. Si prevede quì il caso che per un reato qualunque accorra contemporaneamente il giudice istruttore, ed il regio giudice di circondario a' compilarne le pruove. Era giusto che al giudice istruttore si cedesse il luogo, come quegli che è il primo agente di polizia giudiziaria nel suo distretto.*

Per altro, affinchè il giudice istruttore non fosse per soverchio zelo distolto dalle importanti sue cure, per occuparsi di affari che possono con eguale esattezza esser disbrigati da' regj gudici de' circondarj, o da altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, è scritto nel medesimo art. 6 l' avvertimento onde egli eviti, quando non vi sieno urgenti motivi, la concorrenza cogli agenti inferiori.

L' art. 7 impone a' regj giudici di circondario l' obbligo di far al giudice istruttore ed al procurator generale presso la gran corte criminale, un rapporto settimanile di tutti i fatti criminosi.

Questa disposizione è tratta dell' art. 43 della legge organica; e poichè in quella il regio giudice di circondario avea solamente tal obbligo verso il giudice istruttore, gli si è nel presente articolo imposto il dovere medesimo anche verso il regio procurator generale. La suprema vigilanza che questo funzionario debbe esercitare in tutta la provincia, esigeva imperiosamente che non fosse privato delle notizie de' rapporti settimanili, che dovea ricevere direttamente da' circondarj: le sue disposizioni non sarebbero abbastanza pronte ove attendesse il rapporto dei giudici istruttori. È utile ancora questa misura, perchè i regj giudici de' circondarj sieno meglio conosciuti dal regio procurator generale: questi potrà ben rilevare da' loro rapporti settimanili il grado d' istruzione di que' funzionarj inferiori, e la loro attitudine per la carica che occupano, o per carica di maggior dignità. Senza questo contatto tra' regj giudici di circondario e il regio procuratore generale, questi non potrebbe giammai formarsi di essi un' esatta idea, ma ne avrebbe sempre quella riputazione che al giudice istruttore piacerebbe d' ispirargli.

L' altra disposizione del presente articolo cir-

ca al doversi distinguere i fatti criminosi in tre separati rapporti quante sono le classi de' reati, mentre non aggrava sensibilmente di lavoro i regj giudici di circondario, serve a facilitar la tenuta de' diversi registri presso le gran corti criminali.

La citazione ne' rapporti dell' articolo della legge penale che corrisponde a ciascun reato, servè per mostrare l' idoneità del giudice di circondario, e per obbligarlo ad occuparsi egli stesso di questi rapporti, è non abbandonarli alle cure di un semplice scritturale.

Finalmente nell' articolo stesso si prevede il caso che il règio giudice di circondario abbia mal classificato ne' suoi rapporti un reato, e si dà il mezzo onde emendarne l' errore. Così i registri saranno in regola, ed il procedimento non devierà dalle norme stabilite dalle leggi.

L' art. 8 espone nella prima parte l' uso che i giudici istruttori debbono fare de' rapporti settimanili de' regj giudici di circondario. De' rapporti su' delitti e sulle contravvenzioni si varranno per la vigilanza stabilita nell' art. 4. Del rapporto su' misfatti si valeranno per commettere o ritener le istruzioni a termini dell' art. 5. Per commetter dunque una istruzione o ritenerla per se, il giudice istruttore non deve attendere i primi atti compilati dal regio giudice di circondario: è questa una operazione ch' egli eseguirà bene egualmente su' rapporti settimanili, ne' quali saranno sviluppati tutti

i necessarj ragguagli. Un sistema diverso porterebbe la necessità di doversi inviare gli atti dal regio giudice di circondario al giudice istruttore, e da costui respingersi al regio giudice di circondario. In tali passaggi oltre il pericolo di disperdersi il processo, si consumerebbe inutilmente il tempo più vicino al reato, che suol essere il più prezioso per lo scovrimento della verità.

Nella fine di questo articolo è disposto che i regi giudici di circondario proseguano la istruzione de' misfatti fino a che non abbiano un ordine del giudice istruttore che avochi a se la istruzione. Il motivo di questa disposizione è lo stesso di quello che fa cadere le commesse de' giudici istruttori su' rapporti settimanili; la facilità, cioè, di acquistar le pruove allorchè il reato è recente, poichè il tempo le fa smarrire o le indebolisce, o le diverge. Diverse circostanze potrebbero ritardare la partecipazione degli ordini del giudice istruttore, ed intanto la potenza, la calunnia, la seduzione, la pietà avrebbero tutto l' agio da impiegare i loro mezzi onde arrestare, o deviare il corso della giustizia penale. Sarà dunque commendevole quel regio giudice di circondario che profittando delle sue facoltà, compila rapidamente la istruzione in modo che niente lasci, o ben poco, all' opera del giudice istruttore.

L' art. 9 impone a' giudici istruttori il dovere di un rapporto settimanile al regio procura-

tor generale presso la gran corte criminale, per dargli conto delle istruzioni che han commesse, o che si han riserbate nel corso della settimana. Il regio procurator generale quando osserverà che per interesse della giustizia una istruzione commessa debba esser compilata dal giudice istruttore, gli ordinerà di richiamarla a se.

Questo articolo spiega la vera interpetrazione da darsi all' art. 97 della legge organica. Se il permesso del regio procurator generale dovesse precedere la commessa della istruzione, si perderebbe tutto il tempo necessario per impetrarlo, e caderemmo così negl' inconvenienti espressi nell' art. 8. D' altronde qual altro oggetto potrebbe avere un permesso preventivo oltre quello di evitar che una istruzione importante sia leggermente abbandonata a' funzionarj inferiori? E l' oggetto è ben riempiuto col riservare al regio procurator generale la facoltà di ordinare che una istruzione si compili dal giudice istruttore, il quale dovrà in tal caso avocare a se la commessa.

L' art. 10 accorda a' giudici istruttori la facoltà di richiamar a se le istruzioni anche dopo le commesse. La perenne vigilanza de' giudici istruttori sù regj giudici di circondario, può far conoscere talvolta il bisogno di ritirare una istruzione commessa; ragioni ancora possono sopravvenire e tali, che se fossero esistite al momento della commessa, avrebbero

determinato il giudice istruttore a ritener per se la istruzione.

Non è questa facoltà de' giudici istruttori ingiuriosa per se stessa a' giudici di circondario. Abbiam veduto nell' articolo precedente che il regio procurator generale può ordinar la rivoca della commessa; perchè non potrebbe anche disporla il giudice istruttore? Se i motivi di questa misura sono somministrati dalla condotta dei regi giudici di circondario, eglino non avranno a dolersi della legge; se vengono da cause estrinseche, niuna ingiuria ad essi si arreca.

L' articolo stesso esige che il giudice istruttore semprecchè si vale di questa facoltà, ne dee informare il regio procurator generale, onde questa autorità superiore ne conosca i motivi, e niente le sfugga di ciò che risguarda l' andamento della giustizia penale.

Finalmente questo articolo impone a' giudici di circondario l' obbligo di dar conto in ogni mese al giudice istruttore dello stato delle istruzioni, che loro sono state commesse. Per tal modo le istruzioni non saranno ritardate per inerzia, e saranno rimossi gli ostacoli che forse si saranno incontrati nella compilazione de' processi.

L' articolo 11. prevede il caso in cui il bene della giustizia esige, che la istruzione da un giudice istruttore sia passata ad un altro. Ciò può avvenire per motivi di pubblica sicurezza,

e talvolta anche per cause estranee alla persona dell' istruttore. Conveniva per altro che un giudice istruttore, funzionario circondato dalla confidenza del governo, non fosse leggermente privato di una istruzione che gli appartiene: ecco perchè l' articolo ne richiede il concorso di una requisitoria del regio procurator generale, di una ragionata deliberazione della gran corte criminale, e della superiore approvazione del ministro di grazia e giustizia, il quale presiede eminentemente all' ordine giudiziario. A questo modo la giustizia è garentita, senza essere violati i riguardi verso i giudici istruttori.

L' art. 12 incarica particolarmente i giudici istruttori d' inquirere sù reati omessi da' regj giudici di circondario. Questa omissione può dipendere dal silenzio della parte offesa compressa dal timore di un offensore troppo potente; può anche dipendere talvolta dal funzionario locale per una biasimevole cagione. Il giudice istruttore ch' è un funzionario di ordine superiore, e nelle cui mani si concentrano tutte le fila della polizia giudiziaria del distretto, avrà in suo potere tutti i mezzi necessarj onde non gli sfuggano i reati occultati, e le cagioni dell' occultamento: allora bisogna che spieghi tutta la sua energia per la persecuzione de' rei, e pel castigo de' funzionarj deferenti.

Lo stesso articolo incarica il giudice istrut-

tore di vigilare ed inquirere su qualunque abuso di autorità, che vièn commesso nel suo distretto.

Finoggi l' autorità giudiziaria, unico sostegno della sicurezza individuale, e delle proprietà, non ha potuto adempiere bene questo dovere. I giudici di circondario erano funzionarj isolati, e troppo deboli per opporre la resistenza necessaria agli abusi: i regj procuratori presso le corti criminali per mancanza di funzionarj intermedj ignoravano per lo più ciò che accadeva nella provincia. Quindi gli abusi di ogni genere erano moltiplicati: ogni autorità si arrogava il dritto di carcerare ed escarcerare a suo talento: d' imporre obblighi nuovi non riconosciuti dalle leggi, e di disporre a capriccio delle proprietà. Il popolo così bersagliato e vessato, non trovava una autorità vicina, la cui protezione avesse potuto reclamare. »

Tali disordini che aveano presa radice sotto l' occupazione militare, possono oggi esser emendati colla creazione de' giudici istruttori per ogni distretto.

Questi funzionarj avendo occasione di percorrere i loro distretti, saranno sicuramente in grado di conoscere tutti gli abusi di autorità: rivestiti dalla legge del potere d' inquirere su' reati, eglino porteranno tutta la loro attenzione sugli atti arbitrarj, i quali violano la pace de' popoli, e scuotono le fondamenta della

società. I regj procuratori generali presso le gran corti criminali saranno da' medesimi particolarmente informati di tali abusi, ed all' uopo promuoveranno ordini superiori: così il nome di giudice istruttore desterà nel popolo l' idea di un vero magistrato di pubblica sicurezza.

L' art. 13. obbliga i regj giudici di circondario a fare al giudice istruttore ed al regio procurator generale un rapporto settimanile di tutti gli arresti avvenuti ne' loro circondarj, per qualunque causa, anche de' testimonj per misura di restrizione: e l' obbligo stesso vien imposto a' giudici istruttori verso il regio procurator generale.

Le disposizioni di questo articolo sono date per garentire la sicurezza individuale dagli abusi di autorità e dagli arresti arbitrarj. Il regio procurator generale che è in ogni provincia il primo garante delle leggi, potrà su questi rapporti promuovere le deliberazioni della gran corte criminale per la conferma dell' arresto, e quando il bisogno lo richiegga per la repressione degli abusi verso cittadini illegalmente arrestati: poichè se tutto lo zelo dee mostrarsi onde i rei non isfuggano il poter della giustizia, non si dee con minore scrupolo invigilare onde un cittadino non sia privato del suo più prezioso diritto, se non quando le leggi pel bene comune ritirano da colui la loro protezione.

L' art. 14. dà la norma per la chiamata innanzi al giudice istruttore de' testimonj che risiedono fuori distretto.

Per evitare un lungo giro di uffizj tra le diverse autorità, stabilisce questo articolo che il giudice istruttore si diriga a' rispettivi regj giudici di circondario per avere i testimonj che dimorano nella stessa provincia: per coloro che dimorano in altra provincia, la richiesta sarà fatta al giudice istruttore di quel distretto.

La stessa norma è data a' regj giudici di circondario pe' testimonj residenti fuori il loro circondario.

L' art. 15. mette i giudici istruttori in corrispondenza tra loro per l' arresto degli imputati.

È bastato finoggi ad un reo per salvarsi dalle ricerche della giustizia, il cambiar di provincia: è perciò che la maggior parte de' mandati di arresto rimaneva inesegutita.

Questa prima sorgente d' impunità è derivata dal perchè non esistevano ne' diversi punti delle provincie, autorità incaricate del dovere di mettersi tra esse in un' attiva corrispondenza per la persecuzione de' rei.

La istituzione de' giudici istruttori riempie perfettamente questa mancanza, e per l' avvenire i rei perseguitati e ricercati in ogni angolo di distretto, non potranno così agevolmente sottrarsi alla mano dalla giustizia.

Ma per dare a questo vantaggio tutta l' estensione di cui è suscettibile, bisognerà riformare l' attual sistema pur troppo difettoso sulle carte di garentia di coloro che viaggiano.

Io me ne occuperò dunque, e presenterò a Vostra Maestà le mie idee.

L' art. 16. autorizza i giudici istruttori ad uscire dalla loro residenza, semprecchè il bene del servizio lo esiga. Ciò è conforme all' art. 97 della legge organica.

Aggiunge di più il presente articolo che debbano i giudici istruttori, prima di abbandonar la residenza, darne parte al regio procuratore generale, indicandogli il luogo per dove si dirigeranno. Questa prevenzione non solo era dovuta per effetto di quella dipendenza che gl' istruttori debbono avere verso il regio procurator generale della provincia, ma dippiù affinchè questo funzionario superiore sapesse in caso di urgenza ove dirigere i suoi ordini.

L' art. 17, mette sotto la dipendenza dei giudici istruttori una sufficiente forza pubblica destinata ad eseguire i loro ordini.

Tutta l' importanza e il potere di cui la legge onora la carica di giudice istruttore, non basterà mai ad acquistarle quella considerazione che è necessaria per renderla veramente utile, se l' istruttore non può disporre ad ogni momento della forza pubblica: le sue disposizioni resterebbero anzi deluse, e noi avremmo

perduto una spesa ingente per questa istituzione, e vedremmo sparire tutti i vantaggi che da essa ci attendevamo.

Come potrebbe un giudice istruttore con sicurezza girare il distretto; come potrebbe agire con energia in qualche urgenza momentanea; come potrebbe ispirare terrore a' malfattori, se ad ogni passo incontrasse gli ostacoli che nascono dal commettere ad autorità estranee, che non hanno interesse nella materia, l'eseguimento delle sue disposizioni.

L' esperienza ci ha convinti quanto sia pernicioso il sistema di rendere la forza pubblica interna indipendente dalle autorità civili. Il real decreto de' 18. Febbraro 1816 vi ha portato un rimedio, avendo nell' art. 43 stabilito che all' autorità giudiziaria venisse esclusivamente assegnata una forza competente, e che la stessa fosse esclusivamente sottoposta a' suoi ordini.

Or qual autorità giudiziaria più del giudice istruttore ha maggior bisogno di questa forza? Quale può meglio utilizzarla pel bene della giustizia?

L' art. 18 contiene per la città di Napoli un' eccezione nell' esercizio della polizia giudiziaria. I regj giudici di circondario della capitale non essendo agenti di questo ramo di giustizia penale, la compilazione delle pruove generiche e specifiche di tutti i reati è deferita esclusivamente a' giudici istruttori, ed agli al-

tri funzionarj di polizia ordinaria a termini dell' art. 20, n. 4, della legge organica.

Ma essendo i giudici di circondario della capitale rivestiti come nelle altre provincie della facoltà di pronunziar giudizio nelle cause correzionali e di semplice polizia, il presente articolo stabilisce che si faccia l' invio di tutti i processi al regio procurator generale presso la gran corte criminale, il quale poi trasmette a' regj giudici di circondario i processi di loro competenza.

L' articolo 19 dispone che i rapporti settimanili ordinati negli articoli 7 e 13 si facciano in ogni giorno da giudici istruttori di Napoli al regio procuratore generale presso la gran corte criminale.

Nella capitale ove non esistono le difficoltà di comunicazione che s' incontrano nelle provincie, non vi era ragione a ritardare per una settimana la scienza de' fatti criminosi, al magistrato destinato dalla legge ad imprimere il primo movimento agli atti della giustizia penale.

Gli art. 20, e 21 dispongono che i regi giudici di circondario, e i giudici istruttori debbono avere de' registri. L' esperienza ha mostrato che senza i registri non si possono bene disimpegnar i doveri della carica. Molti affari resterebbero obbliati, ove i registri non si mettessero sotto gli occhi del pubblico funzionario. D' altronde presentando i registri sotto un colpo d' occhio le operazioni fatte e da far-

si, offriranno un mezzo facile per distinguere il funzionario diligente e l' inerte.

Questi due articoli avrebbero bisogno di maggiori ragguagli, circa al modo pratico della tenuta de' registri, e circa i loro modelli. Ma io riserbo questa materia ad un regolamento generale del quale mi sto occupando, e che proporrò tra poco a Vostra Maestà sulla statistica della giustizia penale. Sarà quello il luogo da stabilire presso le diverse autorità, modelli di registri facili nella esecuzione, e fecondi di notizie, onde sia organizzata la più esatta vigilanza su questo ramo il più interessante della pubblica amministrazione.

L' art. 22 che è l' ultimo di queste istruzioni, dispone finalmente che i giudici istruttori trasmettano in ogni mese a' regi procuratori generali uno stato di tutte le istruzioni completate nel corso del mese, e di tutte le istruzioni pendenti, colle indicazioni de' motivi del ritardo, e del funzionario che n' era incaricato.

Lo stato richiesto dal presente articolo mette sotto gli sguardi del regio procurator generale il risultamento delle operazioni fatte per le istruzioni de' misfatti. Questo agente superiore potrà dunque più volte all' anno rivolgere pienamente la sua attenzione su questa parte di procedimento che è la base de' giudizj penali. Così niuna istruzione sarà abbandonata; i giudici istruttori, ed i regj giudici di circondario che più si saranno distinti nella investiga-

zione de' rei, saranno conosciuti e premiati; l' inerzia sarà svelata; gli ostacoli che forse si saranno incontrati pel compimento delle istruzioni, saranno rimossi; tutto contribuirà a far che la giustizia penale non sia paralizzata ne' primi suoi passi.

Vostra Maestà ha creato una nuova magistratura, e l' ha rivestita d' importanti funzioni: Possa essa corrispondere alle mire di Vostra Maestà ed all' aspettazione de' popoli!

I giudici istruttori sparsi ne' distretti su tutta la superficie de' vostri reali dominj, circondati di tutta la considerazione di magistrati collegiali, e del potere di primarj agenti di polizia giudiziaria, han ricevuto dalla legge tutti i mezzi onde compier bene i loro doveri: e se al carattere che imprime ed essi la legge vi si uniranno le necessarie doti personali, noi dobbiamo attenderci dalla loro istituzione i più utili risultamenti.

Concentrandosi nelle mani di questi funzionarj tutte le fila della polizia giudiziaria del distretto, potranno eglino regolar meglio le loro investigazioni; sapranno tra gli uomini del loro distretto que' che sono già avvezzi a reati, e que' che sono d' indole proclive a commetterne; a forza di studiare i facinorosi e i loro andamenti, finiranno per conoscere tutti i loro rapporti, le loro unioni, e per fino i consigli di questi nemici degli uomini, e dissiperanno le nebbie onde i più accorti e consuma-

ti malfattori circondano le loro azioni criminose. Io non cesserò di portar la mia più assidua vigilanza su questi magistrati che hanno nelle loro mani funzioni di sì alta importanza, quali sono quelle di preparare la punizione degli oltraggi fatti al corpo sociale.

II. Per l'arresto de' funzionarj pubblici imputati di reati in ufficio, deve precedere l'autorizzazione superiore ai termini del decreto de' 18 Novembre 1818: *Vedi le osservazioni all' art.* 139.

Articolo XCVI.

I Giudici d' istruzione dipenderanno dalle Gran Corti criminali, e da' Regj Proccuratori generali presso le medesime.

Osservazioni.

I. *Vedi* gli articoli 1 ed 11 del regolamento riportato nelle osservazioni all' articolo precedente, e le circolari de' 2 Maggio e 18 Novembre 1818 riportate nelle osservazioni agli articoli 97 e 98

Articolo XCVII.

I Giudici d' istruzione, previo il permesso del Regio Proccuratore

generale, potranno commettere a' Giudici di circondario l'istruzione de' processi. Il Regio Proccuratore generale, sempre che lo crederà conveniente, potrà fare richiamare questa commessa. Negli affari più urgenti riserberanno per loro medesimi l'istruzione, e si porteranno di persona ne' luoghi del distretto, ove giudicheranno necessaria la loro presenza.

Osservazioni.

I. *Vedi* gli articoli 1, 4, 5, e 9, del regolamento riportato all' articolo 95. L'articolo 9 cambia la disposizione contenuta nel presente articolo; cioè, che la commessa delle istruzioni ai giudici di circondario debba essere preceduta dal permesso del procuratore generale. Le ragioni di questo cambiamento sono spiegate nel rapporto che accompagna il detto regolamento: questo rapporto trovasi riportato nelle osservazioni al sudetto art. 95.

II. Le generali espressioni di questo articolo, che i giudici istruttori possono commettere a' giu-

dici di circondario l' istruzione de' processi, ha fatto nascere il dubbio, se la commessa debba farsi a' soli giudici del circondario ove i reati sono avvenuti, o possa farsi indistintamente a qualunque giudice di circondario del distretto. Il dubbio è risoluto colla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 2. MAGGIO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L' articolo 97 della legge organica de' 29. Maggio 1817, e le istruzioni de' 18 Novembre ultimo, danno al giudice istruttore le facoltà di commettere la istruzione de' processi ai regj giudici di circondario del loro distretto.

Ad oggetto di non ritardare il disbrigo delle istruzioni, i giudici istruttori per le istruzioni che commettono al giudice dello stesso circondario cui il fatto criminoso appartiene, daranno corso alle commesse senza attendere l' approvazione del procuratore generale. Questo magistrato però potrà sempre rivocare la commessa, a termine dell' articolo 9 delle suddette istruzioni de' 18 Novembre.

Per quelle istruzioni poi che i giudici istruttori credono utile di commettere al giudice di un circondario diverso da quello nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto, o di richiamare dal giudice cui si trova commessa per ricommetterla ad altro giudice, dovranno

prima di fare tali commesse chiedere ed attendere l' approvazione del procuratore generale.

Articolo XCVIII.

Le Gran Corti criminali potranno, sulla istanza del Regio Proccuratore generale, disporre, che uno, o più atti d' istruzione sieno suppliti, o dal Giudice istruttore, o da un Giudice di circondario, o dal Giudice commessario, od anche in presenza della Gran Corte.

Osservazioni.

I. Presso alcune gran corti criminali dandosi una troppo estesa interpetrazione a questo articolo, era stato introdotto il sistema di avocarsi le istruzioni dal giudice commissario, spogliando il giudice istruttore della sua giurisdizione, contra le disposizioni dell' articolo 11 del regolamento de' 18 Novembre 1817; o di commettere direttamente le istruzioni ad un giudice di circondario

La seguente circolare elimina tal inconveniente,

e dà le norme su questo articolo, e sulle dette istruzioni de' 18 Novembre 1817.

CIRCOLARE DE' 18. NOVEMBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

La legge organica nell' istituire un giudice istruttore per ogni distretto, ha circondato di fiducia questa nuova magistratura.

Superiori ai giudici istruttori sono i procuratori generali criminali, e le stesse gran corti criminali. Ma essendo questa dipendenza stabilita per unire i giudici istruttori, agli altri a quelli dell' ordine giudiziario, il regolamento de' 18. Novembre 1817. vieta tanto ai procuratori generali, quanto alle gran corti di turbare le loro rispettive giurisdizioni, senza urgenti motivi e senza l' approvazione superiore.

Per effetto dello stesso principio, sebbene la commessa delle cause, che si fa dal presidente ad un giudice della gran corte, ha luogo ordinariamente sul semplice rapporto dell' avvenimento criminoso, pure nè al giudice delegato, nè all' intero collegio è lecito, fuori del caso contemplato nell' articolo 11 del detto regolamento, di avocare a se l' istruzione che tuttavia trovasi presso il giudice istruttore, o presso il giudice del circondario da lui delegato. Possono bensì, e devono questi magistrati superiori, e più particolarmente il pro-

curatore generale come primo agente della polizia giudiziaria nella provincia, sollecitare il disbrigo delle istruzioni, farsi render conto delle più minute particolarità di esse, dar norme e qualunque altra avvertenza che essi crederanno utile, al buon successo del giudizio.

Quando la istruzione è stata già rimessa dal giudice istruttore al procuratore generale, allora questi, se trova doversi seguire ancora qualche altra traccia per lo scovrimento della verità, può respingerla al giudice istruttore, al quale darà le norme corrispondenti; e può anche proporre l' affare alla gran corte. In questo ultimo caso è nelle facoltà del giudice delegato, e molto più dell' intero collegio, il dispensare il giudice istruttore dal prosieguo o dall' adempimento di quegli atti ch' egli ha potuto omettere, e di occuparsene in residenza. Per lo stesso principio non si potrà mai commettere direttamente una istruzione, o una parte di essa ad un giudice di circondario, spogliandone il giudice istruttore, poichè i giudici di circondario devono ricevere la commessa dal giudice istruttore.

Ne' casi poi di particolari, e gravi circostanze, che consigliassero di allontanarsi da queste norme, se ne farà rapporto al ministero per l' approvazione superiore, a' termini del citato articolo 11. del regolamento de' 18. Novembre 1817.

ARTICOLO XCIX.

In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, il Giudice d'istruzione verrà supplito dal Giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto.

OSSERVAZIONI.

I. Quantunque i comuni di Santa Maria, Lucera, e Trani non sieno capoluoghi di distretto, ciò non ostante i giudici di circondario de' comuni medesimi suppliscono i giudici istruttori (*Decreto de'* 22 *Luglio 1817* riportato nelle osservazioni all' articolo 51.)

II. In Napoli dove vi sono più giudici istruttori, la mancanza di uno tra essi non è supplita dal giudice di circondario; ma da un altro istruttore nell' ordine indicato nel seguente decreto.

DECRETO DE' 17 AGOSTO 1818.

Art. I. In caso di mancanza o impedimento di uno de' giudici istruttori del distretto di Napoli, sarà questi di pieno dritto supplito dal giudice istruttore addetto alla camera del tri-

bunale civile , la quale segue nel numero quella, cui appartiene l' istruttore da supplirsi.

Nondimeno, se qualche volta il ministro di grazia e giustizia conosca che il giro di supplenza stabilito coll' articolo precedente, arrechi per circostanze particolari, pregiudizio al corso degli affari, può in tal caso destinare alle funzioni di giudice istruttore un altro dei giudici del tribunale civile.

TITOLO IX.

Delle Gran Corti civili.

Articolo C.

Vi saranno ne' nostri reali dominj al di quà del Faro quattro Gran Corti civili per le appellazioni de' Tribunali civili e di commercio residenti nelle circoscrizioni territoriali delle dette Gran Corti nel modo seguente:

Provincie.	Residenze.
Napoli	Napoli.
Terra di lavoro.	Napoli.
Principato citeriore. . . .	Napoli.
Principato ulteriore. . . .	Napoli.
Contado di Molise	Napoli.
Capitanata	Napoli.
Basilicata.	Napoli.
I tre Abruzzi	Aquila.
Terra di Bari	Trani.
Terra d' Otranto	Trani.
Le tre Calabrie	Catanzaro.

OSSERVAZIONI.

I. Quanto alla competenza delle gran corti civili, *Vedi* gli articoli 105, 106, e le corrispondenti osservazioni.

ARTICOLO CI.

Le Gran Corti civili residenti in Aquila, Trani, ed in Catanzaro saranno rispettivamente composte di un Presidente, e di sei Giudici, di un Regio Proccurator generale, e di un Cancelliere.

ARTICOLO CII.

La Gran Corte civile residente in Napoli sarà composta di un Presidente, di due Vice-Presidenti, di ventuno Giudici, di un Regio Proccurator generale, di due Sostituti, di un Cancelliere, e di due Vice-Cancellieri. Sarà divisa in tre camere.

*

Osservazioni.

I. Sulle attribuzioni del presidente, del regio procurator generale e del cancelliere delle gran corti civili, *Vedi* gli articoli 143 a 147, 148 a 167, 168 a 171, e le osservazioni.

II. Presso ciascuna gran corte civile è stabilito un determinato numero di patrocinatori e di avvocati. *Vedi* gli articoli 172 a 178 e le corrispondenti orservazioni. Inoltre sono addetti alla medesima diversi uscieri: *Vedi* gli articoli 179 a 185 e le osservazioni corrispondenti. Finalmente è destinato ad ogni gran corte civile un corpo di guardia.

Articolo CIII.

Ciascuna Gran Corte civile o camera giudicherà col numero di sette votanti.

Osservazioni.

I. Sulla intelligenza di questo articolo son surti i seguenti dubbj:

1. Il numero di sette votanti è numero di rigore?

2. Nell' affermativa; se nella gran corte civile

di Napoli sono presenti più di sette giudici, quali di essi deve astenersi dal votare?

La risoluzione degli enunciati dubbj è nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 26 LUGLIO. 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il Re, cui ho rassegnato il dubbio proposto circa la intelligenza dell' articolo 103 della legge de' 29 Maggio ultimo per ciò che risguarda il numero de' giudici, che debbono votare nelle camere di cotesta gran corte, si è degnata dichiarare, che il numero di sette votanti fissato nell' enunciato articolo è di rigore; e che qualora in una camera sia presente un numero maggiore di giudici, si asterranno dal votare coloro che trovansi gli ultimi in ordine di rango. Nel caso però, che taluno di questi sia relatore, egli voterà, e si asterrà un altro de' giudici, che lo precede nell' ordine medesimo.

II. Nella gran corte civile di Napoli si era introdotto il sistema di omettere nel foglio di udienza il nome di quei giudici i quali sebbene sieno stati presenti alla discussione ed alla lettura delle conclusioni, si sono astenuti dal votare a norma della sopratrascritta reale determinazione. Or potendo avvenire che tra i sette giudici portati presenti, alcuno fosse impedito

nel giorno della decisione, ne sorge l'inconveniente che la causa rimarrebbe indecisa. Sua Maestà ha provveduto a ciò col rescritto de' 27 agosto 1817 col quale è ordinato « che tutti i giudici i quali » intervengono all'udienza in ciascuna camera del- » la gran corte civile debbano notarsi presenti; » e che quando poi si viene a votare debbano » portarsi presenti i soli giudici che compiono » il numero legale de' votanti, accennando che » gli altri si sono astenuti, secondo il disposto » del real rescritto de' 26 Luglio 1817. »

III. Il sistema di giudicare col numero di sette votanti riceve eccezione per le cause che la gran corte civile in Napoli composta di più camere dee trattare a camere riunite. Tali sono le cause concernenti il servizio interno del collegio, la disciplina degli uffiziali ministeriali (1), le omologazioni de' pareri delle rispettive camere di disciplina degli uffiziali ministeriali, allorchè essi interessano il corpo di questi uffiziali (2); e le cause enunciate nel seguente rescritto.

(1) Art. 13, 73 e 76 del regolamento d' ordine per le corti di appello, e pe' tribunali di prima istanza del dì 1 marzo 1810.

(2) Art. 28 del suddetto regolamento.

REAL RESCRITTO DE' 20 DICEMBRE 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Sul dubbio se le cause rinviate dall' abolita corte di cassazione alla già corte di appello di Napoli, e colà giudicate in contumacia a sezioni riunite, debbano ora in grado di opposizione trattarsi dalla gran corte civile anche a camere riunite, o da una camera sola; Sua Maestà ha risoluto doversi tali cause trattare a camere riunite.

Articolo CIV.

Nel caso di assenza o di altro legittimo impedimento de' Giudici della Gran Corte civile, saranno i medesimi suppliti da quelli fra i Giudici della Gran Corte criminale residente nel luogo medesimo che sono i primi nell' ordine di nomina. In niun caso però potranno votare in una decisione

della Gran Corte civile più di tre Giudici della Gran Corte criminale.

Articolo CV.

Le Gran Corti civili giudicheranno sulle sentenze appellabili profferite dagli Arbitri, da' Tribunali civili, e da' Tribunali di commercio.

Osservazioni.

I. I casi ne' quali le sentenze degli arbitri sono appellabili, si trovano determinati ne' seguenti articoli del codice di procedura civile.

(*Estratto dal codice di procedura civile*).

Art. 1010. I giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso nè di appello nè di cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva. Perchè la riserva abbia il suo effetto in quanto all' appello, deve contenere l' espressa indicazione della corte (del tribunale) presso cui si vuole introdurre il ricorso. Non ostante l' apposta riserva, possono le parti, durante il compromesso rinunziare all' appellazione. Non così possono le

parti rinunziare al rimedio di cassazione che si fossero riservato.

Art. 1023. L' appellazione dalle sentenze degli arbitri ne' casi in cui può aver luogo a' termini del sovra prescritto all'articolo 1010, si porta alla corte (tribunale) destinata dalle parti all' atto del compromesso, quando anche la stessa non fosse altrimenti la competente.

II. Quanto alle sentenze appellabili de' tribunali civili, *Vedi* l'articolo 57 e le osservazioni; quanto a quelle de' tribunali di commercio, *Vedi* gli articoli 66 e 67, e le osservazioni.

Le norme sulla produzione, discussione, e sugli effetti dell' appello nelle materie civili, son fissate negli articoli 443 a 473 del codice di procedura civile.

III. Sebbene le gran corti civili abbiano il secondo grado di giurisdizione, pure nel caso di appello interposto da una sentenza interlocutoria profferita in una causa che sia nello stato di esser decisa definitivamente, possono giudicare simultaneamente sul merito con una sola e medesima decisione.

Questa disposizione ha pur luogo ove le gran corti civili rivochino le sentenze definitive, o per difetto di forme o per qualunque altro motivo. I tribunali civili per le cause che giudicano in appello, sono investiti della medesima facoltà (1).

(1) Art. 473 del codice di procedura civile.

La corte suprema uniformemente alla indicata disposizione ha consacrato la massima « che se » la quistione dedotta nel primo grado di giu- » risdizione, potendo esser decisa non lo sia » stata, non è vietato al tribunale o alla corte » di appello rivocando la sentenza interlocutoria » o definitiva de' primi giudici, il decidere con » una sola e medesima sentenza » (*Decisione* de' 23 Settembre 1809, nella causa della ragion mercantile Marco e fratelli Rossi (1)).

IV. La gran corte civile in Napoli pronuncia non solo sulle sentenze appellabili degli arbitri, de' tribunali civili, e di commercio compresi nella sua giurisdizione, ma ancora sulle decisioni delle altre gran corti civili annullate dalla corte suprema di giustizia: *Vedi* l' art. 119.

Articolo CVI.

Esse giudicheranno ancora de' conflitti tra i Tribunali civili sottoposti alla loro giurisdizione, come ancora dell' azione civile, o sia *presa a parte* contra i Giudici di circondario, contra i Tribu-

(1) *Vedi* il Supplimento alla collezione delle leggi; decisioni civili vol. 1., 1 quaderno, n. 2 pag. 10.

nali di commercio, contra i Tribunali civili, o contra uno o più componenti de'Tribunali anzidetti.

OSSERVAZIONI.

I. Le gran corti civili giudicano anche le quistioni di competenza surte tra i giudici di circondario non compresi nella giurisdizione di uno stesso tribunale civile (*art. 363 del codice di procedura civile*).

II. Il conflitto in generale consiste nella contestazione tra due tribunali sulla loro competenza per uno stesso affare. Il conflitto è positivo se ciascuno de' tribunali vuole attribuire a se la conoscenza dell' affare : è negativo se ambedue se ne dichiarano incompetenti.

I conflitti tra' tribunali civili, del pari che le quistioni di competenza tra' giudici di circondario non compresi nella giurisdizione di una stessa gran corte civile, debbono portarsi alla decisione della corte suprema di giustizia: *Vedi* l'art. 134 e le corrispondenti osservazioni ; *Vedi* inoltre l' art. 565 del codice di procedura civile.

III. La *presa a parte*, di cui si parla nel presente articolo, è l' azione che il litigante esercita contra il suo giudice, onde renderlo risponsabile pel mal giudicato, delle spese del giudizio, non che de' danni ed interessi.

Quanto ai casi in cui vi è luogo alla presa a

parte, ed alle norme che ne regolano la procedura: *Vedi* gli articoli 505 a 516 del codice di procedura civile.

IV. Poichè compete alle gran corti civili il calcolo de' fatti e delle pruove nelle cause portate alla loro conoscenza, così appartiene alle medesime:

1. valutare i documenti esibiti ove non si tratti di titolo autentico;

2. valutare le attestazioni prodotte da uno de' litiganti ad oggetto di provare la soddisfazione del debito (1).

V. Le gran corti civili decidono a pluralità di voti. Ove avvenga che nella deliberazione i giudici si dividano in più di due diverse opinioni, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni che ha avuto maggior numero di giudici (*Articolo* 467 del codice di procedura civile).

Articolo CVII.

Avverso le decisioni delle Gran Corti civili non competerà altro rimedio legale, che il ricorso al-

(1) *Massime* adottate dalla corte suprema nelle decisioni de' 10 Luglio e 9 Settembre 1809 profferite nella causa del signor Francesco Saverio del Monaco, e nella causa del signor Marco Bucci.

la Corte Suprema di giustizia ne' casi e nel modo determinato dalla legge.

OSSERVAZIONI.

I. I casi ne' quali non è ammesso il ricorso alla corte suprema sono:

1. Se il ricorso non è sottoscritto dall'avvocato:

2. Se non esprime con precisione l' articolo della legge o del rito violato (1):

3. Se non costa di essere stato notificato alle parti interessate tra lo spazio di dieci giorni dopo l' intimazione della sentenza (2):

---

(1) Uniformemente a questa disposizione la corte suprema ha deciso, che il ricorso nel quale non sieno allegati gli articoli del rito o della legge violata, non apre l' adito alla deliberazione della medesima corte suprema (*Supplimento* alla collezione delle leggi -- Decisioni civili -- Vol. I, pag. 462.

(2) Il seguente decreto fissa il modo per citare le parti, e prolunga il termine in cui la citazione dev'esser fatta.

DECRETO DE' 27 OTTOBRE 1809.

Art. 1. In materia civile l' istanza di cassazione dee contenere citazione, e deve esser notificata alla persona o al domicilio.

Il termine prescritto nel numero 3. dell' articolo 62 della legge de' 20 maggio 1808 per farne seguire la notifica, è fissato a tre mesi dopo l' intimazione della sentenza

4. Se non è stato presentato alla corte suprema tra il termine di un mese dopo la detta notifica alle parti interessate, le quali tra lo stesso termine dovranno presentare alla corte suprema una memoria risponsiva al ricorso di annullamento:

5. Se non si è depositata la somma di quaranta ducati.

Sono esenti dal deposito gli agenti della corona e del demanio, e le persone indigenti che abbiano giustificato gli estremi nacessarj ad ottenere la esenzione dalle pubbliche tasse (1).

---

per li dimoranti nel regno. Per quei che dimorano fuori del regno, varranno i termini stabiliti nell' art. 73 del codice della procedura civile; purchè questi non siano minori di tre mesi. Ogni disposizione contraria è rivocata.

N. B. Il termine di tre mesi determinato dal presente decreto decorre dal giorno della intimazione della decisione (Supplimento alla collezione delle leggi -- Decisioni civili -- Volume, I. 2 quaderno N.° 34.

(1) Secondo gli articoli 6 e 7 della legge de' 13 Gennajo 1817 l'indigenza dev' esser provata col certificato del sindaco locale, e verificata dall' intendente o sottintendente del distretto. Nel certificato dev' essere enunciato, che la persona in favor di cui si rilascia, non possegga veruno stabile e che non abbia veruna industria visibile, ma viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia.

TITOLO X.

Della Corte Suprema di giustizia.

ARTICOLO CVIII.

Vi sarà in Napoli una Corte Suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutti i Tribunali, e tutte le Gran Corti de' nostri reali dominj al di quà del Faro.

OSSERVAZIONI.

I. Circa la istituzione della corte suprema di giustizia, ed i suoi vantaggi per rendere uniforme la giurisprudenza, e per diminuire da' giudizj l' arbitrio de' giudici, *Vedi* ciò che si è detto nel discorso preliminare.

II. Oltre i tribunali e le gran corti, la corte suprema di giustizia comprende nella sua giurisdizione anche i giudici di circondario ne' casi indicati dall' articolo 116.

Articolo CIX.

Sarà composta di un Presidente, di due Vice-Presidenti, di sedici Giudici, che assumeranno il titolo di *Consiglieri*, di un Regio Proccuratore generale, di due Sostituti col titolo di *Avvocati generali*, di un Cancelliere, e di due Vice-Cancellieri.

Sarà divisa in due camere, delle quali una verrà destinata a giudicare sulle materie civili, e l' altra sulle materie criminali.

Osservazioni.

I. A ragione si è dato il titolo di *consiglieri* a' giudici nella suprema corte di giustizia, poichè questo eminente corpo di magistratura avendo per iscopo l' interesse della legge non quello de' litiganti, e dovendo in ogni anno manifestare al governo le sue osservazioni sul miglioramento della legislazione, esercita una facoltà veramente consultiva. *Vedi* gli articoli 113 e 141, ed il Discorso preliminare.

II. Su ciò che ha rapporto alla distribuzione delle cause, ai doveri ed attribuzioni del presidente vice-presidenti, regio procurator generale ed avvocati generali, *Vedi* l' art. 143 e seguenti, e le osservazioni.

III. Su ciò che ha rapporto alle officine della cancelleria e della regia procura generale, *Vedi* l' art. 168 e seguenti e le osservazioni.

IV. Su ciò che ha rapporto agli uscieri, *Vedi* l' art. 179 e seguenti e le osservazioni.

V. Su ciò che ha rapporto ai patrocinatori: *Vedi* l' art. 172 e seguenti e le osservazioni.

VI. La forza pel buon ordine delle udienze, la somministra il corpo de' fucilieri reali: *Vedi* la 5. osservazione all' art. 175.

Articolo CX.

Ciascuna camera avrà un Vice-Presidente, ed otto Consiglieri, e deciderà col numero di nove votanti.

Osservazioni.

I. Essendo ciascuna camera composta di otto consiglieri, e di un vice-presidente, e potendo inoltre intervenirvi anche il presidente, avviene che alle volte vi sieno presenti dieci votanti. Cosa si farà in questa circostanza? Voteranno

tutti dieci o solamente nove? E se devono essere nove i votanti, quale de' dieci dovrà astenersi?

Le norme su questi dubbj sono contenute nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 31 LUGLIO 1817.
diretto al regio procurator generale presso la suprema corte di giustizia.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio da lei proposto circa il numero de' votanti nelle camere di cotesta suprema corte. La Maestà Sua si è degnata dichiarare, che il numero di nove votanti è di rigore: che qualora si trovino presenti in una camera più di nove votanti, debbano astenersi gli ultimi in ordine di rango: e che ove alcuno di questi sia relatore, egli debba votare ed in sua vece si asterrà il nono consigliere in ordine di rango.

Articolo CXI.

Se in una camera della Corte Suprema di giustizia manca il numero de' votanti prefisso nell' articolo precedente, sarà com-

pletato co' Consiglieri dell' altra camera.

OSSERVAZIONI.

I. Quest'articolo mostra la elevatezza della suprema corte di giustizia al disopra di tutti gli altri corpi giudiziarj. Ne' tribunali civili intervengono da supplenti i giudici di circondario (*art. 51.*); nelle gran corti criminali intervengono i giudici del tribunale civile (*art. 83.*); nelle gran corti civili intervengono i giudici criminali (*art. 104.*); ma la dignità della suprema corte di giustizia non permette che i consiglieri mancanti in una camera sieno suppliti da altri funzionarj dell' ordine giudiziario, fuorchè da' consiglieri dell' altra camera.

ARTICOLO CXII.

La Corte Suprema di giustizia è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Gran Corti, i Tribunali, ed i Giudici che se ne fossero allontanati.

OSSERVAZIONI.

Vedi il Discorso preliminare, e gli articoli 125, e 139.

ARTICOLO CXIII.

La Corte Suprema di giustizia giudicherà non dell' interesse de' litiganti, ma di quello della legge; ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze delle Gran Corti, e de' Tribunali, col solo oggetto se sieno, o no, conformi alla legge.

OSSERVAZIONI.

I. La maggior garentia per la regolarità de' giudizj, e per la costante osservanza delle leggi, consiste precisamente nella disposizione di questo articolo, che vieta alla suprema corte di giustizia di conoscere del merito delle cause, e non le permette che il solo annullamento delle decisioni o sentenze non conformi alla legge. Quin-

di sorge il bisogno del rinvio delle decisioni o sentenze annullate ad un altro giudice. *Vedi* il Discorso preliminare, gli articoli 118 e 125, e le importanti disposizioni contenute nelle osservazioni a tali articoli corrispondenti.

II. Affinchè la suprema corte di giustizia non si allontani dall'oggetto della sua istituzione entrando nell' esame de' fatti attribuito indipendentemente ai giudici inferiori l'è stata col rescritto de' 27 Aprile 1818 raccomandata la scrupolosa osservanza del presente articolo, il quale vieta alla corte suprema di ammettere qualunque reclamo per errore di fatto, e di esaminare le decisioni e sentenze pronunciate in quei casi che la legge ha lasciato al prudente arbitrio del giudice. Lo stesso rescritto ordina che la corte suprema nelle sue decisioni di annullamento debba sempre trascrivere l'articolo della legge o del rito violato.

III. Nacque dubbio se fosse nelle facoltà della corte suprema di conoscere dell' eccezione di amnistia in un giudizio di competenza speciale. Questo dubbio è stato risoluto per la negativa: 1. perchè tranne la dichiarazione di competenza, la legge sottrae tutti gli atti del procedimento speciale dall' esame della corte suprema: 2. perchè per giudicare della validità dell'amnistia bisogna il più delle volte entrare nell' esame de' fatti che costituiscono l' adempimento delle condizioni sotto le quali l'amnistia è stata accordata; esame ch' è fuori le attribuzioni della corte

suprema: 3. perchè l'amnistia essendo un' eccezione perentoria dev' essere giudicata dal giudice dell'accusa, cioè da un giudice le cui decisioni non sono sotto l'impero della corte suprema. (*Parere* dell'abolito consiglio di stato de' 4 Settembre 1813.)

Articolo CXIV.

Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

Osservazioni.

I. Il codice di procedura civile indica quali forme sono *essenziali* ne' giudizj civili; ed i seguenti decreti de' 12 Settembre 1811 e de' 25 Febbrajo 1813 specificano quali sono le forme *essenziali* ne' giudizj penali.

DECRETO DE' 12 SETTEMBRE 1811.

Art. 1. *Porteranno a nullità:*

1. *Ogni caso d' incompetenza a' termini*

dell' articolo 227 del regolamento de' 20 maggio 1808.

2. Nelle deliberazioni, e nell' atto del dibattimento, l' intervento di un numero di giudici minore di quello, che è fissato dalla legge.

3. L' omissione o il rifiuto di pronunziare sopra una o più domande dell' accusato, o sopra una o più requisitorie del pubblico ministero, tendenti ad usare di una facoltà, o di un diritto conceduto dalla legge (1).

4. La mancanza della scelta di un difensore fatta dall' imputato o dalla corte, quando egli dica di non averne, e la rimetta a' suoi giudici; scelta però che deve farsi e notificarsi al difensore eletto prima che cominci a scorrere il termine della eccezione di atti nulli.

5. La violazione degli articoli 178 e 179 (2)

---

(1) Sulla intelligenza di questa disposizione, e stata adottata la massima, che l' omissione o il rifiuto qui contemplati portano a nullità nel caso che le domande sieno precise, e non vaghe (*Decisione* della corte di cassazione de' 22 Luglio 1813 nella causa di Francesco Senisi, ed altri)

(2) Ecco il termine di questi articoli.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D' ORDINE DE' 20 MAGGIO 1818.

Art. 178. *Contemporaneamente alla scelta del difensore, il giudice commissario notificherà al reo di*

del regolamento. Senonchè l' eccezioni degli atti nulli non potranno esser dimostrate, che dagli atti stessi. E se l' eccezioni de' testimonj dipendono da pruova testimoniale, questa non potrà farsi nel termine prescritto nel mentovato art. 179, ma dovrà rimettersi al dibattimento, ove, se si tratti d' incampacità assoluta de' testimonj, verrà determinato preventivamente se il testimonio debba essere inteso, o allontanato.

6. L' essersi in dibattimento chiamato o ri-

---

produrre fra cinque giorni tutte l' eccezioni di nullità ammesse sotto al capitolo della circoscrizione degli atti nulli. *Dove queste eccezioni sieno opposte, il tribunale, inteso il proccuratore regio, l' accusato, o il di lui difensore, pronunzierà sulla loro sussistenza o insussistenza, e nel caso della sussistenza darà luogo a' provvedimenti contenuti nel suddetto capitolo* della circoscrizione degli atti nulli.

Nello stesso termine al reo è permesso di domandar tutti gli esperimenti di fatto, quando ne sieno capaci la natura del delitto, e delle vestigie, che ne sono rimaste.

Art. 179 *Messo dopo questi atti il processo in istato di essere definitivamente deciso, il giudice commessario ordinerà alle parti di esibire fra le ventiquattr' ore le note scambievoli de' testimonj coll' indicazione del loro domicilio. Ambe le parti potranno fra altri due giorni opporre l' eccezioni contro alle persone de' testimonj comprese negli art.* 137, 138, 141, *e* 142; *ed il tribunale, intese le parti in giudizio, pronunzierà parimente sulla sussistenza, o in insussistenza di tali eccezioni.*

cevuto in testimonio qualche individuo impedito per legge.

7. La mancanza in dibattimento d'interpetre per la traduzione di ogni dichiarazione in lingua straniera, o la scelta dell' interpetre tra testimonj, tra giudici, o tra le parti.

8. La mancanza in dibattimento del giuramento de' testimonj.

9. La mancanza delle conclusioni del pubblico ministero e della replica dell' accusato o del suo difensore, quando questi ultimi non vi abbiano espressamente rinunciato.

10. Il non far la decisione definitiva in continuazione dell'ultimo atto del dibattimento.

11. O il farla in presenza del proccurator generale o di ogni altro, eccetto i giudici che debbono pronunziare, ed il cancelliere, o sostituto in sua vece.

12. Il non distinguerla in due atti, de' quali il primo contenga la dichiarazione della reità ed il secondo l' applicazione della pena.

13. Ogni violazione di legge penale (1).

Art. 2. *Se l' accusato provveduto di un di-*

---

(1) Qui s'intende parlare di ogni applicazione erronea di pena per eccesso o per difetto; di ogni assoluzione nella falsa supposizione di non esservi una legge penale, o di esser prescritta o abolita la pena; e di ogni condanna caratterizzando per reato un' azione che la legge non riconosce per tale.

fensore non abbia prodotto eccezione nel termine prescritto nell' articolo 178 del regolamento de' 20 maggio 1808 per le nullità anteriori a quel termine, e prima o nell' atto del dibattimento per le altre nullità posteriori a quel termine e commesse prima o nell' atto stesso del dibattimento, ogni nullità precedente rimarrà coverta col silenzio.

Non restano mai coverte col silenzio le nullità nascenti dalla mancanza di difensore all' accusato nell' atto del dibattimento; dall' intervento in questo atto o nella decisione di un numero di giudici minore di quello fissato dalla legge; dalla mancanza di conclusione del pubblico ministero, o di replica dell' accusato, a norma del n. 9 dell' art. 1 del presente decreto (1).

Art. 3. *Il ricorso in cassazione non sarà*

---

(1) Alle nullità che non restano coverte col silenzio a termini del presente articolo, sono state posteriormente aggiunte dal seguente decreto le nullità nascenti dalla mancanza dell' interpetre e dalla mancanza di giuramento.

(DECRETO DE' 25 FEBBRAIO 1813.)

Art. 1. *Le nullità comprese ne' numeri 7 e 8 dell' articolo 1.° del decreto de' 12 Settembre 1811 non saranno più coverte col silenzio.*

aperto se non dopo la decisione definitiva.

La presente disposizione non deve applicarsi alle decisioni pronunziate in materia di competenza.

Art. 4. *Il ricorso in cassazione non compete, che alla parte condannata o al pubblico ministero, e non altrimenti che a' termini dell' art. 2.*

Gli atti posteriori ad un atto qualunque dichiarato nullo dalla gran corte, rimarranno annullati, tranne il caso, che la loro invalidità non sia incompatibile colla nullità dell' atto anteriore.

La gran corte designerà gli atti che avrà annullati.

Art. 5. *Se l' accusato sia stato liberato, il pubblico ministero, tranne il caso dell'articolo seguente, non potrà reclamare l' annullamento della decisione che per l'interesse della legge, e senza pregiudizio della parte liberata.*

Art. 6. *Se la nullità nasce dall' applicazione della pena diversa da quella che la legge applica al delitto, il ricorso sarà aperto tanto al ministero pubblico che alla parte condannata. Similmente il ministero pubblico può chiedere l annullamento di una decisione di assoluzione pronunziata sul fondamento della non esistenza di una legge penale, la quale ciò non ostante esistesse.*

Art. 7. *Allorchè la pena pronunciata sarà la stessa che quella designata dalla legge che*

si applica al delitto, niuno potrà domandare l'annullamento della decisione sotto pretesto di errore nella citazione del testo della legge.

Art. 8. *In niun caso potrà la parte civile chiedere l'annullamento di una decisione di abilitazione provvisoria, o di una decisione definitiva di assoluzione. Ma se la decisione definitiva di assoluzione contenga contro di essa delle condanne civili superiori alle domande della parte abilitata o assoluta, questa parte della decisione è soggetta a ricorso.*

Art. 9. *Ne' casi di cassazione la gran corte è nell'obbligo di citare la legge violata.*

DECRETO DE' 25 FEBBRAIO 1813.

Art. 1. *Portano a nullità presso le giustizie di pace i seguenti casi.*

1. *L'omissione o il rifiuto di pronunziare su di una dimanda dell'imputato o della parte civile, o su di una requisitoria del pubblico ministero, tendenti ad usare di una facoltà conceduta dalla legge, quantunque la pena di nullità non fosse espressamente attaccata alla mancanza della formalità o dell'atto di cui si sarà chiesta l'esecuzione.*

2. *Il non essersi notificato nel termine legale all'incolpato personalmente o nella di lui abitazione la destinazione del giorno del dibattimento. Il termine legale che dee intercedere tra questa notifica e il dibattimento,*

sarà almeno di tre giorni, oltre di un giorno per ogni due miriametri (circa 12 miglia) *dal domicilio dell' incolpato alla residenza del giudice : restando però in arbitrio del giudice il prolungar questo termine secondo le circostanze.*

3. *Il non essersi, oltre della notifica personale, tradotto al dibattimento l' incolpato che si trova in arresto.*

4. *La mancanza dell' interpetre nel dibattimento per la traduzione di ogni dichiarazione in lingua straniera, o la scelta d' interpetre tra i testimonj tra i giudici o tra le parti.*

5. *La mancanza in dibattimento del giuramento de' testimonj.*

6. *L' essersi in dibattimento udito per testimone un ascendente, o discendente dell' incolpato, un fratello, sorella o affine in pari grado, o un conjuge anche dopo il divorzio.*

7. *L' essersi in dibattimento udito per testimone il denunziatore, la cui denunzia è ricompenzata pecuniariamente dalla legge.*

8. *Il non essersi trattata la causa in pubblica seduta.*

9. *La mancanza delle conclusioni del pubblico ministero o della replica dell' incolpato, quando quest' ultimo non vi abbia espressamente rinunziato.*

10. *Il non distinguer la sentenza in due parti delle quali la prima contenga la dichiarazione della reità, e la seconda l' applicazio-*

ne della pena colla citazione e trascrizione della legge. La semplice mancanza dell'enunciazione delle pruove non porta a nullità.

11. Il non pronunziarsi pubblicamente le sentenze e in continuazione del dibattimento.

Art. 2. *Presso i tribunali correzionali, oltre i casi espressi nell' articolo precedente, portano anche a nullità i seguenti.* (1)

1. Il non essersi dal tribunale dato avviso alle parti della trasmissione del processo e del giorno destinato a trattarsi la causa col termine prefisso nel n. 2. dell' articolo precedente.

2. Il non essersi all' incolpato ne' casi di più ampie indagini notificata la compilazione delle medesime, prima di trattarsi la causa col termine fissato nel suddetto n. 2. dell' articolo 1.

Gli avvisi da darsi all' incolpato in forza de' due soprascritti numeri del presente articolo, possono esser fatti con atti separati, e cumulativamente.

3. La mancanza dell' assistenza in dibattimento del difensore dell' incolpato, quando questi si trovi presente al giudizio, e si fac-

---

(1) Nell' epoca in cui è stato emanato questo decreto le cause correzionali si trattavano da' tribunali correzionali; oggi si trattano, in prima istanza da' giudici di circondario, ed in appello dalle gran corti criminali (*art.* 78.)

cia accompagnare dal suo difensore, o lo chiegga al tribunale.

4. Il pronunziarsi senza nuovo dibattimento sopra fatti non consegnati nella sentenza o nel voto consultivo del giudice di pace in seguito del dibattimento.

5. Il non essersi dal tribunale resa la sentenza pubblicamente.

6. L'essersi pronunziata da un numero minore di trè giudici, o l' esservi stati tra i giudici più di due supplenti.

Art. 3. *Presso le corti criminali, oltre i casi espressi ne' due precedenti articoli, portano anche a nullità i seguenti casi.*

1. Il non essersi notificato all'incolpato l'appello contro di lui prodotto.

Questa notifica può esser fatta con atto separato, o cumulativamente cogli avvisi da darsi all' incolpato, in forza dell' articolo 1. *n.* 2, *e dell' articolo* 2. *n.* 1, *e* 2.

2. L'essersi deciso con un numero minore di quattro giudici, o che tra' giudici più di due sieno stati supplenti.

Art. 4. *Portano di più a nullità presso le giustizie di pace, presso i tribunali correzionali, e presso le corti criminali, i seguenti casi.*

1. Nelle sentenze definitive ogni violazione di legge che riguarda l'applicazione della pena.

2. Ogni atto d'incompetenza per ragione di materia.

Art. 5. *Le nullità della specie contenuta nel*

n. 1. dell' articolo 1. non opposte prima del dibattimento innanzi al giudice che le ha commesse quando riguardano atti anteriori al dibattimento, o non opposte nell' atto del dibattimento quando riguardano atti del dibattimento stesso, rimangono coverte col silenzio.

Art. 6. *Le nullità espresse nel n. 2. dell' articolo 1. nel n. 1. e 2. dell' articolo 2, e nel n. 1. del articolo 3. rimangono coverte col silenzio, se commesse dal giudice di pace non sieno state opposte nel tribunale, o se commesse dal tribunale non sieno state opposte innanzi alla corte criminale.*

Quando sono commesse dalla corte criminale o dal tribunale nelle sentenze inappellabili, possono esser dedotte in cassazione.

Ma se ne' casi preveduti da questo articolo l' incolpato, benchè non notificato, o notificato ad un termine minore di quel che è disegnato dalla legge, comparisca in giudizio e non opponga queste nullità, le medesime restano anche coverte col silenzio.

Art. 7. *Le nullità comprese ne' numeri 3. 4. 5. 8. 9, 10. 11. dell' articolo 1, ne' numeri 3. 4. 5. 6. dell' articolo 2. ne numeri 1. 2. dell' articolo 4, se commesse dal giudice di pace vengano emendate presso il tribunale, o commesse dal tribunale vengano emendate presso la corte criminale, non possono esser motivo di cassazione. Quando sieno commesse dalla corte criminale o dal tribunale nelle sentenze*

inappellabili, possono esser dedotte in cassazione.

Art. 8. *Le nullità comprese ne' numeri 6. e 7. del articolo 1. non opposte innanzi al giudice che le ha commesse, rimangono coverte col silenzio.*

Art. 9. *Le nullità commesse a danno della parte civile non potranno opporsi dall' incolpato, e viceversa.*

Art. 10. *Gli atti anteriori alla pubblicazione del presente decreto saranno annullati o conservati, a norma delle leggi sotto l' impero delle quali sono stati formati.*

Art. 11. *Le disposizioni degli articoli 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. del decreto de' 12 Settembre 1811 sono comuni alle cause correzionali e di semplice polizia.*

II. Il sopratrascritto decreto de' 12 Settembre 1811 è stato accompagnato con una circolare del ministro di giustizia diretta ai regj proccuratori generali criminali: crediamo utile trascriverla, poichè in essa si trovano sviluppati i principj delle nullità ne' giudizj penali.

CIRCOLARE DE' 2 OTTOBRE 1811.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il decreto de' 12 settembre prossimamente scorso determina i soli casi ne' quali possono essere annullati così le decisioni, che gli atti istruttorj ne' giudizj criminali.

Questa saggia misura suggerita dalla giustizia, e di cui la esperienza ha fatto conoscere la necessità, non può riguardarsi che come un legittimo corollario de' principj contenuti nella legge organica del potere giudiziario. In fatti l'art. 61 della legge de' 20 maggio 1808 prescrive ,, che la gran corte di cas- ,, sazione cancella le sentenze; 1 se vi è con- ,, travvenzione espressa alla legge; 2 se vi è ,, violazione di rito nelle parti essenziali»

Da queste espressioni risultano chiare due conseguenze: 1 che in qualsivoglia giudizio il legislatore ha fatto distinzione tra legge *e* rito; *vale a dire tra quella parte di legislazione che stabilisce i diritti e prescrive i doveri de' cittadini, e quell'altra parte che indica le vie da tenersi e le formalità da adempiersi, onde sperimentarli giudiziariamente: 2 che il contravvenire alla legge racchiude sempre una nullità assoluta che apre l'adito alla cassazione; ma che al contrario le violazioni di rito non producono questo medesimo effetto se non allorchè son cadute sopra parti essenziali.*

Uniformemente a questa distinzione ha il legislatore pubblicato due codici separati tra loro: uno, che dispone de' dritti e de' doveri rispettivi; l'altro, che traccia il procedimento innanzi a' tribunali, ed alle corti di giustizia. I precetti de' primi codici essendo tutti egualmente importanti, non deve impunemente disubbidirsi ad alcuno di essi; e quindi l' offesa di qua-

lunque disposizione espressa del codice civile, o del codice penale, dà luogo all'annullamento della sentenza: ma nel codice di procedimento, sia civile, sia criminale, la legge e la ragione distinguono del pari tra irregolarità, e nullità; tra formalità utili, e formalità necessarie; tra i passi diretti al semplice vantaggio degl'interessati, e quelli che sono di essenza intrinseca del giudizio.

Ecco, o Signori, quel che la legge organica nitidamente aveva ordinato per tutt'i giudizj sin dal 1808, e quel che il decreto de' 12 Settembre ha provvidamente dichiarato pe' giudizj criminali. Ogni violazione di legge penale (è quivi detto al n. 13 dell'art. 1) porta alla cassazione: ma per quel che concerne il rito, i soli casi, che vi dan luogo, son quelli mentovati dal n. 1 al n. 12 del suddetto art. 1. Si è in buon conto definito quali sieno le formalità essenziali *del giudizio criminale; e questa definizione derivava naturalmente dalla sua medesima indole.*

Nè qui si è arrestata la previdenza del detto decreto. Ivi consultandosi il pubblico interesse senza perdere di vista l'interesse de' privati, sono state con l'artic. 2 determinate le rispettive epoche in cui gli accusati debbono opporre ogni violazione di rito; trascorse le quali senza lagnanza, ha potuto, anzi ha dovuto presumersi, che niun danno ne sia loro avvenuto. Questa presunzione di giustizia, che il

legislatore ha tratto dal silenzio degl' interessati, è quella medesima che accompagna tutti gli atti giudiziarj non impugnati ne' termini legali. E solamente sono state da tal regola generale eccettuate talune formalità, l' inadempimento delle quali, o potea compromettere l' innocenza degl' imputati, o non designava bastantemente il loro libero assentimento.

Questo è lo spirito, che ha dettato il decreto dei 12 Settembre: ma si avrebbe gran torto a conchiudere, che lo stesso con attaccare la pena di nullità isolatamente a taluni casi, abbia lasciato in preda all' arbitrio ed all' errore tutti gli altri: che prefiggendo le violazioni essenziali di rito, abbia dispensato i magistrati da tutte le rimanenti formalità del regolamento. Questa interpetrazione non solamente sarebbe strana e pericolosa, ma getterebbe i giudizj penali (sebbene per un lato diverso) in quella medesima incertezza che si è voluto evitare.

Tutte le forme giudiziarie sono obbligatorie; tutte hanno un fine più o meno salutare; tutte servono ad un oggetto più o meno grave: e sarebbe veramente assurdo che ve ne fosse alcuna affatto inutile e superflua. Ma non tutte però hanno il medesimo grado d' importanza; nè influiscono egualmente sul destino dell' accusato. Il legislatore le ha classificate: ma questa classificazione mostra per l' appunto che le ha voluto mantener tutte. Quelle riguardate da

lui come essenziali *alla salvezza dell' uomo, hanno occupato i suoi primi pensieri, ed hanno meritato talmente la sua attenzione, che il trascurarle mena alla nullità del procedimento. Le altre forme poi, collocate in un ordine inferiore, sono state riputate di minore influenza; ma niuna di esse è stata distrutta, o rivocata. Neglette, non giungeranno ad operare l'annullamento del giudizio, perchè l'interesse della società nol permette; ma renderanno sempre reprensibili i giudici, a' quali la legge ha comandato l'osservanza di tutte le ritualità, niuna eccettuata. E se l'ultimo decreto ha riconosciuto la loro diversità circa gli effetti legali, non perciò ha sciolto le corti di giustizia criminale dall' obbligo di esegnire quelle che non producono cassazione. Che anzi, siccome l' obblio delle forme essenziali è riparabile da una corte superiore, così l' osservanza delle altre si presume più particolarmente raccomandata alla religione delle corti inferiori. La fiducia illimitata del legislatore non dev' esser tradita.*

In conformità di queste osservazioni desidero, o Signori, che il rito de' giudizj criminali sia osservato in tutte le sue parti. Richiamo poi segnatamente la vostra attenzione sulla scrupolosa esecuzione delle formalità imposte dal regolamento nella compilazione della pruova del corpo del delitto, nel primo interrogatorio dell' imputato, nel suo costituto, negli atti

di affronto, nella ricognizione degli oggetti sorpresi, nelle perizie degli uomini dell' arte, negli esperimenti di fatto ec. ec.

Ma nulla corrisponde meglio al vostro nobile istituto, e nulla riuscirà più gradevole alla giustizia, quanto l' estendere l' istruzione sulla cagione del delitto, e sulle circostanze scusanti allegate forse dall' incolpato nel suo primo interrogatorio. L' accuratezza e la sollecitudine di queste indagini porta seco quel carattere d' imparzialità, che onora tanto i presenti giudizj penali. E' questo d' altronde il metodo più efficace per iscovrire la verità, per dissipare l' intrigo, e per ismentire all' istante le false scuse dell' accusato.

III. L' articolo 2. dello stesso decreto de' 12 Settembre 1811. prescrive che alcune violazioni di rito non opposte ne' termini prefissi, rimangano coverte col silenzio: l' articolo 11 del decreto de' 5 Aprile 1812 dispone che l' esecuzione anche volontaria delle sentenze preparatorie ed interlocutorie non può in alcun caso essere opposta come motivo d' inammisibilità a ricorrere per cassazione dopo la sentenza definitiva: È nato il dubbio se questa ultima disposizione abbia derogato il suddetto articolo 2 del decreto de' 12 Settembre 1811. Sua Maestà ha risoluto questo dubbio col seguente sovrano rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 16 SETTEBRE 1815.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Sua Maestà ha dichiarato, che è tuttavia in vigore l'articolo 2. del decreto de' 12 Settembre 1811, in cui sono fissati i termini a poter dedurre le violazioni di rito ne' giudizj penali, e trovasi disposto, che dopo l'elasso de' termini stabiliti, queste violazioni rimangono coverte col silenzio. Ha inoltre dichiarato che tale disposizione non è derogata dall' articolo 11 del decreto de' 3 Aprile 1812, che riguarda i soli giudizj civili.

Per l' avvenire cotesta corte nel cassare una decisione per nullità di rito non solo deve rilevare questa nullità, e deve citare all' appoggio gli articoli di legge; ma deve in seguito con una particolare considerazione mostrare, che la nullità rilevata non sia stata coverta col silenzio, indicando il foglio degli atti da cui apparisce, che dopo commessa sia stata opposta nel termine legale.

IV. La seguente circolare del ministro di giustizia diretta ai regj procuratori criminali e correzionali raccomanda la stretta osservanza delle forme che portano a nullità ne' giudizj penali.

CIRCOLARE DE' 6 MARZO 1813.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Col decreto de' 25 Febbrajo ultimo sono state fissate le nullità ne' giudizj correzionali. Tra le nullità che non rimangono coverte col silenzio sono la mancanza dell' interpetre da adoperarsi ne' casi preveduti dalla legge, e la mancanza del giuramento de' testimonj in dibattimento.

Con altro decreto dello stesso giorno è stato in questa parte modificato il decreto de' 12 Settembre 1811, di modo che per l' avvenire anche nelle cause criminali queste due nullità non si covrono col silenzio, ma dan sempre luogo a cassazione.

Colla circolare de' 2 di Ottobre 1811 io avea specialmente raccomandato alle corti criminali l' osservanza di tutte le forme giudiziarie, benchè non prescritte sotto pena di nullità, poichè tutte cospirano al fine salutare di salvar l' innocente, e di scovrire il reo: avea poi in modo particolare richiamato la loro attenzione sulle forme, che neglette menano a nullità, mentre la violazione di queste cagiona un doppio male, quello di trascurare l' oggetto per cui furono istituite, e quello di fare annullare il giudizio. L' esperienza ha mostrato che in questo ultimo caso si viene rade volte a nuova condanna; il prevenuto si presenta al nuovo giu-

dizio più preparato e meglio istruito per oscurare o nascondere affatto il suo reato; e la malizia dell' uomo ed il tempo distruggono spesso le pruove, o le alterano in modo che la scoverta del delinquente è assai più difficile.

Malgrado tali insinuazioni non tutte le corti han corrisposto egualmente alla mia aspettativa. Con pena ho veduto che da talune di esse le forme prescritte non sono state sempre osservate, e che le loro decisioni sono state spesso cassate per violazione di forme essenziali.

Io richiamo l'attenzione delle corti, de' tribunali, e delle giustizie di pace su questo interessantissimo oggetto. Oggi specialmente che la mancanza del giuramento produce una nullità essenziale (nullità che altra volta diede luogo a frequenti cassazioni) conviene che ne' processi verbali de' dibattimenti oltre del far menzione di essersi ricordato al testimone la santità del giuramento, si dica ancora espressamente che il testimone abbia adempiuto l'atto della prestazione del giuramento. Voi, signori, avrete cura di avvertire i cancellieri, e specialmente quei delle giustizie di pace, e i giudici di pace stessi per l' esatta osservanza di questa forma: essi saranno particolarmente responsabili di simili omissioni.

In forza dell' art. 7 dello stesso decreto, quando le nullità essenziali commesse dal giudice di pace vengono emendate dal tribunale, o quelle commesse dal tribunale vengono emen-

date dalla corte criminale, non danno luogo a cassazione. È dunque della massima importanza che i tribunali e le corti si occupino accuratamente ad emendare quelle nullità che forse han potuto esser trascorse. Dipende dalla loro diligenza il fare che nei giudizj non rimangano delle irragolarità, che ne producano l' annullamento.

Io esaminerò tutte le cause di ricorso per cassazione onde conoscere quali corti, quali tribunali, e quali giustizie di pace saranno più diligenti nell' osservare le forme giudiziarie.

Quanto a' processi che non pervengono al mio ministero, io desidero che voi, signori, me ne facciate nelle occasioni rappòrto, affinchè io sappia quali funzionarj meritino lode, e quali biasimo, secondo la esattezza o la negligenza usata sopra ciascuna parte del procedimento.

V. Le due seguenti circolari del ministro di giustizia dirette ai regj procuratori generali criminali destano nuovamente l' attenzione de' magistrati onde evitare due nullità che frequentemente s' incontravano ne' giudizj penali.

CIRCOLARE DE' 27 LUGLIO 1816.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

La corte di cassazione si trova spesso nella necessità di cassare i giudizj penali perchè ne'

processi verbali del dibattimento si omette di far menzione dell' atto di giuramento di qualche testimonio.

Un altro frequente mezzo di cassazione consiste nell'omissione di discutersi in dibattimento qualche documento dal quale i giudici traggono elementi di convizione.

Per far cessare simili inconvenienti, i quali mentre da un lato sommamente nuocono alla giustizia, recano da l altro gravi danni al regio erario, pongo sulla responsabilità delle corti, e particolarmente su quella de'commissarj delle cause e de' cancellieri, le omissioni delle quali ho fatto cenno di sopra: contro di essi sopratutto saran dirette le misure di rigore che sono determinato di adottare in caso che per l'avvenire vedrò riprodotte simili mancanze.

CIRCOLARE DE' 17 GENNAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

La mia circolare de' 27 Luglio 1816, promossa dal frequente annullamento de' giudizj penali per le omissioni di quelle formalità che la legge richiede nella pubblica discussione, pone simili omissioni sulla responsabilità delle corti, e particolarmente su quella de' giudici commessarj e de' cancellieri.

La gravezza de' danni che la giustizia e 'l

pubblico erario vengono a soffrire per tali mancanze, e d' altronde l' indifferenza per l' adempimento de' proprj doveri, che bisogna supporre in quel funzionario il quale trascura atti di tanta importanza e di sì facile esecuzione, mi constringe di richiamare nuovamente all' attenzione delle corti le sopraccennate disposizioni; e di più prevenire le signorie loro che adotterò la misura della destituzione, senza ammettere scuse, contra i cancellieri o chi li rimpiazza, che cadranno in simili falli, indipendentemente dalle altre misure di maggior rigore in caso di dolo.

Quanto ai giudici commissarj, essi decaderanno dalla mia opinione, ove non ostante queste mie vive sollecitudini, promosse dal bene della giustizia, vedessi riprodursi il disordine, ch' essi sono nell' obbligo di prevenire, impiegando tutta la loro diligenza nelle cause che sono ad essi delegate.

VI. Non essendo diminuita la frequenza degli annullamenti de' giudizj penali per violazione delle forme essenziali, il ministro di giustizia ha formato un elenco delle nullità più frequenti, e lo ha diretto alle gran corti criminali colla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 7 MARZO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Le nullità stabilite dalla legge per l' omissione di alcune formalità sostanziali nel procedimento penale han per oggetto la garentia dell' innocenza : ma esse divengono un mezzo d' impunità quando i magistrati non usano tutta quella diligenza che si richiede nella compilazione dell' intera serie degli atti che conducono al giudizio definitivo.

A questo principale e gravissimo inconveniente, che fa divergere i mezzi punitivi dal loro fine, bisogna aggiungere i disagi cui i testimonj sono esposti, e la inutile moltiplicazione delle spese di giustizia a danno dell'erario pubblico.

Siccome con qualche frequenza veggo avverarsi questi disordini, così credo utile porre sotto gli occhi delle gran corti criminali quelle irregolarità, che il più delle volte dan luogo all'annullamento delle loro decisioni, ed alcune altre, che sebbene non sieno produttive delle stesse conseguenze, nulladimeno mostrano la poca diligenza che s' impiega da' magistrati in oggetti di sì grave importanza.

1. *Omissione della lettura, e discussione in dibattimento di què documenti da' quali i giudici debbono trarre elementi di convizione ;*

o sia indicazione nelle decisioni di documenti non letti nè discussi nel pubblico dibattimento.

2. *Errore nell' indicazione delle date de' fatti criminosi; osservandosi non di rado, che allo stesso fatto, il processo scritto, l' atto di accusa, il processo verbale del dibattimento, e la decisione danno data diversa.*

3. *Indicazione nelle decisioni di fatti non risultanti dalla deposizione de' testimonj cui si attribuiscono, o deposti da testimonj diversi.*

4. *Indicazione nelle decisioni di fatti non risultanti nè dal processo scritto nè dall'orale.*

5. *Non indicazione de' motivi che danno luogo al rigetto delle eccezioni che gl' imputati sono dalla legge autorizzati a produrre.*

6. *Poggiare la convizione sopra atti circoscritti.*

7. *Lasciar decorrere lunghi intervalli tra le sedute dello stesso dibattimento, mancando in questo modo l' oggetto della legge, la quale vuole che dal complesso contemporaneo di tutti gli atti della pubblica discussione sorga la convizione de' giudici.*

8. *Non indicazione del giuramento prestato da' testimonj tanto dopo le prime deposizioni, quanto dopo le dichiarazioni aggiunte.*

9. *Omissione di mostrare agl' imputati gli oggetti di convizione, dai quali i giudici traggono elementi di pruova.*

10. *Omissione della citazione nel processo verbale del dibattimento del foglio del processo*

scritto, dove si contiene la deposizione alla quale sono uniformi i detti del testimonio che si ascolta nella discussione pubblica.

11. *Diversità tra il fatto sul quale l'imputato viene costituito, tra quello pel quale viene dal pubblico ministero accusato, e quello che dà luogo alla condanna.*

12. *Poca cura nel chiamare in dibattimento e sentire i testimonj che assicurano la regolarità di que' reperti che nel processo scritto non sono accompagnati da tutte le formalità, che la legge richiede.*

13. *Mancanza di giuramento per parte del correo quando il suo detto serve di prova contra l'altro correo.*

14. *Omissione delle domande, che la legge prescrive prima, che il testimonio incominci la narrazione de' fatti.*

15. *Omissione di corredare della firma di tutti i giudici, gli atti appartenenti all' intero collegio.*

Io raccomando alla religione delle gran corti criminali, ed al loro interesse per la giustizia di sfuggire queste omissioni; e di più esigo, che le decisioni, come pure le semplici deliberazioni si rediggano 24 ore dopo la loro emanazione, e che si muniscano di firme, ed ove occorre si leggano nella camera del consiglio, l'indomani, o il giorno appresso al più tardi.

Articolo CXV.

Le sentenze, e le decisioni preparatorie ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la Corte Suprema di giustizia, se non dopo la sentenza, o decisione definitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti le competenze, contra delle quali avrà luogo il ricorso nella Corte Suprema, prima della sentenza o decisione sul merito.

Osservazioni.

I. La disposizione di questo articolo è dettata per la brevità de' giudizj. Se contra ogni sentenza o decisione, il ricorso per annullamento dovesse esaminarsi prima di passarsi ad altro atto, i giudizj sarebbero lungamente protratti. Ma le quistioni di competenza debbon essere preliminarmente esaminate, poichè esse non attaccano il merito delle cause, ma il po-

tere de' giudici. Del resto le quistioni di competenza devono esser ben rare nell' attuale organizzazione. *Vedi* il Discorso preliminare.

ARTICOLO CXVI.

Avverso le sentenze inappellabili de' Giudici di circondario non avrà luogo il ricorso nella Corte Suprema, che pel solo motivo d' incompetenza, o di eccesso di potere.

OSSERVAZIONI

I. Circa le sentenze inappellabili de giudici di circondario, *Vedi* gli articoli 21, 22, 34, 59, e le osservazioni su questi articoli.

ARTICOLO CXVII.

Nelle materie civili, il ricorso presso la Corte Suprema non sospenderà la esecuzione della sentenza, o della decisione impugnata, eccettuati i casi, ne' quali sia diversamente prescritto dalla legge.

Osservazioni.

I. Il ricorso per annullamento arresta la esecuzione del giudicato ne' casi in cui gli effetti di tale esecuzione sono irreparabili, ed in conseguenza inutilmente si esperimenterebbe un nuovo giudizio.

Tal' è il caso preveduto nel rescritto de' 18. Novembre 1816 diretto al regio procuratore presso il tribunale civile di Napoli, in cui è stabilito " che sebbene il giudice abbia dichiarato
,, non ammisibile la opposizione al matrimonio,
,, pure l'uffiziale dallo stato civile deve sospender-
,, ne la celebrazione durante il termine conce-
,, duto dalla legge all'opponente per esperimenta-
,, re il rimedio per cassazione ".

E tal' è parimente il caso preveduto dall' art. 241 del codice di procedura civile dov' è prescritto » che, se il tribunale nel giudicare
» sulla querela di falso ha ordinato la soppres-
» sione, le lacerazione, il cancellamento in tutto
» o in parte, anche la riforma o la rinnovazio-
» ne de' documenti da lui dichiarati falsi, l'e-
» secuzione di questo capo di sentenza, resta
» sospesa sino a tanto che dura il termine ad
» appellare o a ricorrere per cassazione, o che
» il condannato non abbia formalmente e valida-
» mente acconsentito al giudicato ".

Articolo CXVIII.

In qualunque caso la Corte Suprema annullerà una sentenza, o decisione di un Tribunale, o di una Gran Corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un Tribunale, o ad una Gran Corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al Tribunale che la stessa Corte Suprema giudicherà competente.

Osservazioni.

I. Sebbene in questo articolo non si faccia menzione che dell' annullamento di sentenze e decisioni pronunciate da' tribunali o gran corti, nulladimeno bisogna anche comprendervi l' annullamento delle sentenze inappellabili de' giudici di circondario: nel qual caso il rinvio si fa

ad altro giudice di circondario. *Vedi* l' osservazione all' art. 108.

II. La gran corte criminale, cui è rinviata una causa pel nuovo giudizio è competente a profferire tanto su i reati che fan l'oggetto della causa rinviata, quanto su gli altri reati de' quali possa venir imputato lo stesso accusato (*Decisioni* della suprema corte profferite a' 6 Luglio 1812 nella causa di Giuseppe Gramegna; a' 5. Dicembre 1812 nella causa di Giuseppe Scardi; ed a' 10. Settembre 1817 nella causa di Vincenzo Senise).

III. Poichè per disposizione generale la corte suprema, annullata una causa deve rinviarne la cognizione ad altro giudice, è evidente che il secondo giudice deve conoscere nuovamente della causa, e ch' è nelle sue facoltà di allontanarsi dalle massime che la corte suprema ha stabilito nella decisione di annullamento ; *Vedi il* Discorso preliminare. Or poichè secondo la disposizione posta in fine del presente articolo, nelle cause di competenza la corte suprema ordina il rinvio al giudice che crede competente, può questo giudice dichiarato competente dalla corte suprema allontanarsi da tal dichiarazione ? Questo quesito trovasi risoluto nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 20 GIUGNO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Sua Maestà fissando l' intelligenza dell' articolo 118 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817, ha nel consiglio de' 3 corrente sovranamente ordinato, che secondo la regola stabilita nella prima parte dello stesso articolo pel caso di annullamento di una decisione o sentenza, debba la corte suprema, anche ne' giudizj di competenza, sia in materia civile, sia in materia penale, rimetter sempre la causa ad un giudice di egual grado, il quale pronunzierà nuovamente sulla quistione di competenza; e riterrà per se la causa ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice, per esser decisa nel merito. Ma se la corte suprema risolvendo un conflitto giurisdizionale a termini degli art. 134 e 135 della legge organica rimette la causa in forza dell' ultima parte del citato articolo 118 al giudice ch' essa crede competente, in questo solo caso il giudice al quale si è fatto il rinvio dee pronunciar sul merito senza poter nuovamente discutere la competenza.

I principj legislativi che han dettato queste sovrane determinazioni, sono sviluppati nella seguente nota presentata a Sua Maestà dal ministro di grazia e giustizia.

NOTA ALL' APPOGGIO DELLA DETERMINAZIONE SOVRANA CONTENUTA NEL RESCRITTO DE' 20 GIUGNO 1818.

Il potere conservatore *che la legge organica giudiziaria attribuisce alla suprema corte di giustizia per mantenere l' integrità delle leggi giudiziarie, verrebbe a snaturarsi e convertirsi in vero* potere legislativo, *ove questo tribunale supremo* sovranamente *conoscesse le violazioni di legge che i tribunali inferiori commettono ne' loro giudizj.*

Ad oggetto d' impedire questa metamorfosi di potere, dalla quale ne risulterebbe la sostituzione delle variabili opinioni *del magistrato alla* determinata sanzione *del legislatore, la stessa legge organica ha stabilito i seguenti principj.*

1. *Che la corte suprema conosce delle sole violazioni di legge commesse da' giudici; non già delle quistioni sulle quali i giudici han pronunciato.*

2. *Che le decisioni della corte suprema sulla esistenza di tali violazioni non sono* sovrane.

3. *Che, per una conseguenza di questo*

principio, la corte suprema dopo aver annullato il giudizio in cui ha creduto essere stata violata la legge, deve rimettere la quistione al giudizio d' un secondo giudice di egual grado; e che questo secondo giudice può allontanarsi dai motivi che han dato luogo all' annullamento.

È il rinvio delle quistioni a questo secondo giudice, ed è la facoltà accordata a costui di non seguire la decisione della corte suprema, che contengono questo magistrato supremo nei confini della gerarchia giudiziaria, impedendo che le sue decisioni si convertano in istatuti governativi. *Infatti nel caso in cui la divergenza della decisione della corte suprema e delle decisioni di due giudici inappellabili fa supporre oscurità nella legge, allora è lo stesso legislatore, da cui la legge emana, che interviene per dilucidarla e per fissarne l' intelligenza.*

Dopo di aver sanzionato questi principj, la legge organica all' art. 118 prescrive, che per le cause di competenza la corte suprema debba rinviarle a quel tribunale ch' essa giudicherà competente. Or sorge il dubbio se questa disposizione contenga un' eccezione ai medesimi principj.

È di facilissima soluzione questo dubbio ove si consideri che il diritto più eminente dell' autorità sovrana è la distribuzione de' poteri pubblici; e che se la legge innalza tanti presidj

per impedire le scambievoli invasioni tra i poteri secondarj, deve usare maggiori precauzioni per impedire che s' intorbidi la sorgente di tutti questi poteri.

È chiaro dunque che anche nelle quistioni di competenza deve la corte suprema in caso di annullamento rimettere la quistione alla decisione di un secondo giudice di egual grado; e che costui può pronunciare in opposizione alla decisione della corte suprema.

Nel solo caso di conflitti giurisdizionali negativi elevati tra due autorità giudiziarie, l'autorità dichiarata competente non può nuovamente discutere la competenza, sì perchè una simile discussione sarebbe frustanea, sì perchè esiste già un' altra decisione (quella d'una delle due autorità contendenti) uniforme alla decisione della corte suprema.

Articolo CIX.

Le cause delle Gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro, le di cui decisioni saranno state annullate dalla Corte Suprema di giustizia, saranno inviate alla Gran Corte civile di Napoli. Se una decisione

di quest' ultima sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all' altra della medesima Gran Corte.

OSSERVAZIONI.

I. Le cause annullate dalla suprema corte prima della pubblicazione della presente legge organica e rimesse alle gran corti civili delle provincie, dovranno esser richiamate in Napoli, o si tratteranno dalle gran corti alle quali fu fatto il rinvio? Le norme su questo dubbio sono state date col seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 13 GIUGNO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

È insorto il dubbio, se per effetto della legge de' 29 Maggio dello scorso anno sull' organizzazione dell' ordine giudiziario, si appartenga alla gran corte civile di Napoli il nuovo esame delle cause, che dopo l' annullamento del giudicato, la già corte di cassazione avea rinviate alle dismesse corti di appello.

Sua Maestà, cui ho rassegnato questo dubbio si è degnata ordinare; che le cause, le di cui decisioni furono annullate dall' abolita

corte di cassazione, e sono tuttora pendenti, debbano decidersi da quella gran corte civile, alla quale naturalmente oggi spetterebbero in grado di appello; ad eccezione di quelle che trovansi di già contestate in una delle abolite corti di appello, o in altra gran corte civile. Queste cause saranno decise dalla stessa gran corte civile, presso la quale trovasi fatta la contestazione, o da quella gran corte civile ch' è succeduta al territorio dell' abolita corte di appello, in cui erasi la causa contestata.

Articolo CXX.

Saranno rimesse al Tribunale civile di Napoli le cause di tutti gli altri Tribunali civili, le di cui sentenze saranno state annullate dalla Corte Suprema di giustizia. Se una sentenza del Tribunale civile di Napoli sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all' altra dello stesso Tribunale civile.

OSSERVAZIONI.

I.° *Vedi* la osservazione fatta sul precedente articolo.

ARTICOLO CXXI.

Le decisioni annullate delle Gran Corti criminali saranno rimesse ad una delle Gran Corti criminali ch'è più vicina a quella che ha fatta la decisione.

OSSERVAZIONI.

I. Siccome ordinariamente si dee procedere a nuovo dibattimento, così per non obbligare i testimonj ad un lungo viaggio dee rinviarsi la causa ad una gran corte criminale vicina. Ciò però non obbliga la suprema corte di giustizia a scegliere assolutamente la gran corte la più vicina; ma è commesso alla sua prudenza di non allontanare molto il giudizio da quella gran corte che ha pronunciato la decisione annullata.

Articolo CXXII.

Non vi sarà luogo ad alcuna remissione nelle materie civili;

1. quando l'annullamento sarà stato pronunciato per contrarietà di giudicati. In questo caso la Corte Suprema di giustizia annullerà la seconda decisione ed ordinerà l' esecuzione della prima:

2. quando la decisione o sentenza annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile. In questo caso la Corte Suprema disporrà l'esecuzione della sentenza, contro della quale si era prodotto indebitamente l' appello.

Articolo CXXIII.

Non vi sarà parimente luogo ad alcuna rimessione nelle mate-

rie criminali, correzionali, e di polizia: e la Corte Suprema di giustizia vieterà ogni procedimento, quando la sentenza o decisione si annulli per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per delitto o per misfatto, o quando l'azione penale fosse o prescritta o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione; salvo però in tutti questi casi il diritto della parte civile, se le compete, da sperimentarlo innanzi al Tribunale civile.

Osservazioni.

I. Le disposizioni di questo articolo sono state dilucidate dal seguente rescritto.

Real rescritto de' 26 Giugno 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Nel caso che la corte suprema annulli una decisione o sentenza in materia penale, l'art.

123 della legge organica de' 29 maggio 1817 dispenza il rinvio ad un altro giudice, quando l' annullamento è seguito perchè il fatto non è qualificato dalla legge per reato, o perchè l' azione penale è stata prescritta, o abolita. Sua Maestà nel consiglio de' 3 del corrente mese fissando l' intelligenza di questo articolo ha sovranamente ordinato, che la disposizione in esso contenuta è applicabile soltanto al caso in cui si tratta di una decisione o sentenza annullata per interesse della legge, a' termini degli articoli 125 e seguenti della suddetta legge organica.

Articolo CXXIV.

Non saranno soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la Corte Suprema di giustizia si limiterà a disapprovare i motivi.

Articolo CXXV.

Se il Regio Proccurator generale presso la Corte Suprema avrà notizia, che sia stata profferita una sentenza o decisione, la quale importi infrazione delle leggi o de' decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna della parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l'esame, e trovando sussistente la contravvenzione, o la violazione, o l'eccesso di potere, ne pronunzierà l'annullamento.

Osservazioni.

I. *Vedi* le osservazioni all' articolo 123.

Articolo CXXVI.

La Corte Suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il Regio Proccuratore generale potrà chiedere di officio per interesse della legge, in seguito di rimessione che gliene sarà fatta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Osservazioni.

I. La ragione di questa disposizione deriva dalla natura della istituzione della corte suprema: *Vedi* l'articolo 115, e le osservazioni.

Articolo CXXVII.

Per ciò che riguarda l'interesse delle parti, ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli, se trattasi di cause civili, la sentenza o decisione, benchè annullata,

si considererà come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata.

OSSERVAZIONI.

I. Annullata una decisione o sentenza civile, contra la quale le parti interessate non hanno reclamato, questo articolo saviamente dispone che l' annullamento non produce alcun effetto quanto alle parti, poichè esso è pronunziato per ricondurre i giudici all' osservanza della legge. Il legislatore considera la sentenza o la decisione non impugnata, come una transazione, ed in ciò si affida alla prudenza delle parti che conoscono meglio i loro interessi privati: ma i giudizj penali essendo direttamente di pubblico interesse, han dovuto far nascere una diversa disposizione. *Vedi* l' articolo seguente, e le osservazioni.

ARTICOLO CXXVIII.

Se verrà annullata una sentenza correzionale, o una decisione criminale, ad istanza del Regio Proccurator generale per violazione alla legge, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio,

quando la pena erroneamente applicata ecceda l'altra che doveva applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore della inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della Corte Suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i Giudici alla osservanza della legge.

Osservazioni.

I. La disposizione di questo articolo spira benignità e moderazione. Era necessario che una condanna non impugnata dal condannato, ma solamente annullata ad istanza del pubblico ministero, rimanesse priva del suo effetto sul condannato. Ma siccome l' annullamento può pronunziarsi tanto per l' applicazione di una pena minore di quella che il reo merita, quanto per l' applicazione di una pena più grave; il legislatore ha voluto in questo ultimo caso lasciare al condannato il dritto di un nuovo giudizio, ed ha dichiarato che nel primo caso l' annullamento è pronunziato soltanto per interesse della legge.

ARTICOLO CXXIX.

Se l' annullamento sarà pronunziato ad istanza del Regio Proccurator generale per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l'esecuzione del primo, benchè annullato.

OSSERVAZIONI.

I. *Vedi* le osservazioni, all' articolo precedente.

ARTICOLO CXXX.

Le decisioni della Corte Suprema di giustizia saranno trascritte su i registri degli officj de'Giudici di circondario, de'Tribunali, o delle Gran Corti, le di cui sentenze o decisioni saranno state an-

nullate: esse verranno ancora stampate, e trasmesse a tutti i Tribuali, ed a tutte le Gran Corti de' nostri reali dominj al di quà del Faro.

OSSERVAZIONI.

I. La pubblicità che questo articolo dispone darsi alle decisioni della suprema corte di giustizia, è diretta alla uniformità della giurisprudenza. Per conseguirsi più facilmente questo interessante oggetto, il decreto de' 25 Agosto 1817 ha ordinato compilarsi un' opera di queste decisioni, e ne ha accordata la privativa ai compilatori di essa.

ARTICOLO CXXXI.

Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la Corte Suprema di giustizia annullerà due decisioni o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare tra le parti medesime, e

che sieno state impugnate co' medesimi motivi.

Questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte dall' articolo 2 della nostra legge de' 24 Marzo 1817.

Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla Corte Suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la Corte Suprema non l'avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte Suprema. Se ciò non ostante, una terza decisione o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la Corte Suprema,

l' interpetrazione della legge sarà di pieno dritto. La Corte Suprema di giustizia a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. L' articolo 2. della legge de' 24 Marzo 1817 stabilisce le forme de' reali decreti. Le interpetrazioni dunque delle quali si fa menzione iu questo articolo devono esser date colle forme de' reali decreti.

II. *Vedi* il discorso preliminare sui motivi delle disposizioni di questo articolo.

ARTICOLO CXXXII.

La Corte Suprema di giustizia, tanto nel caso in cui il ricorso per annullamento sia stato presentato dalla parte interessata, quanto sulla requisitoria del Re

gio Proccurator generale, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.

Articolo CXXXIII.

La Corte Suprema pronunzierà ancora sulle dimande di rimessione di cause da uno ad altro Tribunale, o Gran Corte, per motivo di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione.

Osservazioni.

I. Quando si dà a sospetto uno o più giudici, decide della sospezione il collegio al quale i sospezionati appartengono, in forza dell' art. 180 del codice di procedura civile. Ma quando la sospezione cade sopra un intero collegio, o sopra un numero tale di giudici che i rimanenti non possono formare il collegio per giudicare legittimamente della sospezione, è in questo caso che il giudizio appartiene alla suprema corte di giustizia, a norma del presente articolo.

Se la sospezione attacca un giudice di circon-

dario, il giudizio, se si tratta di matarie civili, appartiene al tribunale civile, se si tratta di materie penali, appartiene alla gran corte criminale. *Vedi* l' art. 56 e 'l rescritto de' 24. ottobre 1818, riportato nelle osservazioni allo stesso articolo.

II. Tutte le legislazioni, sebbene non tutte per gli stessi motivi, hanno accordato alle parti il diritto di allegare a sospetto i loro giudici. I motivi pe' quali le nostre leggi permettono ai litiganti di rifiutare il loro giudice, sono determinati nel seguente articolo del codice di procedura civile.

ESTRATTO DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Art. 378. Qualunque giudice può essere dato a sospetto per i seguenti motivi.

1. Se è parente o affine delle parti o di una di esse fino al grado di cugino, figlio di cugino germano inclusivamente;

2. Se la moglie del giudice è parente o affine di una delle parti, o se il giudice è parente o affine della moglie di una delle parti nei gradi sopra indicati, semprecchè la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta abbia lasciato prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero, ed i cognati possono essere dati a sospetto.

La disposizione relativa alla moglie defunta è applicabile anche alla donna divorziata quando esistano figli del disciolto matrimonio.

3. Se il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti.

4. Se sia pendente un processo in loro nome in un tribunale in cui sia giudice una delle parti; se il giudice è creditore o debitore di una delle parti.

5. Se nel decorso di cinque anni precedente all' allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcuna delle parti, o il conjuge o parenti ed affini in linea retta.

6. Se vi a causa civile fra il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte prima dell' introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto.

7. Se il giudice è tutore, tutore surrogato o curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale sia parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo.

8. Se il giudice ha consultato, aringato o scritto nell' affare; se ha precedentemente conosciuto della controversia come giudice o

come arbitro ; se ha sollecitato , raccomandato o somministrato le spese della causa ; se in essa ha deposto come testimonio ; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione , o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono ;

Se vi ha capitale inimicizia fra il giudice ed una delle parti.

Se dopo l' introduzione della causa o entro sei mesi anteriori all' allegazione di sospetto, abbia egli insultata , ingiuriata , o minacciata alcuna delle parti o verbalmente o in iscritto.

Art. 379. Non vi ha luogo ad allegar sospetto un giudice per esser egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori od agenti di uno stabilimento, di una società , direzione o unione di persone che siano parte in causa , salvocchè i detti tutori, amministratori, o interessati avessero un interesse distinto e personale.

III. A i casi di sospezione indicati nel suddetto art. 378 la circolare de' 17 Giugno 1809 spedita dal ministero di giustizia con approvazione superiore , aggiunge quello in cui gli avvocati o patrocinatori di una delle parti sieno congiunti o affini de' giudici in quei gradi stessi in cui la legge gli avrebbe per sospetti relativamente a' litiganti. Ma per non dare a costoro un mezzo di render sospetto qnalunque giudice col provvedersi di un patrocinatore o di un avvocato che gli fosse

parente, la circolare medesima ha stabilito che trattandosi di cause introdotte innanzi ad un giudice, sopravvenendo nella causa un patrocinatore o avvocato congiunto col medesimo ne' gradi proibiti, debbano questi ultimi astenersi dal prender parte nella difesa: trattandosi poi di una causa non ancora introdotta, debba il giudice aversi per sospetto.

IV. Sulla circolare enunciata nella precedente osservazione nacque il dubbio, se la sospezione fosse necessaria, cioè tale che impedisse il giudice a votare nella causa, ancorchè non fosse allegato a sospetto. Il dubbio è stato risoluto dalla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 20 MARZO 1813.

(Ministero di Giustizia)

Allorchè colla circolare de' 17 giugno 1809 si dichiarò aversi per sospetti i giudici nelle cause, in cui gli avvocati, o i patrocinatori di una delle parti sieno loro congiunti o affini in que' gradi stessi ne' quali se son congiunti a' litiganti la legge gli ha per sospetti, non s' intese se non istabilire il dritto che può competere a contendenti.

Ma siccome ciascuno può rinunziare ad un beneficio, quando l' ordine pubblico, o legge espressa nol vieti; così allorchè una delle parti consente, che nella sua causa intervenga quel

giudice che è parente o affine del difensore a lei contrario, il tribunale o la corte non impedirà, che le parti si valgano della loro facoltà.

V. Le disposizioni enunciate nella terza osservazione circa le cause nelle quali si devono astenere i giudici o i difensori loro parenti, sono state ampliate pe' giudizj penali con la segente circolare.

CIRCOLARE DE' 23 APRILE 1814.

(Ministero di Giustizia)

La circolare de' 17. Giugno 1809. dichiara che i giudici si debbono avere per sospetti nelle cause in cui gli avvocati, o patrocinatori di una delle parti sieno loro congiunti o affini in quegli istessi gradi in cui la legge gli ha per sospetti relativamente alle parti medesime

Questo motivo di sospizione potrebbe ne' giudizj penali far sorgere l' inconveniente che appena commesso un reato, i prevenuti avessero nelle loro mani il potere di render sospetto un giudice, quando così giovasse ai loro disegni, col facilissimo mezzo di provvedersi di un difensore a colui congiunto o affine.

Ad evitar questo disordine, si è determinato che ne' giudizi penali si debbano astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore e l' avvocato congiunti o affini ne' gradi proibiti dalla

legge ad uno de' giudici, se questi all' epoca del commesso reato faceva parte del collegio che per legge dovea giudicare, o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato, ma prima di essere affidata la difesa a quel patrocinatore o avvocato.

VI. Si è fatto il dubbio se le cause di sospezione indicate nel suddetto articolo 378, e nella circolare di cui si è fatto menzione nella precedente osservazione, sieno tassative o esemplificative; cioè se oltre a quelle possano ammettersene altre che il giudice crederà essere di ugual forza o maggiore.

Con circolare degli 11. dicembre 1813, approvata superiormente, il ministro di giustizia ha spiegato che le cause di sospezione menzionate in quell' articolo e in quella circolare, sono tassative. Se fosse una volta ammesso il principio di altre cagioni equipollenti a giudizio del magistrato, tutto sarebbe incertezza ed arbitrio.

VII. Una lettera del procurator generale della suprema corte scritta al primo Aprile 1813 ad un proccurator generale presso una gran corte criminale, in seguito di autorizzazione del ministro di giustizia, stabilisce nella materia di sospezione le due seguenti massime.

MASSIME DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.

1. *Il numero 1. dell' articolo 378 del codice di procedura civile il quale stabilisce per*

causa di ricusa la parentela, o l' affinità del giudice con entrabe le parti, o con una di esse fino al sesto grado, è anche applicabile alla parentela o affinità col testimone: il giudice in questo caso dee in forza dell' articolo 280 farne la dichiarazione al tribunale, affinchè questo decida se debba astenersi:

2. *La sopraccennata teoria vale tanto per le materie civili che per le criminali, giacchè le ragioni sono comuni, e la legge non fa alcuna distinzione di giudici.*

VIII. Ne' giudizj penali talvolta avveniva, che un magistrato dopo aver esercitato le parti di pubblico ministero, riassumesse le funzioni di giudice. Una circolare del ministro di giustizia de' 21 Novembre 1810 proscrisse quest' uso, ed ordinò a' magistrati di uniformarsi in tali casi alle disposizioni dell' art. 380 del codice di procedura civile, secondo il quale il magistrato dee proporre alla corte il suo scrupolo. Per moderare la troppo estesa interpetrazione che si diede a questa circolare, vi fu bisogno di una nuova circolare dello stesso ministro di giustizia, in cui sono stati fissati gli atti che rendono impedito un pubblico ministero a funzionare da giudice nelle stesse cause. La circolare è del tenor seguente.

CIRCOLARE DE' 9 GIUGNO 1813.

(Ministero di Giustizia)

Colla circolare de' 21 novembre 1810 è stato insinuato a quei giudici che hanno esercitato in qualche causa le funzioni del pubblico ministero, a non riassumere nella stessa causa le parti di giudice, senza conformarsi alle disposizioni del l'articolo 380 del codice di procedura civile, il quale in questa parte è comune anche a giudizj penali. Questa circolare era diretta a prevenire l' inconveniente di vedere il medesimo magistrato rapresentare nell' affare medesimo la doppia figura di pubblico accusatore e di giudice.

Una troppo estesa intrerpetrazione data a questa circolare, ha fatto sorgere inconvinienti di un altra specie. Benchè nell' assegnate le ragioni della circolare sia stato enunciato, che bisognava allontanare dagli occhi del pubblico lo spettacolo di veder giudicare un accusato da colui ch' è stato anche per brevi istanti accusatore; pure si è introdotto il sistema che il giudice, il quale ha funzionato da pubblico ministero in un atto qualunque di procedimento, si astiene sempre dalle parti di giudice nello stesso giudizio.

Or poiche questi casi avvengono con frequenza, alcuni giudici rimangono quasi inoperosi per mesi interi, e la giustizia ne risente gra-

ve danno. Da ciò nasce il bisogno di spiegare quali atti possono produrre ai giudici l' esposto impedimento.

Altra non è la ragione dell' impedimento, se non che l' idea di aver le funzioni di publico ministero alterata quell' indifferenza che deve costituire la prima caratteristica del giudice. Or durante la istruzione del processo il pubblico ministero incaricato egualmente dalla legge a perseguitare il colpevole ed a proteggere l' innocente, dirige le sue mire a questo doppio oggetto, e gli atti del procedimento ch' egli promuove possono guidare così allo scovrimento della reità, come alla manifestazione dell' innocenza. E perciò che il pubblico ministero non può dirsi di essersi in alcun modo pronunziato per mezzo della istruzione, nè contro nè a favore del reo, nè di aver perduto la sua indifferenza.

Gli atti ne' quali propriamente egli spiega il carattere di pubblico accusatore sono la spedizione di un mandato di deposito, la requisitoria di spedirsi un mandato di arresto, o di passarsi un imputato da un modo di custodia ad un altro più rigido, la requisitoria o il ricorso per cassazione in materia di competenza, l' opposizione alla libertà provvisoria, la requisitoria contro di un eccezione perentoria, l' atto di accusa, e tutti gli atti e funzioni del pubblico ministero in forza del capitolo 11. del regolamento de' 20 maggio 1808.

In questi soli casi è dunque bene indicato l' impedimento del pubblico ministero a far le parti di giudice ; ed egli dee manifestare il suo scrupolo al collegio cui è riserbato di pronunziarvi convenevolmente.

Articolo CXXXIV.

Pronunzierà egualmente sulle quistioni di competenza di giurisdizione, ove il conflitto insorga fra più Gran Corti criminali o civili, o fra più Tribunali civili indipendenti l'uno dall'altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa Gran Corte civile.

Osservazioni.

I. *Vedi* le osservazioni all' articolo 118.

Articolo CXXXV.

Le disposizioni dell'articolo precedente avranno luogo ancora nel caso che il conflitto di compe-

tenza si elevi fra i Tribunali militari di terra e di mare, e le Gran Corti criminali.

OSSERVAZIONI.

I conflitti de' quali si parla in questo articolo, si elevano allorchè una gran corte criminale crede che il reato sia sottoposto alla sua giurisdizione, ed un consiglio di guerra lo crede *reato militare*. Per conoscere il carattere costitutivo del reato militare bisogna ricorrere alle leggi particolari che lo definiscono.

Ad oggetto di dare a questa importante materia tutta la chiarezza, ci conviene accennare brevemente i principj in forza de' quali si è dovuto fare un' eccesione pe' reati militari alla regola della giurisdizione generale.

Ogni stato, secondo l' attuale sistema de' governi, ha una classe di cittadini addetta all'onorevole mestiere delle armi. Non vi è mestiere in cui sia tanto necessaria la subordinazione e la disciplina, quanto nella milizia: composta essa di uomini permanentemente armati, e nell' età delle passioni, ogni violazione delle leggi della milizia prende una tinta tutta particolare: ogni ostacolo che il militare presenta alla esecuzione degli ordini superiori, degenera in ribellione, e distrugge immediatamente la forza morale che

comprime e stringe le parti discordanti di questo corpo.

Quindi fu necessità di presentare a' militari motivi forti più di quelli che il legislatore presenta al resto de' cittadini, per non farli allontanare da' loro doveri.

Da una parte egl' impiega la molle dell' onore per distinguere que' militari che sono inviolabilmente attaccati a' loro doveri: dall' altra punisce i trasgressori con pene più severe, in giudizj di forme più rapide, e da giudici militari i quali meglio d' ogni altro possono calcolare la gravezza del reato.

Questi giudici, queste forme giudiziarie, queste leggi penali costituiscono ciò che si dice *foro militare*, che forma un privilegio, o sia una eccezione al foro generale ordinario ove è giudicato il resto de' cittadini.

Secondo i principj di tutti i pubblicisti il privilegio di foro de' militari non è un privilegio dato alle persone ma alla milizia: non è un privilegio che garentisce l' individuo, ma risguarda lo stato di costui.

Ogni militare ha de' doveri, come cittadino, e de' doveri particolari annessi al suo stato di militare. Con questo doppio carattere egli può delinquere contra le leggi generali della società, e contra quelle della milizia; e siccome l' osservanza di queste ultime interessa l'ordine militare, così l' esecuzione delle prime interessa l' ordine pubblico. E' perciò che i reati commessi

da' militari meritano una distinzione : se il militare delinque contra le leggi della milizia, è giusto che egli sia sottoposto ad un giudizio militare ; se delinque contra le leggi della società, non vi è ragione da sottrarlo alla giurisdizione ordinaria stabilita pel resto de' cittadini.

Malgrado l' evidenza di questa distinzione, i militari nelle nostre vecchie leggi ebbero un privilegio indefinito di foro, non solamente ne' giudizj penali, ma ancora ne' giudizj civili. Quel sistema però, che oggi è divenuto assurdo, dipendeva da due forti ragioni del tempo. Primieramente nella frequenza de' tribunali di eccezione, e delle classi di cittadini privilegiati (1) l'armata avea ottenuto anch'essa i suoi privilegj di foro : ove non un foro comune eguagliava i dritti di tutti i cittadini, si credè giusto di dare all'armata un' altra specie di eguaglianza nel suo foro parziale. In secondo luogo potè un principio di politica estendere in que' tempi i privilegj di foro: mentre la giurisdizione regia era limitata, si procurava in tal modo sottrarre una parte di potere dalla giurisdizione baronale per darla a' tribunali regj. Questo principio divenuto una volta dominante nella legislazione, subordinò a se tutti gli altri principj, fece sorgere tanti abusi, che in oggi cambiate le circostanze non sapremmo un momento giustificare.

(1) Vedi il discorso preliminare.

Distrutti oggi i privilegj di foro, e le giurisdizioni baronali, sono cessate anche le ragioni per le quali le vecchie leggi erano tanto prodighe di privilegj militari; e tutto ci riconduce a riconoscere la giustizia e la utilità della distinzione quì sopra stabilita tra reati che offendono i doveri particolari della milizia, e quelli che violano le leggi generali della società.

Troveremo applicata questa distinzione nelle leggi attualmente vigenti circa i reati militari. Siamo contenti di poter presentare le disposizioni positive delle leggi, sgombre da moltissime disputazioni che finora avevano renduto oscura questa materia; poichè mentre era sotto il torchio il presente lavoro, è stato da Sua Maestà sanzionato il nuovo statuto militare penale, ove sono fissati con tutta la chiarezza che si può desiderare i limiti della competenza del foro militare.

Noi distingueremo le disposizioni positive di legge, o di giurisprudenza in due parti. Nella prima parleremo della competenza del foro militare pe' reati de' militari di terra: nella seconda per quelli de' militari di mare; poichè queste due milizie hanno regole particolari.

PARTE I.

Foro pe' reati militari, che si commettono da' Militari di terra.

Suddivideremo questa materia in paragrafi: nel 1 parleremo de' militari di linea: nel 2 della gendarmeria: nel 3 de' militi: nel 4 degli armiggeri provinciali.

§. I.

De' reati de' Militari di linea.

I. Ecco le disposizioni pe' militari di linea comprese ne' seguenti articoli dello statuto militare penale.

ESTRATTO DALLO STATUTO PENALE MILITARE.

LIBRO I.

Delle giurisdizioni militari.

Articoli preliminari.

Art. 1. *La giurisdizione militare è una eccezione alla giurisdizione ordinaria.*

Questa eccezione ha luogo sempre che si tratti di giudicare i reati militari definiti nel presente statuto,

TITOLO II.

Dell' autorità de' superiori, e della competenza de' tribunali militari.

Art. 61. *La competenza de' tribunali militari è limitata a' reati militari definiti dalla legge.*

L'autorità de' superiori punisce le contravvenzioni di militare disciplina, nel modo stabilito nel presente statuto.

CAPITOLO I.

De' reati militari.

Art. 62. *Sono dichiarati reati militari:*

1. I reati, che la persona militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare, e contro le leggi speciali della milizia. La caratteristica di questi reati consiste unicamente nella violazione di quelle regole e di que' doveri militari che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia:

2. I reati commessi da' militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi da' militari ne' quartieri, nelle fabbriche militari di arme, ne' collegj e nelle scuole militari; ne' castelli, ne' campi, e luoghi di riunione di truppe per oggetto di guerra, o d'istruzione nell' atto della riunione e sotto le arme; nelle fortezze e piazze chiuse, nelle quali non

vi sia un governo civile; ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura, o fossi:

I militari che per istituzione particolare del loro corpo, come a dire gendarmi e fucilieri reali; o per carica; o temporaneamente sono addetti ad un servizio concernente un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare, sono esclusi dalle disposizioni del presente numero pe' reati commessi in oggetti relativi al suddetto servizio:

3. Tutti que' delitti e quelle contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de' quali non si può, a' termini delle leggi, esercitare l' azione pubblica senza la istanza della parte privata:

4. L' omicidio, la ferita e l' ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare, senza complicità alcuna di pagani.

Art. 63. Fuori de' casi preveduti nell'articolo precedente, tutti gli altri reati che la persona militare commette, sono dichiarati reati pagani. *Per questi reati l' imputato è sottoposto a' tribunali ordinarj, alle forme ed alle leggi penali, come tutti gli altri cittadini. Nondimeno in tempo di guerra, quando l' armata si trova fuori del regno, le persone, che la compongono, e quelle che sono addette al di lei servizio o seguito, saranno giudicate da' tribunali militari anche pe' reati pagani.*

Art. 64. *I tribunali militari potranno solamente procedere contro le persone pagane ne' due casi seguenti:*

1. Pe' reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti in tempo di assedio, e finchè dura l'assedio, se si trova intanto sospesa la giurisdizione civile:

2. Pe' reati che si commettono dagli abitanti de' paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle armate, o contro gli ordini speciali de' comandanti: e per gli altri reati di qualunque specie se si trova sospesa la giurisdizione civile.

Art. 65. *Se di un reato sieno imputati individui militari ed individui pagani, come complici, o come rei principali, il giudizio sopra tutti apparterrà al tribunale ordinario.*

Art. 66. *Ne' reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l'altro reato pagano, procederà il tribunale ordinario.*

Art. 67. *Se uno stesso reato sia stato commesso da più individui militari, ma in modo che per uno debba procedere il tribunale militare, per l'altro il tribunale ordinario; il giudizio apparterrà sempre al tribunale ordinario.*

Art. 68. *Se un pagano diventa militare, o un militare pagano dopo commesso il reato, continuerà ad essere competente a procedere contro l'imputato quella stessa autorità che era competente allorchè fu commesso il reato.*

Art. 69. *Se un militare è imputato nel tempo stesso di reati militari e di reati pagani, procederà prima il tribunale competente pel reato che merita la pena più grave. Nel caso che l' imputato non fosse dichiarato colpevole di questo reato, sarà rimesso all' altro tribunale per essere giudicato dell' altro reato.*

Art. 70. *L' arresto de' militari prevenuti di reati pagani sarà eseguito per mezzo del superiore militare da cui dipendono. Nel caso della flagranza, o quasi flagranza, le autorità ordinarie arresteranno il militare colpevole, ma dovranno subito rimetterlo al rispettivo comandante militare che lo terrà a disposizione dell' autorità ordinaria.*

Art. 71. *I militari che dovranno essere giudicati dalla giurisdizione ordinaria per delitti, o contravvenzioni, saranno tenuti in custodia da' rispettivi superiori militari sino alla decisione definitiva. Ne' giudizj per misfatti staranno nelle prigioni militari, per essere consegnati alla giurisdizione ordinaria dopo il formale mandato di arresto della gran-corte criminale che deve giudicarli.*

Art. 72. *I militari, che dovranno essere giudicati da' tribunali ordinarj, pendente il giudizio, non potranno far uso della divisa militare. Essi riceveranno gli averi che i regolamenti militari accordano agl' individui militari dell' esercito sottoposti ad una processura, durante la medesima, e dietro l' esito del giudizio.*

Art. 73. *Le decisioni pronunziate da' tribunali ordinarj sul conto de' militari accusati pe' reati di loro competenza, verranno comunicate a' comandanti di provincie, o valli, onde ne diano conoscenza a chi si conviene: e vice versa i consigli di guerra per mezzo de' commessarj del Re, ne daranno conoscenza alla competente autorità giudiziaria del luogo dell' ultimo domicilio del giudicato.*

CAPITOLO II.

Delle persone militari.

Art. 64. *Le persone militari che pe' reati militari, a' termini dell' articolo 62, vengono sottoposti alla propria giurisdizione, sono le seguenti:*

1. Tutti gl' individui dell' armata di linea di qualunque grado, sia di fanteria, sia di cavalleria, sia della guardia reale, sia degli alabardieri, sia di altro corpo, o arma:

2. Gl' impiegati della real segreteria di guerra, e del supremo comando militare:

3. I commessarj ordinatori, i commessarj di guerra ed i loro aggiunti:

4. I chirurgi de' corpi, i chirurgi, i medici ed infermieri degli ospedali militari permanenti ed ambulanti.

Art. 75. *In tempo di guerra, quando l' armata, o un corpo di essa è in marcia, o in*

accantonamento ; ed anche in tempo di pace, quando è formato un campo per oggetto d' istruzione, e l' armata, o un corpo di essa si trovi ivi accampato ; sono considerati come militari, per ciò che riguarda la giurisdizione militare, i seguenti individui:

1. Gl' impiegati della tesoreria, i segretarj ed i commessi delle amministrazioni militari che seguono la truppa nella marcia, nell' accantonamento, o nel campo:

2. I vetturali, mulattieri, carrettieri, condottieri di carriaggi, impiegati al trasporto dell' artiglieria, munizioni, viveri e foraggi della truppa che si trova in marcia, nell' accantonamento, o nel campo, o impiegati nella provvista delle piazze in istato di assedio:

3. I guarda-magazzini di artiglieria, e quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni alla truppa che si trova in marcia, nell' accantonamento, o nel campo:

4. Gl' incaricati delle requisizioni e delle contribuzioni militari pel servizio e per la provvisione della truppa in marcia, nell' accantonamento, o nel campo:

5. Gli artefici, operaj, vivandieri, munizionieri presso la truppa in marcia, nell' accantonamento, o nel campo.

Art. 76. *Di tutti gl' individui dichiarati militari, a' termini de' due precedenti articoli, i soli enunciati ne' num.* 1 *e* 3 *dell' articolo* 74 *vengono sottoposti al foro militare pe' delitti*

e per le contravvenzioni indicate nel n. 3 dell'articolo 62, purchè nell' atto del reato indossassero la divisa militare. Tutti gli altri pe' suddetti delitti e contravvenzioni vengono sottoposti al foro ordinario, egualmente che i militari in congedo, o riforma, gli uffiziali della 3 classe, ed i militari isolati, anche in commessione fuori i limiti della propria guarnigione.

CAPITOLO III.

De' conflitti di giurisdizione.

Art. 77. Se una gran corte criminale crederà di essere competente per un reato, pel quale stia procedendo un consiglio di guerra, o questo creda di sua competenza una causa, per la quale proceda una gran corte criminale, può ciascuna di queste due autorità che vuol sostenere la sua giurisdizione, esporre in una dichiarazione motivata le ragioni della sua competenza. Fra le 24 ore la gran corte criminale per mezzo del procurator generale, ed il consiglio di guerra per mezzo dell' uffiziale che fa le funzioni del pubblico ministero, la farà passare all' autorità che crede incompetente.

Art. 78. Se questa non cede alle ragioni che le sono state addotte, n' esporrà i motivi in un' altra dichiarazione responsiva che farà pervenire all' altra autorità tra la ore 24 per mezzo del procurator generale, o dell' uffiziale incaricato del pubblico ministero.

Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione fra le due autorità.

Art. 79. *Le quistioni di competenza tra' consigli di guerra di corpo e le autorità inferiori alle gran corti criminali, non possono elevarsi in conflitto, se non per mezzo de' consigli di guarnigione e delle stesse gran corti, da' quali dipendono le autorità inferiori, e nel modo di sopra indicato.*

Il consiglio di corpo in questi casi si rivolgerà al consiglio di guarnigione per mezzo del commessario del Re del corpo medesimo, adducendo le ragioni, sopra le quali fonda le sue pretese.

Se la gran corte o il consiglio di guarnigione crederanno ingiuste le pretensioni delle autorità inferiori, queste si conformeranno alle loro decisioni.

Art. 80. *Ne' tre giorni dopo che si è elevato il conflitto, i procuratori generali e gli uffiziali incaricati del pubblico ministero trasmetteranno al segrerario di stato ministro della giustizia tutte le carte relative alla quistione di competenza, perchè le rimetta alla suprema corte di giustizia, la quale deciderà del conflitto, e deciderà in pari tempo della validità degli atti che potranno essere stati fatti dall' autorità dichiarata incompetente.*

Pendente la decisione del conflitto, sarà in facoltà dell' autorità che avrà intrapresa l' istruzione del processo, di continuarla, onde non periscano le prove del reato.

Art. 81. *In qualunque parte del giudizio, anche dopo che dalla suprema corte di giustizia sarà stato deciso sul conflitto, se l' autorità, che procede nell' affare, trovi che per fatti nuovamente sviluppati la competenza spetti all' altra; allora con una dichiarazione motivata rinvierà a questa il processo, perchè giudichi del reato di sua competenza.*

Capitolo IV.

Dell' autorità de' superiori militari.

Art. 82. *È accordata al solo comandante in capo dell' esercito, ne' casi che crederà urgenti, la facoltà di sospendere dalle sue funzioni, senza attendere un giudizio, qualunque uffiziale di qualsivoglia grado; ma dovrà farne immediatamente rapporto al Re.*

Art. 83. *Ogni generale, colonnello, o comandante titolare o interino di reggimento, corpo, o truppa di qualunque arma, avrà la facoltà da punire gl' individui che dipendono da' suoi ordini, co' castighi militari stabiliti nell'articolo 368 di questo statuto, e di farlo tradurre in giudizio presso il consiglio di guerra competente.*

Art. 84. *Ogni comandante di un distaccamento di qualunque forza potrà punire cogli arresti semplici, o di rigore gl' individui, che dipendono da' suoi ordini.*

Art. 85. *Ogni uffiziale potrà imporre l' arresto semplice a tutti gl' individui del proprio reggimento, o corpo, a lui subordinati.*

Art. 86. *Ogni sotto-uffiziale avrà la facoltà d' intimare l' arresto agl' individui del proprio reggimento di grado inferiore a lui, ed anche di grado uguale, se si trovino sotto i suoi ordini; ma dovrà darne parte immediatamente al comun superiore.*

Art. 87. *Generalmente ogni militare ha il diritto d' inviare in arresto qualunque individuo dell' esercito che sia di grado inferiore a lui; ma se l' individuo mandato in arresto non dipenda dagl' ordini suoi, dovrà darne parte al superiore del medesimo.*

Art. 88. *Ogni superiore militare potrà obbligare quelli, che dipendono da' suoi ordini, a rendergli conto de' castighi e degli arresti a' quali avessero assoggettati i loro inferiori.*

Art. 89. *Per tutte le altre punizioni di disciplina si eseguirà un regolamento approvato dal Re.*

II. Per non allontanare i militari da' loro corpi, in occasione di dover essi render testimonianza ne' giudizj penali fuori la provincia ove si trovano, furono prese le disposizioni comprese nel seguente decreto.

DECRETO DE' 4. AGOSTO 1814.

Art. 1. *I militari che dovranno essere ascoltati come testimonj ne' giudizj penali, non potranno essere chiamati per quest' oggetto fuori della provincia nella quale si trovano a prestare il servizio: ma il loro esame sarà delegato ad un magistrato di quella provincia o di quel circondario ov' essi dimorano.*

2. *Nella istruzione de' processi sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo i due casi seguenti: 1. quando la legge richiede che in un giudizio penale preceda la contraddizione delle parti: 2. quando la legge richiede l' atto di affronto, o altro atto, di lor natura così essenziali che altrimenti non possa decidersi se debba tradursi l' imputato a giudizio.*

3. *Ne' dibattimenti è eccettuato dalla disposizione dell' articolo primo il caso in cui il tribunale avrà giudicato essenziale e necessaria la deposizione orale de' militari. In tutti gli altri casi le loro deposizioni scritte saranno lette e calcolate come quelle degli assenti, a' termini del decreto de' 29 ottobre 1810.*

4. *Quando nel termine fissato dall' articolo 179 del regolamento de' 20 Maggio 1808 nelle liste de' testimonj a carico o a discarico vi sarà un militare, il tribunale deciderà prima se la sua deposizione orale sarà necessaria. Nel caso affermativo disporrà la citazione del te-*

stimonio militare: nel caso opposto ne disporrà l' esame, se il testimone non si trova di aver già deposto nel processo scritto i fatti pe' quali debba essere interrogato. Questo esame sarà delegato ad un magistrato, a' termini dell' articolo primo del presente decreto.

III. La seguente circolare prescrive alcune norme pe' militari arrestati, e giudicabili per reati pagani.

CIRCOLARE DE' 14. GENNAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il bene del servizio militare richiede:

1. Che i militari imputati presso la giustizia pagana sieno disbrigati in preferenza e colla maggior possibile celerità.

2. Che i comandanti de' corpi abbiano la notizia per mezzo de' comandanti delle rispettive provincie, dell' ingresso degl' imputati militari nelle prigioni pagane, e quella dell'esito del loro giudizio.

3. Che i militari i quali devono esser posti in libertà per effetto di giudizio di liberazione o per aver espiato la condanna, sieno messi a disposizione del comandante della provincia, onde possano se bisogna esser diretti ai loro corpi.

IV. Il decreto de' 10 Giugno 1810 dispone nell' articolo 1 che ogni militare incaricato del-

l'arresto, custodia, o trasporto di un imputato, ove commetta contra il medesimo un atto di violenza che le leggi caratterizzano per reato, dev' esser giudicato da' tribunali militari se l' offeso è imputato di reato militare, e dev'essere giudicato da' tribunali ordinarj se l' offeso è imputato di reato non militare.

§. II.

De' reati della Gendarmeria, e de' Fucilieri reali.

V. La gendarmeria e i fucilieri reali quantunque sieno militari, sono addetti ad un servizio particolare presso le autorità civili per la pubblica tranquillità, e per l' arresto de' delinquenti. Quindi la competenza pe' loro reati vien regolata da norme particolari. Ne' seguenti decreti si trovano le disposizioni circa a' reati degli individui di questa arma.

Decreto de' 12 *Settembre 1811.*

Art. 1. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e comuni del corpo della gendarmeria reale saranno soggetti alla giurisdizione de' tribunali criminali e correzionali pe' delitti relativi al servizio della polizia amministrativa e giudiziaria della quale sono incaricati; ed a' consigli di guerra pe' delitti relativi al servizio e alla disciplina militare.

*

2. Se l'uffiziale, sotto-uffiziale o comune è nel tempo stesso accusato d'un delitto militare e di un delitto relativo al servizio della polizia amministrativa e giudiziaria, il giudizio del delitto militare preverrà quello del delitto civile.

3. Per gli uffiziali, sotto-uffiziali e comuni ai quali si saranno inflitte delle pene reiterate di disciplina, durante il corso dell'anno, de' quali la cattiva condotta o l'incapacità riconosciuta avranno dato luogo a gravi lagnanze da parte delle autorità civili o de' capi rispettivi, i colonnelli ed i capi de' squad. oni, dopo l'esame delle note consegnate ne' registri di disciplina, si riuniranno per decidere se vi è luogo a sottomettere la condotta de' detti uffiziali, sotto-uffiziali e comuni all'esame del consiglio di disciplina straordinario.

4. Per ogni anno e per ciascuna provincia sarà convocato un consiglio di disciplina straordinario all' epoca della rivista del colonnello. Questo consiglio sarà composto di tre uffiziali maggiori di gendarmeria, che nel tempo della rivista e del consiglio si troveranno nella provincia, ed in oltre dell' intendente, del più antico in impiego de' consiglieri d' intendenza, e del procurator generale presso la corte criminale.

5. Il consiglio di disciplina non potrà pronunziare su i delitti che di loro natura sieno della competenza de' consigli di guerra o de'

tribunali criminali : e se gli sieno denunziati de' delitti di tal natura, sarà obbligato di rinviargli a' tribunali competenti.

6. L' uffiziale, sotto-uffiziale e comune che in esecuzione dell' art. 3 sarà stato inviato innanzi ad un consiglio straordinario di disciplina, vi sarà inteso ed ammesso a presentare i suoi documenti a discarico.

7. Niun uffiziale, sotto-uffiziale o comune potrà fare alcun commercio, tener caffè, bigliardo, cantina o taverna, nè esercitare alcun mestiere o professione. Le loro mogli nol potranno egualmente nel comune di residenza di detto uffiziale, sotto-uffiziale o comune.

Coloro che contravverranno alle disposizioni di questo articolo, la prima volta saranno cambiati di residenza : ed in caso di recidiva, il consiglio di disciplina straordinario pronunzierà il loro rinvio dal corpo della gendarmeria reale.

8. I capi del corpo della gendarmeria non potranno esser sospesi dalle loro funzioni che per ordine sovrano, e sul rapporto di uno de' ministri ; cioè del ministro di giustizia, per delitti della polizia giudiziaria ; del ministro della guerra, per delitti militari ; e del ministro della polizia generale, per delitti della polizia amministrativa. In questi casi saranno subito essi inviati innanzi al tribunal criminale e correzionale, se si tratti di delitti della polizia giudiziaria o della plizia amministrativa ;

innanzi ad un consiglio di guerra se si tratti di delitti militari ; ed innanzi ad un consiglio di disciplina straordinario , se si tratti d'incapacità , di cattiva condotta o di qualunque delitto non preveduto nè punito dalle leggi positive , ma che gli renda incapaci o indegni di rimanere alla testa della gendarmeria.

9. I comandanti della gendarmeria saranno nell' obbligo di far conoscere agl' intendenti ed a' procuratori civili e criminali , ciascuno per ciò che concerne le sue attribuzioni , tutti gli oggetti che possono interessare la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Essi riceveranno da queste autorità le richieste ed instruzioni relative all' esecuzione delle leggi ed atti pubblici di loro giurisdizione ; e comunicheranno loro esattamente tutte le notizie che avranno ricevute , tanto da' fogli di servizio , che da' processi verbali degli uffiziali , sotto-uffiziali e comuni.

10. Il corpo della gendarmeria è nelle attribuzioni del ministro della guerra , per ciò che concerne il materiale e la disciplina ; nelle attribuzioni del ministro della polizia , per ciò che ha rapporto al mantenimento dell' ordine pubblico ; e per ciò ch' è relativo all' esercizio della polizia giudiziaria , è nelle attribuzioni del ministro della giustizia.

11. I capitani e tenenti della gendarmeria sono sotto la vigilanza de' procuratori regj soltanto per ciò che concerne l' esercizio delle funzioni della polizia giudiziaria.

12. Le formalità prescritte a' giudici di pace dalle leggi in vigore per istruzione del processo criminale, saranno applicabili a' capitani e tenenti della gendarmeria, ogni volta che eserciteranno le funzioni della polizia giudiziaria.

Estratto dal decreto de' 26 Agosto 1813.

4. I giudizj contra gli uffiziali, sotto-uffiziali e gendarmi per le mancanze nelle funzioni della polizia giudiziaria, avranno luogo innanzi alle corti criminali.

VI. Ne' suddetti decreti si parla semplicemente di gendarmeria, poichè in quell' epoca la gendarmeria a piedi non ancora avea ricevuto il nome di fucilieri reali.

Il real decreto de' 18 settembre 1816 riorganizzando la gendarmeria, dispone nell'articolo 5 che tanto per la gendarmeria a cavallo, quanto pe' fucilieri reali si osservassero le ordinanze che regolano il resto dell' armata. Per questi due corpi dunque sono rimaste in vigore i due citati decreti de' 12 settembre 1811, e 26 agosto 1813: così decise la suprema corte di giustizia a 18 febbrajo 1818 nella causa del fuciliere reale Vincenzo Calveria.

Tutte le disposizioni positive dunque che regolano la competenza pe' reati della gendarmeria, sono generalmente comuni a' reati de' fucilieri reali.

VII. Le disposizioni enunciate nel decreto de' 4 agosto 1814 sulle chiamate de' testimonj militari, che abbiamo riportato di sopra nella seconda osservazione sono applicabili alla gendarmeria, ed a' fucilieri reali, in forza della seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 20 SETTEMBRE 1815.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Sono comuni a gendarmi le disposizioni del decreto de' 4 agosto 1814 sul modo di ricevere le testimonianze de' militari.

Le autorità giudiziarie si uniformeranno esattamente a queste disposizioni, onde gl' individui che appartengono alla gendarmeria non vengano distratti dall' importante servizio che è affidato a quest' arma.

VIII. Per rendere più chiara la materia della competenza ne' reati de' gendarmi e de' fucilieri reali, riporteremo diverse massime stabilite dalla suprema corte di giustizia nel risolvere i conflitti tra le gran corti criminali, e i consigli di guerra.

1. Il fuciliere reale Michele Virni fu imputato di omicidio volontario in persona di un altro fuciliere reale in atto che accompagnavano il procaccio. La gran corte criminale di Basilicata si dichiarò competente sull' appoggio dell' articolo 1. del decreto de' 12. settembre 1811. Il consiglio di guerra si dichiarò competente per essere

l' omicidio commesso da un militare contra un altro militare.

La corte suprema considerando, che l'omicidio di un militare contra un altro militare, non può esser giudicato dal tribunale militare nel caso in cui il reo è un gendarme o fuciliere reale, ed il tempo dell' avvenimento è nell' atto del servizio della polizia amministrativa o giudiziaria, ha risoluto il conflitto, ordinando che nella causa proceda la gran corte criminale di Basilicata. (*Decisione* de' 31 Luglio 1818 nella causa di Michele Virni).

2. Una brigata di fucilieri reali si condusse nel comune di S. Cipriano provincia di Salerno, per causa di servizio. Il fuciliere Vincenzo Calverio allogiato in casa particolare ferì il suo ospite. Essendosi elevato conflitto tra la gran corte criminale e il consiglio di guerra, la suprema corte di giustizia risolvè il conflitto per la competenza ordinaria.

IX. Le disposizioni dell' articolo 1. del decreto de' 10 Giugno 1810 enunciate qui sopra nella quarta osservazione, circa i militari che commettono violenze contra gl' imputati nell' arresto custodia o trasporto, sono comuni anche a gendarmi ed a' fucilieri reali.

Si pretese però per parte della gendarmeria di non potersi procedere per tali abusi e violenze, prima del giudizio definitivo dell' individuo arrestato. L' affare fu maturamente discusso, e tal pretensione venne rigettata con av-

viso dell' abolito consiglio di stato degli 11. maggio 1811, riportato nella collezione delle leggi al n.° 123 dell' anno 1811, 2.° semestre, pagina 593 in fine del volume.

§. III.

De' reati de' Militi.

I componenti le milizie provinciali, che oggi in forza del decreto de' 21 Marzo 1818 prendono il nome di *Militi*, nelle disposizioni emanate, sotto l' occupazione militare venivano indicati col nome de' legionarj. Nel riportare dunque le norme che regolano la competenza de' reati de' legionarj, avremo date quelle degli odierni militi.

X. I militi non possono esser considerati come militari che prestano un servizio permanente: essi sono cittadini privati che vengono chiamati di tempo in tempo a prestar un servizio tutto civile pel mantenimento del buon ordine interno. Essi rimangono in mezzo a' loro rapporti, e vivono esenti da quella perenne disciplina e subordinazione che sono proprie dello stato militare.

E' bisognato perciò regolare la competenza su' reati de' militi con norme diverse da quelle che furono date pe' militari.

L' art. 88 della legge organica de' legionarj degli 8 novembre 1808 ordinava;

che . " I legionarj di ogni classe sono per
,, qualunque reato soggetti al foro civile. I soli
,, della classe armata , per mancanza di discipli-
,, na o in servizio , sono sottoposti a'regolamen-
,, ti ed alle leggi militari "

XI. Le dispute surte sulla interpretazione di questo articolo diedero occasione al seguente decreto.

DECRETO DE' 3 MARZO 1814.

Art. 1. Tutti i legionarj che non appartengono alle compagnie scelte (1), *per qualunque reato che commettono anche in atto del servizio che prestano in qualità di legionarj, sono giudicabili da' tribunali ordinarj come gli altri cittadini.*

Art. 2. Tutti i legionarj sopraddetti sono giudicabili a norma delle leggi e degli stabilimenti militari per le sole mancanze di disciplina.

Sotto il nome di mancanze s' intendono comprese unicamente quelle trasgressioni di regole militari che obbligano solamente lo stato de' legionarj, non degli altri cittadini, che interessano soltanto il buon ordine del corpo, e che acquistano la caratteristica di trasgressioni per la persona del legionario che le commette.

---

(1) Le compagnie scelte erano veri corpi di linea, e prestavano un servizio come i reggimenti. Queste compagnie sono state abolite.

Art. 3. Quando i legionarj si trovino messi in attività di servizio militare, con decreto o con ordine di un generale a ciò delegato specialmente, ed assimilati in tutto alle truppe di linea si pe' soldi che per la disciplina; pe' reati da' medesimi commessi si procederà come per quelli de' militari di linea.

Oggi i militi vengono regolati dalle soprascritte disposizioni: l'articolo 27. del decreto de' 26 Luglio 1817 le a lasciate in vigore.

XII. Posteriormente con maggior chiarezza venne fissata la competenza nel regolamento de' 21 Marzo 1816 approvato da Sua Maestà, ed annesso al decreto della stessa data sulle milizie provinciali. Gli articoli 63 e 64 del detto regolamento sono concepiti ne' seguenti termini.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DE' 21 MARZO 1818.

Sull' organizzazione, e servizio delle milizie provinciali.

Art. 63. Tutti gl' individui delle milizie provinciali per qualunque reato che commettano, sono giudicabili da' tribunali ordinari come gli altri cittadini.

Art. 64. Tutti gl' individui sopraddetti sono giudicabili a norma delle leggi e degli stabilimenti militari, per le sole mancanze di disciplina e di subordinazione.

Sotto il nome di mancanze di disciplina s' intendono comprese quelle trasgressioni di

regole militari che obbligano solamente lo stato degl' individui addetti alle milizie, non degl' altri cittadini; che interessano soltanto il buon ordine del corpo, e che acquistano la caratteristica di trasgressioni per la persona del milite che le commette.

XIII. Gli uffiziali de' militi imputati di aver dato ricetto ad un coscritto refrattario sono per questo fatto giudicabili da' tribunali militari, in forza delle seguenti disposizioni.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DE' 9 NOVEMBRE 1818.

per la esecuzione della leva dell' anno 1819.

Art. 17. Il comandante de' militi del comune accompagnato dal sindaco o da uno degli eletti, potrà in qualunque giorno ed ora visitare le case degl' individui indicati all' art. 11 appartenenti al refrattario, per devenire all' arresto del medesimo.

I comandanti delle provincie spediranno de' distaccamenti per sorprendere o visitare le case sopraddette. Se si arresterà un refrattario in una di esse, il comandante ed il sindaco ne saranno risponsabili, e saranno perciò tradotti in giudizio.

Art. 18. Tutte le cause per motivi di complicità, di aderenza, e della responsabilità additata nell'articolo precedente, co' refrattarj, sono di competenza de' consigli di guerra per

gli uffiziali dell'esercito, e per quelli delle milizie.

I funzionarj pubblici, gli ecclesiastici, gl' impiegati del governo, e tutti gli altri cittadini non militari saranno giudicati da' tribunali ordinarj.

XIV. Le seguenti massime della suprema corte di giustizia han tolto diverse dubbiezze che si erano elevate sulla competenza ne' reati de' militi.

1. Un tal Domenicantonio del Tosto legionario era di sentinella al quartiere de' legionarj ove trovavasi custodito Giuseppe Petricca. Questi cercò di fuggire da una finestra, la sentinella del Tosto fece fuoco, e l'uccise. La corte criminale di Aquila credè l'affare di sua competenza perchè non si trattava di semplice mancanza di disciplina, ma di un misfatto. Il consiglio di guerra sostenne la sua competenza perchè il fatto fu commesso in sentinella, il che costituisce un reato assolutamente militare.

La suprema corte di giustizia per molte considerazioni, e specialmente per quella che le sole mancanze di disciplina commesse da' legionarj della classe armata sono punite militarmente, e che l'omicidio in quistione è un misfatto, e non una mancanza di disciplina, ha risoluto il conflitto per la giurisdizione ordinaria, ed ha rinviato la causa alla corte criminale di Aquila. (*Decisione* de' 14 agosto 1813 nella causa di Domenico del Tosto). Essendosi il dipartimento della guerra doluto di questa decisione, fu esaminato

il principio dall' abolito consiglio di stato, il quale emise il seguente parere che venne approvato.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO DE' 10 MAGGIO 1814.

Il consiglio di stato, vista la decisione della corte di cassazione de' 14 di agosto 1813, con cui risolvendo il conflitto di giurisdizione elevato fra la corte criminale di Aquila ed il consiglio permanente della terza divisione militare nella causa del legionario Domenicantonio del Tosto, prevenuto di omicidio in persona di Giuseppe Petricca, dichiarò di competenza dell'autorità ordinaria la causa suddetta;

Visto il rapporto del ministro della guerra, col quale dopo di aver esposto che il misfatto imputato al legionario del Tosto fù commesso mentre era in sentinella ed in persona di un individuo che affidato alla sua custodia cercò sottrarsene colla fuga, ha chiesto sottoporsi a nuovo esame presso il consiglio di stato la suddetta decisione della corte suprema;

Udito il parere delle sue sezioni di legislazione e guerra:

Considerando, che per le teorie costantemente adottate le decisioni della corte di cassazione, incapaci di alcun gravame, non possono esser sottoposte all' esame del consiglio di stato che in quanto all'errore delle massime da esse consacrate;

E sotto questo rapporto considerando che la massima adottata dalla corte suprema nella causa di del Tosto fu che le sole mancanze di disciplina commesse in servizio da' legionarj fossero della competenza de' consigli di guerra, e che i delitti o misfatti commessi da' medesimi anche in servizio appartenessero alla giurisdizione ordinaria;

Considerando che questa massima si trova in conformità della legge organica delle legioni provinciali degli 8 novembre 1808:

E d' avviso che la massima suddetta non debba essere in alcun modo alterata.

2. Il comandante militare di Campobasso ordinò l' arresto di un tenente legionario a richiesta del padre di costui. Il tenente vestito colla sua divisa militare, ed armato resistè a' fucilieri reali, e fuggì dalle loro mani.

Il consiglio di guerra trovò in questo fatto una insubordinazione a' superiori punibile colle leggi militari. La corte criminale trovò per l' opposito una resistenza alla forza pubblica, e si dichiarò competente.

La suprema corte di giustizia poggiandosi sull' articolo 88 del decreto degli 8 novembre 1808, sul decreto de' 5 marzo 1814; e sul trascritto parere del consiglio di stato, ha ordinato che procedesse la corte criminale. (*Decisione* de' 21 novembre 1817 nella causa di D. Castoro Grimaldi)

3. Per gli stessi principj la suprema corte ha

risoluto il conflitto tra la gran corte criminale di Aquila ed un consiglio di guerra, dichiarando di competenza ordinaria la causa di un tenente legionario, il quale alla testa di 4 legionarj, dopo di aver intimato l'arresto ad un creduto disertore che si mise a fuggire, gli scaricò un colpo di schioppo, che gli produsse molte ferite - (*Decisione* de' 28 Novembre 1817 nella causa di D. Giuseppe Patrizj).

Simile decisione era stata fatta altra volta per un legionario, il quale spedito all' arresto di un disertore, l' uccise mentre questi fuggiva non volendo fermarsi all' intimazione della forza.

4. Il sindaco di Acielli in provincia di Chieti per oggetti di polizia giudiziaria richiese un sergente de' legionarj di far agire la forza sotto i suoi ordini: questi si rifiutò e maltrattò il sindaco.

Il consiglio di guerra sosteneva che il servizio era militare, e che il rifiuto offendeva i regolamenti militari. Al contrario la corte criminale credè che questo fatto costituisse un delitto comune.

La suprema corte per gli esposti principj, e sulla considerazione che il servizio fu richiesto da una autorità civile non da un superiore militare, trovò il caso compreso nel codice penale sotto la definizione di rifiuto ad un servizio legalmente dovuto, ed ordinò che si procedesse dal tribunale correzionale (*Decisione* degli 8 Gennaro 1814 nella causa di Paolo de Fabris)

XV. La seguente circolare dà le norme per gli arresti de' militi, e per le loro chiamate innanti alle autorità giudiziarie.

CIRCOLARE DE' 21 NOVEMBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

La legge organica delle milizie provinciali attribuisce a' tribunali ordinarj il giudizio de' militi che si rendono debitori alla giustizia penale d' un reato qualunque. Quindi possono i medesimi venire arrestati dalla forza in virtù degli opportuni mandati dell' autorità giudiziaria, senza che vi sia bisogno d' interporre l' opera de' loro superiori : ed ove avvenga opposizione al loro arresto, dee procedersi contra i colpevoli come rei di ribellione, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore. Di più anche per le chiamate de' militi per deporre, o per qualunque altro oggetto di giustizia, si adopereranno le solite formalità comuni a tutti i cittadini.

Il supremo comando di guerra per impedire che nell' ignoranza di questo sistema, nascente dalle leggi in vigore, i militi non vi si uniformassero, ha dato loro le opportune istruzioni con circolare de' 21 Novembre ultimo.

Uniformi a queste disposizioni sono quelle del supremo comando militare, comprese nelle due seguenti circolari.

CIRCOLARE de' 21. OTTOBRE 1818.
Diretta ai generali comandanti le divisioni militari ed al governatore di Napoli.

(Supremo Comando militare)

Poichè ai termini dell' articolo 3 dell' ultimo regolamento approvato da Sua Maestà ed annesso al real decreto de' 21 Marzo andante anno gl' individui delle milizie provinciali per qualunque reato che commettono sono giudicabili da' tribunali ordinarj come gli altri cittadini, il ministro di grazia e giustizia in conseguenza di ciò è venuto ad osservare sul proposito di varj casi occorsi, che per parte de' comandanti di dette milizie non si può opporre alcun ostacolo all' esecuzione degli arresti che vengono ordinati contro de' militi prevenuti di reati.

Trovando io giusta siffatta osservazione, prego V. E. di avvertirne i comandanti anzidetti, prevenendo ai medesimi che tutte le volte in cui vengono ad essi fatte delle richieste da' magistrati ordinarj, per l'esecuzione di mandati di arresto spediti da' medesimi contro de' militi prevenuti di reati, debbono prestarsi per l' adempimento de' mandati stessi

CIRCOLARE DE' 19 DICEMBRE 1818.

Diretta ai generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli.

(Supremo Comando militare.)

Sul proposito dell' arresto de' militi imputati di un reato qualunque, e delle loro chiamate per affari di giustizia presso le autorità ordinarie, che fu il doppio oggetto delle mie circolari de' 21 Ottobre e 25 Novembre prossimi scorsi, avendomi ora il ministro di grazia e giustizia fatto conoscere che dal suo canto ha già avvertito i procuratori generali, che ne' casi suddetti di arresto e di chiamata non è necessario che le autorità giudiziarie si dirigan ai comandanti de' militi; mi affretto anche io di prevenire l'E. V. onde voglia comunicare per parte del comando supremo l' eguale avvertenza alle autorità militari da lei dipendenti, e ciò per loro opportuna norma ed intelligenza.

XVI. Per prevenire gli abusi di asportazione d' arme per parte de' legionarj, furono dati gli ordini contenuti nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 23 DICEMBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

I militi non sono corpi militari che prestano un servizio permanente, ma sono cittadini privati, che di tempo in tempo, ed a misura de' bisogni vengono richiesti a prestare la loro opera pel mantenimento della pubblica sicurezza. Quindi sebbene i militi faccian parte della forza dello stato, pure non vi è bisogno di obbligarli a mantenersi continuamente armati: un tal obbligo gli esporrebbe a quei reati d'irascibilità che facilmente si commettono quando, senza il freno della severa disciplina militare, si ha in tutte le occasioni un' arma pronta all' offesa.

Dietro queste considerazioni di concerto col supremo comando di guerra abbiamo stabilito:

1. Che i militi sono sottoposti alle leggi e regolamenti in vigore sull' asportazione delle armi:

2. Che la sola arma permessa ai militi semplici è il fucile di calibro colla bajonetta, e soltanto nel tempo in cui sono in servizio:

3. Che l' arma permessa ai sotto-uffiziali ed agli uffiziali, anche fuori servizio, è il cangiarro pe' primi, e la spada o sciabla pe' secondi, ma soltanto quando vestono uniforme.

4. Che saranno tradotti a giudizio e puniti

a norma delle leggi quei militi che asportano armi fuori i casi enunciati di sopra; e saranno prese delle misure di rigore contra gli uffiziali e comandanti che per sottrarli alla punizione rilasciassero abusivamente certificato di trovarsi i medesimi in servizio nell' atto della asportazione.

Sono uniformi a questi provvedimenti le disposizioni contenute nella seguente circolare del supremo comando militare.

CIRCOLARE DE' 19 DICEMBRE 1818.

diretta ai generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli.

(Supremo Comando militare.)

Spesso avviene che de' militi asportatori di armi proibite, arrestati nella flagranza dell' asportazione, si procurano l' impunità con de' certificati che gli uffiziali da cui dipendono sono facili a rilasciar loro per attestare che nel momento dell' asportazione erano essi in servizio.

Il supremo comando di guerra volendo prevenire ogni inconveniente che potrebbe nascere da questo punibile abuso, dichiara che la sola arma di cui i militi sono autorizzati a far uso, essendo in servizio, è il fucile di calibro con bajonetta; e che ai soli uffiziali e sotto-uffi-

ziali è permesso il cinger spada o cangiarro, anche fuori di servizio, purchè però vestano l' uniforme co' distintivi del loro grado.

Incarica nel medesimo tempo i signori generali comandanti delle divisioni militari a far severo divietò agli uffiziali delle milizie di rilasciare de' certificati di servizio senza esserne debitamente autorizzati; facendo loro conoscere che in caso di trasgressione saranno severamente puniti.

§. 4.

Degli Armiggeri provinciali.

XVII. Gli armiggeri provinciali non sono considerati militari. Questo principio è sanzinato nell'artitolo 1 del Decreto de' 21 Gennaro 1818. Essi dunque devono essere considerati ne' loro giudizj come il rimanente de' cittadini.

PARTE II.

Del Foro militare ne' reati che si commettono da' Militari di mare.

XVIII. Il nuovo statuto per la competenza ne reati delle milizie di mare, non è ancora sanzionato da Sua Maestà.

Le leggi provvisoriamente in vigore sul proposito restringono la competenza di questo foro

E sotto questo rapporto considerando che la massima adottata dalla corte suprema nella causa di del Tosto fu che le sole mancanze di disciplina commesse in servizio da' legionarj fossero della competenza de' consigli di guerra, e che i delitti o misfatti commessi da' medesimi anche in servizio appartenessero alla giurisdizione ordinaria;

Considerando che questa massima si trova in conformità della legge organica delle legioni provinciali degli 8 novembre 1808:

E d' avviso che la massima suddetta non debba essere in alcun modo alterata.

2. Il comandante militare di Campobasso ordinò l' arresto di un tenente legionario a richiesta del padre di costui. Il tenente vestito colla sua divisa militare, ed armato resistè a' fucilieri reali, e fuggì dalle loro mani.

Il consiglio di guerra trovò in questo fatto una insubordinazione a' superiori punibile colle leggi militari. La corte criminale trovò per l' opposto una resistenza alla forza pubblica, e si dichiarò competente.

La suprema corte di giustizia poggiandosi sull' articolo 88 del decreto degli 8 novembre 1808, sul decreto de' 5 marzo 1814, e sul trascritto parere del consiglio di stato, ha ordinato che procedesse la corte criminale. (*Decisione* de' 21 novembre 1817 nella causa di D. Castoro Grimaldi)

3. Per gli stessi principj la suprema corte ha

risoluto il conflitto tra la gran corte criminale di Aquila ed un consiglio di guerra, dichiarando di competenza ordinaria la causa di un tenente legionario, il quale alla testa di 4 legionarj, dopo di aver intimato l'arresto ad un creduto disertore che si mise a fuggire, gli scaricò un colpo di schioppo, che gli produsse molte ferite - (*Decisione* de' 28 Novembre 1817 nella causa di D. Giuseppe Patrizj).

Simile decisione era stata fatta altra volta per un legionario, il quale spedito all' arresto di un disertore, l' uccise mentre questi fuggiva non volendo fermarsi all' intimazione della forza.

4. Il sindaco di Acielli in provincia di Chieti per oggetti di polizia giudiziaria richiese un sergente de' legionarj di far agire la forza sotto i suoi ordini: questi si rifiutò e maltrattò il sindaco.

Il consiglio di guerra sosteneva che il servizio era militare, e che il rifiuto offendeva i regolamenti militari. Al contrario la corte criminale credè che questo fatto costituisse un delitto comune.

La suprema corte per gli esposti principj, e sulla considerazione che il servizio fu richiesto da una autorità civile non da un superiore militare, trovò il caso compreso nel codice penale sotto la definizione di rifiuto ad un servizio legalmente dovuto, ed ordinò che si procedesse dal tribunale correzionale (*Decisione* degli 8 Gennaro 1814 nella causa di Paolo de Fabris)

XV. La seguente circolare dà le norme per gli arresti de' militi, e per le loro chiamate innanti alle autorità giudiziarie.

Circolare de' 21 Novembre 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

La legge organica delle milizie provinciali attribuisce a' tribunali ordinarj il giudizio de' militi che si rendono debitori alla giustizia penale d' un reato qualunque. Quindi possono i medesimi venire arrestati dalla forza in virtù degli opportuni mandati dell' autorità giudiziaria, senza che vi sia bisogno d' interporre l' opera de' loro superiori : ed ove avvenga opposizione al loro arresto, dee procedersi contra i colpevoli come rei di ribellione, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore. Di più anche per le chiamate de' militi per deporre, o per qualunque altro oggetto di giustizia, si adopereranno le solite formalità comuni a tutti i cittadini.

Il supremo comando di guerra per impedire che nell' ignoranza di questo sistema, nascente dalle leggi in vigore, i militi non vi si uniformassero, ha dato loro le opportune istruzioni con circolare de' 21 Novembre ultimo.

Uniformi a queste disposizioni sono quelle del supremo comando militare, comprese nelle due seguenti circolari.

CIRCOLARE de' 21. OTTOBRE 1818.
Diretta ai generali comandanti le divisioni militari ed al governatore di Napoli.

(Supremo Comando militare)

Poichè ai termini dell' articolo 3 dell' ultimo regolamento approvato da Sua Maestà ed annesso al real decreto de' 21 Marzo andante anno gl' individui delle milizie provinciali per qualunque reato che commettono sono giudicabili da' tribunali ordinarj come gli altri cittadini, il ministro di grazia e giustizia in conseguenza di ciò è venuto ad osservare sul proposito di varj casi occorsi, che per parte de' comandanti di dette milizie non si può opporre alcun ostacolo all' esecuzione degli arresti che vengono ordinati contro de' militi prevenuti di reati.

Trovando io giusta siffatta osservazione, prego V. E. di avvertirne i comandanti anzidetti, prevenendo ai medesimi che tutte le volte in cui vengono ad essi fatte delle richieste da' magistrati ordinarj, per l'esecuzione di mandati di arresto spediti da' medesimi contro de' militi prevenuti di reati, debbono prestarsi per l' adempimento de' mandati stessi

CIRCOLARE DE' 19 DICEMBRE 1818.

Diretta ai generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli.

(Supremo Comando militare.)

Sul proposito dell' arresto de' militi imputati di un reato qualunque, e delle loro chiamate per affari di giustizia presso le autorità ordinarie, che fu il doppio oggetto delle mie circolari de' 21 Ottobre e 25 Novembre prossimi scorsi, avendomi ora il ministro di grazia e giustizia fatto conoscere che dal suo canto ha già avvertito i procuratori generali, che ne' casi suddetti di arresto e di chiamata non è necessario che le autorità giudiziarie si dirigan ai comandanti de' militi; mi affretto anche io di prevenire l'E. V. onde voglia comunicare per parte del comando supremo l' eguale avvertenza alle autorità militari da lei dipendenti, e ciò per loro opportuna norma ed intelligenza.

XVI. Per prevenire gli abusi di asportazione d' arme per parte de' legionarj, furono dati gli ordini contenuti nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 23 DICEMBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

I militi non sono corpi militari che prestano un servizio permanente, ma sono cittadini privati, che di tempo in tempo, ed a misura de' bisogni vengono richiesti a prestare la loro opera pel mantenimento della pubblica sicurezza. Quindi sebbene i militi faccian parte della forza dello stato, pure non vi è bisogno di obbligarli a mantenersi continuamente armati: un tal obbligo gli esporrebbe a quei reati d'irascibilità che facilmente si commettono quando, senza il freno della severa disciplina militare, si ha in tutte le occasioni un' arma pronta all' offesa.

Dietro queste considerazioni, di concerto col supremo comando di guerra abbiamo stabilito:

1. Che i militi sono sottoposti alle leggi e regolamenti in vigore sull' asportazione delle armi:

2. Che la sola arma permessa ai militi semplici è il fucile di calibro colla bajonetta, e soltanto nel tempo in cui sono in servizio:

3. Che l' arma permessa ai sotto-uffiziali ed agli uffiziali, anche fuori servizio, è il cangiarro pe' primi, e la spada o sciablà pe' secondi, ma soltanto quando vestono uniforme.

4. Che saranno tradotti a giudizio e puniti

a norma delle leggi quei militi che asportano armi fuori i casi enunciati di sopra; e saranno prese delle misure di rigore contra gli uffiziali e comandanti che per sottrarli alla punizione rilasciassero abusivamente certificato di trovarsi i medesimi in servizio nell' atto della asportazione.

Sono uniformi a questi provvedimenti le disposizioni contenute nella seguente circolare del supremo comando militare.

CIRCOLARE DE' 19 DICEMBRE 1818.

diretta ai generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli.

(Supremo Comando militare.)

Spesso avviene che de' militi asportatori di armi proibite, arrestati nella flagranza dell' asportazione, si procurano l' impunità con de' certificati che gli uffiziali da cui dipendono sono facili a rilasciar loro per attestare che nel momento dell' asportazione erano essi in servizio.

Il supremo comando di guerra volendo prevenire ogni inconveniente che potrebbe nascere da questo punibile abuso, dichiara che la sola arma di cui i militi sono autorizzati a far uso, essendo in servizio, è il fucile di calibro con bajonetta; e che ai soli uffiziali e sotto-uffi-

ziali è permesso il cinger spada o cangiarro, anche fuori di servizio, purchè però vestano l' uniforme co' distintivi del loro grado.

Incarica nel medesimo tempo i signori generali comandanti delle divisioni militari a far severo divietò agli uffiziali delle milizie di rilasciare de' certificati di servizio senza esserne debitamente autorizzati; facendo loro conoscere che in caso di trasgressione saranno severamente puniti.

§. 4.

Degli Armiggeri provinciali.

XVII. Gli armiggeri provinciali non sono considerati militari. Questo principio è sanzinato nell'articolo 1 del Decreto de' 21 Gennaro 1818. Essi dunque devono essere considerati ne' loro giudizj come il rimanente de' cittadini.

PARTE II.

Del Foro militare ne' reati che si commettono da' Militari di mare.

XVIII. Il nuovo statuto per la competenza ne reati delle milizie di mare, non è ancora sanzionato da Sua Maestà.

Le leggi provvisoriamente in vigore sul proposito restringono la competenza di questo foro

a' reati che si commettono a bordo de' legni da guerra, ne' cantieri ed arsenali da' militari di marina. Se prima di finirsi la impressione del presente Commentario, si troverà pubblicato questo statuto, non mancheremo di riportarlo in un' appendice, affinchè niente rimanga a desiderarsi su questa materia. In attenzione di questa nuova legge sarebbe superfluo di discendere a dettagli, i quali non potrebbero servire che per pochi istanti.

Non sarà però superfluo di riportare una disposizione vigente circa i reati de' sindaci marittimi, i quali sono attaccati al dipartimento della marina. E' un parere dell' abolito consiglio di stato che dichiara essere solamente giudicabili da' tribunali militari i reati in ufizio de' sindaci marittimi, non gli altri reati.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO DE' 13 LUGLIO 1814.

Il consiglio di stato, visto il rapporto del ministro della guerra e marina in cui propone estendersi il privilegio del foro di cui godono i militari, a' sindaci marittimi, come quelli che per la qualità delle loro attribuzioni debbono essere riguardati militari in guarnigione ed in attività di servizio;

Visto il rapporto del ministro della giustizia, col quale impugna ne' sindaci marittimi le qualità sopraindicate, e quindi la giustizia del privilegio richiesto;

Udito il parere delle sue sezioni riunite di legislazione, guerra ed interno;

Considerando che quando anche volesse aversi per vero che i sindaci marittimi sieno de' militari in attività di servizio, non potrebbe loro contrastarsi la qualità di militari in commissione isolati; cosicchè qualunque voglia adottarsi delle due sopraccennate contrarie opinioni, non potranno essi, pel noto dispósto della legge de' 4 d' agosto 1812, evitare la giurisdizione de' tribunali ordinarj;

Considerando però che le colpe de' sindaci marittimi possono essere e comuni e d' impiego; che sarebbe molto utile di punir queste a differenza delle altre con procedura più celere, e con pene di prontissimo esempio; che questa medesima utilità è stata riconosciuta dal decreto de' 12 di settembre 1811 relativamente a' gendarmi reali;

È d' avviso: Che per le sole colpe in uffizio, i sindaci marittimi sieno dichiarati sottoposti al foro militare.

XIX. Elevato il conflitto tra l'autorità militare, e l' autorità giudiziaria, può esser proseguita la istruzione del processo pendente la decisione della suprema corte di giustizia sul conflitto? Il dubbio è stato risoluto con la seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 17 Luglio 1813.

(Ministero di Giustizia)

Si è fatto il dubbio, se elevato in una causa il conflitto di giurisdizione tra le autorità giudiziarie e le militari, possa proseguirsi l'istruzione del processo mentre ancor pende la decisione della corte di cassazione sulla competenza.

Gli atti d'istruzione sono sempre diretti allo scovrimento della verità, che dev' esser l'unico scopo del giudice qualunque egli sia. Il proseguimento della istruzione è indipendente dal conflitto: nè vi è una ragione per cui la medesima, e gli atti conservatorj che appartengono alla polizia giudiziaria, debbano rimaner sospesi. Ciò anzi potrebbe talvolta produrre l'inconveniente di smarrirsi le tracce del reato.

Comunico alle corti criminali e tribunali correzionali queste osservazioni approvate superiormente, perchè sieno loro di norma per l'avvenire; rimanendo nelle facoltà delle autorità giudiziarie di proseguire per parte loro, ove lo credano gli atti d'istruzione.

La stessa regola sarà serbata ne' conflitti di giurisdizione elevati dalle autorità giudiziarie tra loro.

XX. Si è disputato quali atti dovessero rimettersi alla suprema corte di giustizia nelle cause di conflitti giurisdizionali. Il seguente decreto ha dato le norme da osservarsi in questi casi, e generalmente in tutti i giudizj di competenza.

DECRETO DE' 25 SETTEMBRE 1813.

Articolo 1. I conflitti di giurisdizione portati innanzi la corte di cassazione saranno decisi sulla copia autentica della prova generica, sulle deliberazioni ragionate delle autorità che hanno elevato questi conflitti, e sulle osservazioni de' funzionarj incaricati presso le medesime del pubblico ministero; qualora ne abbiano fatte.

2. Gli atti dell'istruzione scritta non saranno mai trasmessi: ma la corte suprema avrà dritto di domandare in ogni caso tutti gli schiarimenti che giudicherà necessarj.

3. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno ancora osservate in tutte le cause criminali e correzionali o di semplice polizia, per le quistioni di competenza portate alla corte di cassazione sul ricorso delle parti o del pubblico ministero.

Articolo CXXXVI.

Giudicherà finalmente sull' azione civile contra le Gran Corti criminali o civili, o contra uno o più membri delle medesime.

Osservazioni.

I. Sul modo di esercitare l' azione civile per le operazioni de' magistrati ne' giudizj civili: *Vedi* il codice di procedura civile lib. IV. tit. 3.

Articolo CXXXVII.

La Corte Suprema di giustizia rivederà di officio, e sugli atti stessi, le decisioni per condanne a morte o a pene perpetue proferite dalle Gran Corti speciali a sola maggioranza, e senza il concorso di sei fra gli otto voti. Potrà inoltre raccomandare i condannati alla nostra sovrana cle-

menza, per mezzo del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. Sulla intelligenza di questo articolo, *Vedi* le osservazioni all' articolo 91.

II. Sulle raccomandazioni per grazia, *Vedi* l'art. 93. e le osservazioni.

ARTICOLO CXXXVIII.

Avverso le sentenze profferite da' Tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo alcun ricorso presso la Suprema Corte, eccettuato il caso, in cui si reclami per titolo d'incompetenza, o di eccesso di potere.

OSSERVAZIONI.

I. Il seguente rescritto spiega la vera intelligenza del presente articolo.

REAL RESCRITTO DE' 26 SETTEMBRE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Sua Maestà nel consiglio de' 2 corrente ha sovranamente spiegato, che la facoltà di ricorrere per incompetenza, o per eccesso di potere presso la corte suprema di giustizia contra le sentenze de' tribunali militari di terra e di mare, accordata coll' art. 138 della legge organica del potere giudiziario de' 29 Maggio 1817, è limitata ai soli individui non militari, nè dalla legge per la natura delle loro funzioni uguagliati ai militari, contra i quali tali sentenze sieno state profferite.

Articolo CXXXIX.

La Corte Suprema di giustizia veglierà su tutti i Tribunali, e su tutte le Gran Corti: avrà dritto di farsi render conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà, come Tribunale delegato, de' delitti di officio de' Giudici, dietro la rimessione che glie-

ne sarà fatta da Noi sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. La generale espressione di questo articolo, che dà alla suprema corte il diritto di giudicare i reati in officio de' *giudici*, ha fatto dubitare se sieno compresi in questa disposizione gli agenti del pubblico ministero presso la corti e i tribunali, e se sieno anche compresi i giudici di circondario. Questi dubbj sono stati risoluti dal seguente decreto.

DECRETO DE' 22 OTTOBRE 1817.

Propostosi il dubbio se la facoltà che l' articolo 139 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio ultimo accorda, alla corte suprema di giustizia, di giudicare, come tribunale delegato, de' reati in uffizio de' giudici, si estenda anche a' detti reati commessi da' giudici di circondario, e dagli uffiziali del pubblico ministero;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La facoltà accordata alla corte suprema di giustizia, di giudicare come tribunale delegato, de' reati in uffizio de' giudici, a' termini del citato articolo 139, comprende anche i detti reati commessi dagli uffiziali del pubblico ministero presso le corti ed i tribunali; non si estende ai reati in uffizio nè de' giudici di circondario, nè degli uffiziali del ministero pubblico presso i medesimi.

II. Quali sono i reati in officio de' magistrati? Quali forme bisogna usare nel procedimento per questi reati? Cosa dovrà poi farsi pe' reati in officio degli altri pubblici funzionarj che non appartengono all' ordine giudiziario? La seguente legge de' 19 Ottobre 1818 dà le norme su questa materia.

LEGGE DE' 19 OTTOBRE 1818.

Art. 1. I pubblici funzionarj eletti da noi non potranno pe' reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la nostra autorizzazione.

Art. 2. La nostra autorizzazione sarà preceduta dall' avviso del supremo consiglio di cancelleria pe' seguenti funzionarj:

1. i reggenti e consiglieri del supremo consiglio di cancelleria;

2. gli agenti del ministero pubblico, i consiglieri della suprema corte di giustizia e della gran corte de' conti, ed i giudici delle gran

corti civili e criminali, e de' tribunali collegiali

3. *gl' intendenti, sottintendenti, segretarj generali e consiglieri d' intendenza ;*

4. *i funzionarj di ogni ramo di pubblica amministrazione dal grado di direttore inclusivamente fino a tutti i gradi superiori.*

Art. 3. *Pe' reati in officio di quei funzionarj che non si sono eletti da Noi, basterà pel giudizio l' autorizzazione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.*

Art. 4. *Non debbono considerarsi funzionarj pubblici i notaj, i patrocinatori, gli uffiziali dello stato civile, gli uscieri; e generalmente tutti gl' impiegati nelle officine delle corti, tribunali e regie procure, delle intendenze, sottintendenze, delle amministrazioni generali, direzioni ed ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore.*

Art. 5. *Sotto nome di* reati in officio *sono unicamente compresi quei fatti che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica annessi, per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato* (1).

---

(1) Questa disposizione spiega il vero senso dell' articolo 138 della legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile. In quell' articolo si vieta la traduzione a giudizio de' funzionarj amministrativi senza autorizzazione superiore pe' reati commessi *in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni*. Ravvicinando le

Art. 6. *Il divieto contenuto negli articoli precedenti, di procedersi senza autorizzazione contra i pubblici funzionarj pe' reati in officio, non impedisce all' autorità giudiziaria di ricevere, tanto da' privati, quanto da' pubblici funzionarj, le denuncie pe' reati in officio, di raccorre le indagini e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo de' fatti richiede.*

Esse si asterranno soltanto dallo spedire mandato contra il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo al interrogatorio.

Art. 7. *Nel caso però che si tratti di un fatto di dubbia reità, pel quale a' termini delle leggi, bisogna una contraddizione preliminare alla istruzione del processo, l' autorità giudiziaria potrà udire il funzionario cui tal fatto viene attribuito, in contraddizione delle parti.*

Art. 8. *I funzionarj pubblici dovranno somministrar tutte le notizie, esibire e rimettere tutti i registri, carte ed altri documenti, che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la*

---

disposizioni di questi due articoli, è evidente che la *sola occasione* dell' esercizio del potere pubblico, non basta a coprire il funzionario delinquente di garentia; ma si richiede che il reato da lui commesso sia una violazione ai particolari doveri della sua carica: *Vedi* la nota che accompagna la presente legge.

compilazione delle indagini autorizzate dall' art. 6 della presente legge.

Art. 9. Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in officio che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al procuratore generale presso la gran corte criminale: la quale, sulla requisitoria del medesimo, pronuncierà,

1. se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contra il funzionario indiziato;

2. se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce un reato di officio, a' termini dell' art. 5 della presente legge.

Nel caso che sull' una e sull' altra parte della requisitoria la gran corte criminale deciderà affermativamente; colla stessa decisione ordinerà l' invio degli atti al nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Art. 10. L' autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contra un pubblico funzionario sarà sempre promossa dal nostro ministro di grazia e giustizia o data dallo stesso, secondo la diversità de' casi contemplati nella presente legge; e sarà sempre dal medesimo ministro comunicata. Allorchè però il reato in officio sia stato commesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il ministro di grazia e giustizia, dovrà sempre prendere l' avviso del ministro o se-

gretario di stato del dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene (1).

Art. 11. *La garentia pe' funzionarj pubblici è comune a' loro complici e correi.*

L' autorizzazione data a procedersi contra quelli comprende anche questi ultimi.

Art. 12. *La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garentia stabilita colla presente legge, pe' reati in officio commessi durante l' esercizio della medesima*

Art. 13. *Tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abolite.*

Il ministro di grazia e giustizia nel presentare alla sovrana sanzione la trascritta legge, l' ha accompagnata col seguente rapporto.

SIRE

Fra le lacune, che di tratto in tratto incontransi nella nostra legislazione, e che Vostra Maestà con paterna sollecitudine va riempiendo, vi è quella che risguarda la garentia de' pubblici funzionarj.

---

(1) Questa disposizione modifica quella contenuta nell' art. 138 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, colla quale è stabilito che l' autorizzazione sovrana ne' reati commessi nell' esercizio del potere amministrativo debba esser promossa dal ministro degli affari interni.

Esiste è vero il decreto de' 24 Gennajo 1812, ma le disposizioni in esso contenute sono incomplete, in modo che la giurisprudenza de' tribunali su questo importante ramo di legislazione penale, è tuttavia fluttuante.

Oltracciò in quel decreto, la cui osservanza è ancora provvisoria, si fa menzione del consiglio di stato di quel tempo e di altre autorità che, o sono state soppresse, o han mutato denominazione. Vostra Maestà per evitare in parte questo inconveniente, fu costretta di dare temporaneamente diverse disposizioni sulla materia, col reale rescritto de' 2 Marzo 1816.

Sarebbe mostruoso, che mentre quasi tutte le disposizioni preesistenti vengon rifuse ed adattate al nuovo sistema governativo, quelle sulla garentia de' pubblici funzionarj, ch' è eminentemente una parte di diritto pubblico, dovessero rimanere tuttavia provvisorie, e quel ch' è peggio mal combacianti colle altre parti dell' attual legislazione.

Ecco la necessità di sanzionare per questo oggetto una legge con norme stabili, complete, e di un' applicazione generale.

A questo fine, e secondo queste vedute ho formato il progetto di legge, che sottopongo a la vostra sovrana sanzione.

Ho procurato di enunciare, ed ordinare le disposizioni in modo, che con precisione possano i tribunali distinguere i tre seguenti oggetti.

1. Quali sono i funzionarj godenti garentia pe' reati in ufficio:

2. Quali trasgressioni debbono considerarsi reati in ufficio:

3. Quali forme debbonô seguirsi per lo toglimento della garentia.

Ad oggetto di porre in maggiore evidenza i motivi, che han suggerito quest'ordine e queste regole, accompagno il progetto con una nota in cui sono sviluppati i principj generali da' quali sorge la garentia de' pubblici funzionarj, e sono poste in veduta le ragioni particolari di ciascuna delle disposizioni contenute nel progetto.

Trascriviamo inoltre la nota della quale si fa parola nel suddetto rapporto, poichè in essa si sviluppano i principj legislativi sulla garentia de' pubblici funzionarj.

NOTA RAGIONATA DE' MOTIVI DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA GARENTIA DE' FUNZIONARJ PUBBLICI.

Principj generali sulla garentia de' funzionarj pubblici.

Il potere pubblico, che il sovrano distribuisce fra i suoi agenti pel mantenimento dell'ordine interno dello stato, è una vera eccezione alle leggi imperative, poichè mediante tal potere gli agenti del governo sono autorizzati a

procedere a taluni atti, che sarebbero reali ove venissero commessi dall' uomo privato.

Così la legge imperativa vieta l' omicidio: con una eccezione poi permette al magistrato di ordinare in taluni casi l' uccisione dell' uomo. La legge imperativa vieta l' appropriazione della roba altrui: con una eccezione autorizza il percettore de' pubblici tributi di appropriarsi per conto del governo una parte della rendita de' cittadini.

Or sebbene l' effetto mediato degli atti della pubblica autorità sia il massimo de' beni, cioè la conservazione dell' ordine sociale; pure l' effetto immediato è per se stesso un male: quindi è, che nello stabilire i pubblici poteri, si han dovuto creare gli opportuni mezzi, onde

1. proteggere il privato contra l' abuso del potere pubblico:

2. proteggere il funzionario pubblico contra la vendetta ed il risentimento del privato per gli atti legittimi del potere affidatogli.

Pel conseguimento del primo oggetto il governo nel rivestire il cittadino del pubblico potere, ha tassativamente specificato i casi, ne' quali gli è lecito far uso di tal potere, ed ha segnato le norme, che necessariamente egli dee seguire nell' esercizio di esso. Oltre questi casi, e fuori di queste norme l' atto dell' uomo pubblico è un abuso di potere; cessa di appartenere a' casi di eccezione, e rientra nella classe generale de' fatti punibili.

Così il governo prima di concedere al magistrato il potere di morte sopra gli altri cittadini, ha bene e minutamente stabilito i casi ne' quali questo tremendo potere può esser messo in azione; e di più con regole inalterabili ha fissato il modo col quale esso debba esercitarsi. Sono queste regole, ed è l' indicazione di questi casi; che servono di confine al potere del magistrato, che gl' impediscono di deviare dall' oggetto di utilità pubblica; e che costituiscono la garentia de' privati cittadini contra l' abuso del pubblico potere.

Per conseguire il secondo oggetto, cioè la protezione dell' uomo pubblico contra il risentimento e la vendetta de' privati, parrebbe a prima vista che bastar dovessero i mezzi ordinarj che reprimono qualunque atto punibile.

Non vi ha dubbio che le leggi penali sono la garentia dell' uomo pubblico come sono la garentia di tutti gli altri cittadini: ma riguardo agli agenti del governo conviene stabilire una particolare garentia contra un particolar modo di offesa, cui soltanto essi, attesa la loro qualità pubblica, si trovano esposti.

Quando i privati spinti dal loro risentimento vorrebbero attaccare colla loro forza individuale, o la persona o la proprietà dell'uomo pubblico, le leggi penali li trattengono dall' eseguire i loro criminosi disegni: nè vi è bisogno di altre disposizioni. Ma quando il privato per offendere l' uomo pubblico mette in azione la

stessa forza della legge; quando temerariamente e ingiustamente volge a danno di costui le disposizioni emanate per reprimere gli abusi di potere, e converte un mezzo di protezione in istrumento di offesa; quando per un atto legittimo di autorità egli richiama sopra l' uomo pubblico la persecuzione della giustizia, allora è indispensabile opporre ostacoli alle sue ingiuste accuse, ed impedire che quel funzionario, il quale si è contenuto ne' confini del suo potere, neanche per poco venga esposto alla molestia delle ricerche giudiziarie.

È tanto più urgente di stabilire una particolar garentia contra questo particolar modo di offesa, quanto che un tale stabilimento è consigliato meno dalla sicurezza individuale de' funzionarj pubblici, che dalla conservazione dell' ordine pubblico, e della sicurezza degli stessi privati.

In fatti che cosa diverrebbe l' ordine politico di uno stato ove gli agenti del governo ad ogni richiesta de' privati venissero esposti all' ignominia de' giudizj penali? Quale rispetto potrebbe sperarsi dalla massa de' cittadini verso i pubblici funzionarj se a loro volontà potessero degradarli nella pubblica opinione? Quali risultamenti potrebbero ottenersi per la sicurezza e per la prosperità dello stato ove i mezzi governativi operassero debolmente, e le resistenze riagissero con maggior impeto e vigore? Indarno si attenderebbe dagli uomini pubblici

quella volontà costante che vince tutte le difficoltà, e quella prontezza di esecuzione che produce effetti tanto meravigliosi nel meccanismo sociale. Fluttuanti e mal sicuri si asterrebbero da ogni misura energica, dalla quale spesso dipende l'allontanamento di grave sciagura da intere provincie; e le loro disposizioni segnate sempre con mano tremante, ed eseguite con uguale trepidazione, mal corrisponderebbero al loro oggetto, cioè alla buona amministrazione dello stato.

Ma vi è di più: Mentre la particolare garentia de' pubblici funzionarj contra le accuse temerarie ed ingiuste produce, come abbiamo osservato, sì utili risultamenti per la pubblica amministrazione, essa è anche di giovamento agli stessi privati quando le loro accuse sono giuste e ragionevoli. Imperciocchè non è rado che il potere di quel funzionario che ha abusato della sua autorità (maggiormente quando costui appartiene a gradi superiori) è un ostacolo al libero corso de' reclami del privato. All'opposto quando è l'autorità suprema che toglie gli ostacoli alla persecuzione del funzionario delinquente, la sicurezza de' privati è con maggiore stabilità garentita.

Poichè dunque l'oggetto della garentia de' pubblici funzionarj è di non indebolire l'azione del governo, e di agevolare al tempo stesso a' privati il mezzo di respingere gli abusi di potere, è di bisogno aversi un esame prelimi-

nare del fatto imputato al funzionario, onde conoscere se questi ha veramente abusato della sua autorità. Or a chi potrebbe meglio affidarsi questo esame che al governo, dal quale i poteri pubblici emanano, e sono circoscritti e classificati? Così la garentia de' funzionarj pubblici pe' reati in ufficio consiste nel frapporre tra l' accusatore e l' imputato la più eminente autorità, senza la cui autorizzazione è vietato alle autorità giudiziarie di procedere al giudizio.

Stabiliti i principj generali della garentia, resta a farne l'applicazione a' seguenti oggetti.

1. Determinare le persone coverte della garentia.

2. Determinare i fatti a' quali la garentia dee estendersi.

3. Determinare le norme per ritirarsi la garentia.

I.

Delle le persone coverte della garentia.

Gli articoli 1, 2 e 3 indicano quali sono i funzionarj pubblici coverti di garentia.

Nel 1. sono comprese le autorità più eminenti. Per queste è necessario far precedere all' autorizzazione un più scrupoloso esame, onde impedire il gravissimo danno che riceverebbe la pubblica amministrazione, se con meno riserba si abbandonassero ad attacchi temerarj quegli agenti che occupano un alto rango nella gerarchia governativa. Quindi Sua Maestà non pro-

nunzia sull' invio a giudizio di tali autorità, senza prima sentire l' avviso del supremo consiglio di cancelleria.

A queste autorità succedono le altre indicate nell' articolo 2 che sono di un ordine meno elevato. Per tradurle a giudizio, Sua Maestà accorda l' autorizzazione senza bisogno dell' avviso del supremo consiglio di cancelleria.

L' articolo 3. finalmente ordina che per tutti gli altri funzionarj che non sono di nomina regia basta la sola autorizzazione ministeriale.

La parola pubblico funzionario essendo indeterminata negli articoli 2 e 3, avrebbero potuto compredersi nella garentia persone alle quali non è applicabile questa misura governativa. Quindi bisognava indicare que' fünzionarj, gli atti de' quali non sono di tal natura da render necessaria una special garentia. L' articolo 4 del progetto fa l' enumerazione di questi funzionarj, e tronca così le dispute, poichè fissa una norma espressa e uniforme a quella che prima si era eseguita per interpetrazione e per uso, e che posteriormente era stata fissata col real rescritto de' 2 marzo 1816.

II.

De' fatti a' quali la garentia dee estendersi.

Il pubblico funzionario e' sottoposto a doppj doveri: a' doveri generali, che sono comuni a tutti i cittadini: a' doveri particolari, cui lo sottopone l' esercizio del pubblico potere.

S'egli manca a' doveri generali, è il cittadino privato che delinque; e non v' è ragione per sottrarlo alle norme ordinarie stabilite per la punizione de' reati comuni. La sua qualità pubblica lungi dal trattenere l' azione della legge, è anzi una ragione di più per accelerarne il movimento, onde impedire che l' esercizio del pubblico potere rimanga nelle mani di un delinquente.

Se poi quegli manca a' doveri particolari, allora, ed allora soltanto, il governo trattiene il corso della giustizia per assicurarsi che il fatto imputatogli costituisce una vera trasgressione di tali doveri.

Distinti in questo modo i casi della garentia, pare che non possa sorgere dubbio su' fatti compresi nella sua sfera. Quel fatto che è un reato comune, quel fatto che potrebbe commettersi anche da un cittadino privato, quel fatto che per avvenire non ha bisogno del concorso del potere pubblico, e che per la qualità pubblica del suo autore non è sottoposto a pena più grave; un tal fatto sebbene proceda, sebbene abbia avuto occasione *dall'esercizio delle funzioni pubbliche, non dee arrestare il corso ordinario del procedimento penale. Per simili fatti oziosamente s' interrogherebbe il governo se essi costituiscono o no un oltrepassamento de' confini del potere pubblico: essi fan parte della classe generale delle azioni sottoposte alle sanzioni penali.*

pe' quali è accordata la garentia agl' imputati. Il punto in cui deve arrestarsi il movimento della giustizia penale, è la spedizione del mandato di arresto contra il funzionario indiziato, o la di lui chiamata per sottoporlo ad interrogatorio. Senza le prime disposizioni di questo articolo si smarrirebbero le pruove del reato; e senza le ultime, la garentia sarebbe un privilegio inutile.

Ma esistono alcuni fatti pe' quali la legge richiede che prima di ogni altro atto di procedimento, si esegua la contraddizione fra le parti. In tali fatti di dubbia reità si è osservato costantemente il sistema che il funzionario debba essere inteso in contraddizione, la quale non è per se stessa un atto di procedimento criminale, ma un atto necessario a togliere la dubbiezza sulla reità, ed a caratterizzare il fatto o innocente, o criminiso. Queste norme sono contenute nell' art. 7 del progetto.

L' articolo 8 dispone che i funzionarj pubblici debbano somministrare tutte le notizie, ed esibire le carte ed i registri che verranno ad essi richiesti dalle autorità giudiziarie per la compilazione de' processi. Questa disposizione non ha bisogno di esser particolarmente giustificata.

III.

Delle norme per togliersi la garentia

Compilata la istruzione, si passa a sciogliere l'imputato dalla garentia. A tal oggetto

la gran corte criminale sulla requisitoria del pubblico ministero dovrà decidere – 1, *se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contra il funzionario indiziato* – 2, *se il fatto di cui egli è imputato costituisce un reato in ufficio a' termini dell' articolo 5 del progetto. Nel caso che la gran corte criminale deciderà affermativamente sull' una e sull' altra quistione, le carte saranno inviate al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.*

L' autorizzazione a procedersi contra il funzionario pubblico si accorda, come si è osservato ne' tre primi articoli del presente progetto, o da Sua Maestà inteso il supremo consiglio di cancelleria, o da Sua Maestà senza il bisogno dell' avviso preliminare di questo corpo; o da un semplice ordine ministeriale.

Ma chi promuoverà questa autorizzazione? l' articolo 10 *del progetto ripone questa facoltà nel ministro di grazia e giustizia, inteso però sempre l' altro ministro nel cui dipartimento si è commesso il reato. Questa disposizione è uniforme al sovrano rescritto de'* 2 *marzo* 1816 *il quale fu poggiato sulle seguenti ragioni.*

L' autorizzazione a procedersi in un giudizio penale contra l' imputato coverto di garentia, è una materia propria del ramo giudiziario; ramo affidato esclusivamente alle cure del ministro della giustizia. Non potrebbero incaricarsi di questa materia altri ministri senza

invertire l' ordine della distribuzione de' poteri fatta tra i diversi ministri pel bene dell' amministrazione pubblica.

Quel ministro che fa il rapporto per isciogliere la garentia, deve dare in vista degli atti il suo avviso sulla sussistenza, o insussistenza delle imputazioni. Questo avviso che esige la notizia delle diverse leggi e disposizioni sovrane sulla giustizia penale, è meglio che sia dato dal ministro della giustizia per l' organo del quale emanano tali disposizioni, e che è più a portata d'interpetrarle.

L' autorizzazione a procedere in tali casi si chiede da' tribunali, e si dà a' medesimi, i quali corrispondono unicamente col ministro della giustizia. Solo questi è dunque nel caso di presentare al Re tale richiesta. Affinchè però il ministro nel cui dipartimento il funzionario ha delinquito, potesse fare quelle parti che convengono al suo ministero, e somministrar le particolari notizie ch' egli possiede, o in discolpa dell' imputato, o contra il medesimo; conviene che il ministro della giustizia prima di fare il suo rapporto prevenga l' altro ministro, il quale allora vi prenderà quella parte che stimerà opportuna. Questo è il sistema finoggi serbato.

L' art. 11. prevede il caso de' complici e correi de' funzionarj pubblici. Sono anch' essi coverti della garentia, poichè potrebbero essere complici e correi di un atto per errore qualifi-

cato abusivo, e che non è tale agli occhi del governo.

L'art. 12. finalmente dispone che la cessazione dalla carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garentia pe' reati in uffizio commessi durante l' esercizio della medesima. È manifesta la ragionevolezza di questo articolo, poichè l' oggetto della garentia sussiste anche cessata la carica: la garentia non risguarda il tempo in cui il reato è prodotto in giustizia, ma il tempo in cui è stato commesso.

Articolo CXL.

Ne' casi preveduti nell' articolo precedente sarà parimente nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere la Corte Suprema di giustizia.

Osservazioni.

1. L' altro caso in cui il ministro di grazia e giustizia presiede alla suprema corte di giustizia, è quello espresso nell' articolo 131.

Articolo CXLI.

Nel mese di gennajo di ciascun anno la Corte suprema rimetterà al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni che avrà fatte nel decorso dell'anno pel miglioramento della legislazione. Queste osservazioni ci saranno presentate nel nostro Consiglio di Stato.

Osservazioni.

1. È questa la più eminente attribuzione della suprema corte di giustizia, mediante la quale il legislatore si arricchisce de' lumi del corpo esecutore delle leggi. *Vedi* il discorso preliminare.

Articolo CXLII.

La comunicazione tra la Corte Suprema di giustizia, e gli altri Tribunali inferiori per gli

affari che riguardano, sia la giustizia civile, sia la giustizia penale, sia la sorveglianza su i medesimi, dovrà necessariamente aver luogo per mezzo della nostra Real Segreteria e Ministero di stato di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI.

1. Sarebbe troppo isolato l' ordine giudiziario, ove la corrispondenza tra la suprema corte e le magistrature inferiori non dovesse passare per mezzo del ministero di grazia e giustizia. D'altronde il metodo stabilito in questo articolo è utilissimo per portare alla conoscenza del ministro di giustizia le operazioni della corte suprema, e per fargli conoscere lo spirito e l' andamento della giurisprudenza.

Fine del Volume II.

INDICE

De' titoli ed articoli contenuti nel secondo volume.